SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 marzo 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Banca d'Italia

Ministero dell'interno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. **26**.

Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato *B*, numero 43);

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CE) n. 339/93;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93

1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo del decreto è sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione»;

b) all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, la parola: «camere» è sostituita dalla seguente: «scomparti»;

c) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera *p)* è aggiunta la seguente:

«p-*bis*) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di attrezzature a pressione o di insiemi per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;»;

d) all'articolo 1, comma 2, le lettere *q)*, *r)* ed *s)* sono sostituite dalle seguenti:

«*q)* "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di attrezzature a pressione o di insiemi;

r) "messa in servizio": la prima utilizzazione di un'attrezzatura a pressione o di un insieme da parte del suo utilizzatore;

s) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, o che fa progettare o fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o li utilizza a fini propri;»;

e) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera *s)* sono aggiunte le seguenti:

«s-*bis*) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

s-*ter*) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione attrezzature a pressione o insiemi originari di un Paese terzo;

s-*quater*) "distributore": la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi;

s-*quinquies*) "operatori economici": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

s-*sexies*) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che le attrezzature a pressione o gli insiemi devono soddisfare;

s-*septies*) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 1025/2012;

s-*octies*) "accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

s-*nonies*) "organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;

s-*decies*) "valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi alle attrezzature a pressione o agli insiemi;

s-*undecies*) "organismo di valutazione della conformità": un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

s-*duodecies*) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di attrezzature a pressione o di insiemi già messi a disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori;

s-*terdecies*) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione o di insiemi presenti nella catena di fornitura;

s-*quaterdecies*) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'attrezzatura a pressione o l'insieme è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;

s-*quinquiesdecies*) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti.;»;

f) all'articolo 1, comma 2, lettera *u)*, le parole: «moduli A1, C1» sono sostituite dalle seguenti: «moduli A2, C2» e la parola: «industriale» è soppressa;

g) all'articolo 1, comma 3, le lettere da *c)* a *g)*, sono sostituite dalle seguenti:

«*c)* i recipienti semplici a pressione di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e successive modificazioni;

d) gli aerosol di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modificazioni;

e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nei seguenti atti giuridici:

1) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

2) regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'omologazione dei veicoli agricoli e forestali;

3) regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;

f) le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell'articolo 9 del presente decreto e contemplate da una delle seguenti disposizioni:

1) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, relativo alle macchine;

2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, relativo agli ascensori;

3) legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successivi decreti attuativi in materia di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;

4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, in materia di dispositivi medici;

5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a gas;

6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

g) le armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine pubblico, nonché tutti gli altri prodotti destinati a fini specificamente militari di cui all'articolo 346, paragrafo 1, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;»;

h) all'articolo 1, comma 3, la lettera *u)*, è sostituita dalla seguente:

«*u)* le attrezzature contemplate dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativo al trasporto di merci pericolose, dal decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in materia di attrezzature a pressione trasportabili, e le attrezzature contemplate dal Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG) cui è stata data esecuzione con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1995, e dalla Convenzione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;»;

i) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio)*. — 1. Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere messi a disposizione del mercato e messi in servizio soltanto se soddisfano i requisiti del presente decreto in caso di installazione e manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazione.

2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni ed eventi simili, è consentita l'esposizione di attrezzature a pressione o di insiemi anche se non conformi al presente decreto, a condizione che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente che essi non possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio finché non sono resi conformi. In occasione delle dimostrazioni il responsabile delle stesse deve redigere e tenere a disposizione delle autorità competenti, che possono prescrivere

eventuali misure aggiuntive, una relazione tecnica in cui sono dettagliatamente descritte le appropriate misure di sicurezza adottate al fine di garantire l'incolumità delle persone.»;

l) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «marcatura CE» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 15, fatte salve le altre norme nazionali e dell'Unione europea applicabili in materia di armonizzazione che ne prevedono l'apposizione»;

m) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Libera circolazione).* — 1. Non è possibile vietare, limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio, alle condizioni fissate dal fabbricante, di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni del presente decreto. Non è possibile vietare, limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio di attrezzature a pressione o di insiemi conformi alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3.

2. Non è possibile vietare, limitare o ostacolare, per rischi dovuti alla pressione la commercializzazione o la messa in servizio, alle condizioni previste dall'articolo 14, di attrezzature a pressione o di insiemi la cui conformità è stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato da un altro Stato membro in base alle prescrizioni indicate nel medesimo articolo 14.

3. Ai fini di un'utilizzazione corretta e sicura delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui al comma 1, le informazioni di cui all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, sono fornite in lingua italiana o nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'Unione in cui l'attrezzatura o l'insieme vengono messi a disposizione sul mercato.»;

n) dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 4-*bis (Obblighi dei fabbricanti).* — 1. All'atto dell'immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, ovvero all'atto dell'utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. All'atto dell'immissione sul mercato delle loro attrezzature a pressione o dei loro insiemi di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero all'atto dell'utilizzo degli stessi a fini propri, i fabbricanti assicurano che siano stati progettati e fabbricati conformemente ad una corretta prassi costruttiva in uso in uno degli Stati membri.

2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato III ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 10 per le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2. Qualora la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui al primo periodo del presente comma, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi sono stati immessi sul mercato.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche delle attrezzature a pressione o degli insiemi, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e di altri utilizzatori, una prova a campione sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, le attrezzature a pressione e gli insiemi non conformi e i richiami di tali attrezzature, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

5. I fabbricanti garantiscono che sulle loro attrezzature a pressione o sui loro insiemi sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'attrezzatura o dell'insieme non lo consentano, che le informazioni prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento delle attrezzature.

6. I fabbricanti indicano sull'attrezzatura a pressione o sull'insieme il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, li indicano sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, sono in lingua italiana.

7. I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatorie, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 3, sono accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all'articolo 3, comma 3, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi da essi immessi sul mercato non siano conformi al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a pressione o

tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi presentino un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed, eventualmente, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato tali attrezzature a pressione o tali insiemi, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi al presente decreto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. I fabbricanti cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato.

Art. 4-*ter (Rappresentanti autorizzati).* — 1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, e l'obbligo di redigere una documentazione tecnica cui fa riferimento l'articolo 4-*bis*, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:

a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi sono stati immessi sul mercato;

b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi;

c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

Art. 4-*quater (Obblighi degli importatori).* — 1. Gli importatori immettono sul mercato solo attrezzature a pressione o insiemi conformi.

2. Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità a norma dell'articolo 10. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che le attrezzature a pressione o gli insiemi rechino la marcatura CE e siano accompagnati dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza specificate nell'allegato I, punti 3.3 e 3.4, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4-*bis*, commi 5 e 6. Prima di immettere sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 3, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che le attrezzature a pressione o gli insiemi siano accompagnati da adeguate istruzioni per l'uso e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 4-*bis*, commi 5 e 6. L'importatore che ritiene o ha motivo di ritenere che l'attrezzatura a pressione o l'insieme non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, non li immette sul mercato fino a quando non siano stati resi conformi. Inoltre, qualora l'attrezzatura a pressione o l'insieme presenti un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

3. Gli importatori indicano sull'attrezzatura a pressione o sull'insieme il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, li indicano sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori, gli altri utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, sono in lingua italiana.

4. Gli importatori garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, sono in lingua italiana. Gli importatori garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 3, sono accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori, e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana.

5. Gli importatori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la loro conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

6. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi, gli importatori eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori e degli altri utilizzatori, una prova a campione sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, le attrezzature a pressione e gli insiemi non conformi e i richiami di tali attrezzature, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.

7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi da essi immessi sul mercato non siano conformi al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a pressione o tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda

dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi presentino un rischio, gli importatori informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed, eventualmente, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

8. Per un periodo di dieci anni dalla data in cui le attrezzature a pressione o gli insiemi sono stati immessi sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa disponibile a tali autorità.

9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'attrezzatura a pressione o di un insieme in una lingua facilmente compresa da tale autorità. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. Gli importatori cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato.

Art. 4-*quinquies (Obblighi dei distributori).* — 1. Quando mettono le attrezzature a pressione o gli insiemi a disposizione sul mercato, i distributori applicano con la dovuta diligenza le prescrizioni del presente decreto.

2. Prima di mettere le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, a disposizione sul mercato, i distributori verificano che essi rechino la marcatura CE, siano accompagnati dalla documentazione necessaria nonché dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza a norma dell'allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori nello Stato membro in cui l'attrezzatura a pressione o l'insieme devono essere messi a disposizione sul mercato e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana, nonché che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 4-*bis*, commi 5 e 6, e all'articolo 4-*quater*, comma 3. Il distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi non siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, non li mette a disposizione sul mercato fino a quando non siano stati resi conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o l'insieme presentino un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Prima di mettere l'attrezzatura a pressione o l'insieme di cui all'articolo 3, comma 3, a disposizione sul mercato, i distributori verificano che tale attrezzatura a pressione o insieme siano accompagnati da istruzioni per l'uso adeguate, in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori nello Stato membro in cui tale attrezzatura a pressione o insieme devono essere messi a disposizione sul mercato e, per le attrezzature e gli insiemi immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana, nonché che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 4-*bis*, commi 5 e 6, e all'articolo 4-*quater*, comma 3.

3. I distributori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la loro conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che le attrezzature a pressione o gli insiemi da essi messi a disposizione sul mercato non siano conformi al presente decreto si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature a pressione ovvero tali insiemi, per ritirarli o richiamarli, a seconda dei casi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi presentino un rischio, i distributori ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed, eventualmente, le altre autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi. Tali informazioni e documentazione possono essere fornite in forma cartacea o elettronica. I distributori cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi da essi messi a disposizione sul mercato.

Art. 4-*sexies (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori).* — 1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 4-*bis* quando immette sul mercato un'attrezzatura a pressione o un insieme con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un'attrezzatura a pressione o un insieme già immessi sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 4-*septies (Identificazione degli operatori economici).* — 1. Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne facciano richiesta:

a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione o insiemi;

b) qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi.

2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti attrezzature a pressione o insiemi e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito attrezzature a pressione o insiemi.»;

o) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Presunzione di conformità e dichiarazione di conformità* UE). — 1. Le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2,che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I.

2. I materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi che sono conformi alle approvazioni europee di materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2014/68/UE, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili enunciati nell'allegato I.

3. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.

4. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato VII, contiene gli elementi specificati nelle pertinenti procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato III ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro nel quale l'attrezzatura a pressione o l'insieme è immesso o messo a disposizione sul mercato e, le attrezzature a pressione e gli insiemi immessi o messi a disposizione sul mercato italiano, in lingua italiana.

5. Se alle attrezzature a pressione o agli insiemi si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.

6. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità per la conformità dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme ai requisiti stabiliti dal presente decreto.»;

p) l'articolo 6 è soppresso;

q) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Comitato "attrezzature a pressione").* — 1. Il Ministero dello sviluppo economico, ai fini delle iniziative nazionali connesse all'eventuale esercizio da parte della Commissione della delega di cui all'articolo 46 della direttiva 2014/68/UE, cura la motivata comunicazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, della stessa direttiva relativamente alle preoccupazioni insorte a livello nazionale in merito alla sicurezza di attrezzature a pressione ed insiemi che possano richiederne una riclassificazione ai sensi del paragrafo 1 del medesimo articolo 45.

2. Anche ai fini di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico assicura la rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente di cui all'articolo 44 della direttiva 2014/68/UE.»;

r) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Sorveglianza del mercato e controllo delle attrezzature a pressione e degli insiemi che entrano nel mercato dell'Unione).* — 1. Alle attrezzature a pressione ed agli insiemi di cui all'articolo 1 del presente decreto si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in coordinamento permanente fra loro, al fine di evitare duplicazioni di controlli. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.

3. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 2 si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico, in conformità alla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dei competenti organi tecnici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

4. Qualora gli organi di vigilanza competenti, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevano che un'attrezzatura a pressione o un insieme, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»;

s) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 8-*bis (Procedure a livello nazionale per le attrezzature a pressione o gli insiemi che presentano rischi).* — 1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8 abbiano motivi sufficienti per ritenere che una attrezzatura a pressione o un insieme disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per la salute o l'incolumità delle persone, per gli animali domestici o per i beni materiali, effettuano una valutazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme interessato che investe tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

2. Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico conclude che l'attrezzatura o l'insieme non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l'attrezzatura a pressione o l'insieme conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi.

3. Le autorità di vigilanza del mercato informano l'organismo notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al comma 2.

5. Qualora ritenga che l'inadempienza non sia ristretta al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto agli operatori economici di prendere.

6. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione e di tutti gli insiemi interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

7. Qualora l'operatore economico interessato non prende le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione sul mercato nazionale delle attrezzature a pressione o degli insiemi, per ritirarli da tale mercato o per richiamarli. La misura è adottata con provvedimento motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.

8. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai commi 6 e 7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli organi segnalanti la presunta non conformità.

9. Le informazioni di cui al primo periodo del comma 8, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché le argomentazioni avanzate dagli operatori economici interessati. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se l'inadempienza sia dovuta:

a) alla non conformità dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme alle prescrizioni relative alla salute o all'incolumità delle persone o alla protezione degli animali domestici o dei beni materiali; oppure

b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, che conferiscono la presunzione di conformità.

10. Il Ministero dello sviluppo economico, quando non sia l'autorità dello Stato membro che ha avviato la procedura a norma del presente articolo, informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.

11. Il Ministero dello sviluppo economico tiene conto nello svolgimento della propria attività, sia per le proprie misure provvisorie che per quelle assunte da autorità di altri Stati membri che qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 9, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.

12. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente le opportune misure restrittive in relazione all'attrezzatura a pressione o all'insieme in questione, quale il suo ritiro dal mercato.

13. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme interessati ovvero ad altra prescrizione o limitazione alla loro installazione e circolazione adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore o del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento.

Art. 8-*ter (Procedura di salvaguardia dell'Unione).* — 1. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito alla procedura di cui all'articolo 8-*bis*, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o qualora la Commissione ritenga che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico cura l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione.

2. Se la misura nazionale relativa a un'attrezzatura a pressione o a un insieme è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure necessarie per garantire che l'immissione sul mercato o l'utilizzo dell'attrezzatura o dell'insieme non conforme interessato siano limitati o vietati, o che l'attrezzatura a pressione o l'insieme sia ritirato dal mercato. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico la revoca.

3. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità di un'attrezzatura a pressione o di un insieme viene attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui all'articolo 8-*bis*, comma 9, lettera *b)*, del presente decreto.

Art. 8-*quater (Attrezzature a pressione o insiemi conformi che presentano rischi).* — 1. Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 8-*bis*, commi 1 e 2, ritiene che un'attrezzatura a pressione o un insieme, pur conforme al presente decreto, presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per gli animali domestici o i beni materiali, chiede all'operatore economico interessato di provvedere affinché tale attrezzatura o insieme, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutte le attrezzature a pressione e di tutti gli insiemi interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi interessati, la loro origine e la catena di fornitura delle attrezzature e degli insiemi, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

3. Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario, l'attuazione degli atti di esecuzione immediatamente applicabili e delle decisioni della Commissione europea adottati secondo la procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 4, della direttiva 2014/68/UE.

Art. 8-*quinquies (Non conformità formale).* — 1. Fatto salvo l'articolo 8-*bis*, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede

all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:

a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 15 del presente decreto;

b) la marcatura CE non è stata apposta;

c) il numero di identificazione dell'organismo notificato è stato apposto in violazione dell'articolo 15 o non è stato apposto, pur essendo necessario a norma dell'articolo 15;

d) la marcatura e l'etichettatura di cui all'allegato I, punto 3.3, non sono state apposte o sono state apposte in violazione dell'articolo 15 o dell'allegato I, punto 3.3;

e) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;

f) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;

g) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;

h) le informazioni di cui all'articolo 4-*bis*, comma 6, o all'articolo 4-*quater*, comma 3, sono assenti, false o incomplete;

i) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 4-*bis* o all'articolo 4-*quater* non è rispettata.

2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o la messa a disposizione sul mercato dell'attrezzatura o dell'insieme o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.»;

t) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Classificazione delle attrezzature a pressione)*. — 1. Le attrezzature a pressione di cui all'articolo 3, comma 1, sono classificate per categoria, in base all'allegato II, secondo criteri di pericolo crescente. Ai fini di questa classificazione, i fluidi sono suddivisi in due gruppi, nel modo seguente:

a) gruppo 1, che comprende oltre alle sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido, le sostanze e miscele, così come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, classificate come pericolose a norma delle seguenti classi di pericolo fisico o per la salute di cui all'allegato I, parti 2 e 3, di tale regolamento:

1) esplosivi instabili, o esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5;

2) gas infiammabili, categorie 1 e 2;

3) gas comburenti, categoria 1;

4) liquidi infiammabili, categoria 1 e 2;

5) liquidi infiammabili della categoria 3, quando la temperatura massima ammissibile è superiore al punto di infiammabilità;

6) solidi infiammabili, categorie 1 e 2;

7) sostanze o miscele auto-reattive dei tipi da A a F;

8) liquidi piroforici, categoria 1;

9) solidi piroforici, categoria 1;

10) sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categorie 1, 2 e 3;

11) liquidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;

12) solidi comburenti, categorie 1, 2 e 3;

13) perossidi organici dei tipi da A a F;

14) tossicità acuta orale, categorie 1 e 2;

15) tossicità acuta per via cutanea, categorie 1 e 2;

16) tossicità acuta per inalazione, categorie 1, 2 e 3;

17) tossicità specifica per organi bersaglio-esposizione singola, categoria 1.

b) gruppo 2, che comprende le sostanze e miscele non elencate alla lettera *a)*.

2. Allorché un recipiente è costituito da vari scomparti, è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Allorché uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata.»;

u) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Procedure di valutazione della conformità)*. — 1. Le procedure di valutazione della conformità da applicare a un'attrezzatura a pressione sono determinate in base alla categoria stabilita all'articolo 9, in cui è classificata l'attrezzatura.

2. Le procedure di valutazione della conformità da applicare per le diverse categorie sono le seguenti:

a) categoria I: modulo A;

b) categoria II: modulo A2, modulo D1, modulo E1;

c) categoria III: moduli B (tipo di progetto) + D, moduli B (tipo di progetto) + F, moduli B (tipo di produzione) + E, moduli B (tipo di produzione) + C2, modulo H;

d) categoria IV: moduli B (tipo di produzione) + D, moduli B (tipo di produzione) + F, modulo G, modulo H1.

3. Le procedure di valutazione della conformità sono stabilite all'allegato III. Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte a una delle procedure di valutazione della conformità, a scelta del fabbricante, previste per la categoria in cui sono classificate. Il fabbricante può parimenti scegliere di applicare una delle procedure previste per una categoria superiore, laddove esista.

4. Nell'ambito delle procedure per la garanzia della qualità delle attrezzature a pressione nelle categorie III e IV di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, punto 1), all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, punto 2), primo trattino, e all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, l'organismo notificato, quando svolge visite senza preavviso, preleva un campione dell'attrezzatura dai locali del fabbricante o dai locali di magazzinaggio al fine di compiere o di far compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, punto 3.2. A tal fine, il fabbricante informa l'organismo notificato del calendario previsto per la produzione. L'organismo notificato effettua almeno due visite durante il primo anno di fabbricazione. La frequenza delle visite successive è determinata dall'organismo notificato sulla base dei criteri indicati nel punto 4.4 dei moduli D, E ed H nonché nel punto 5.4 del modulo H1.

5. Nel caso di produzione in unico esemplare di recipienti e attrezzature a pressione della categoria III di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, in base alla procedura

di cui al modulo H, l'organismo notificato compie o fa compiere la valutazione finale di cui all'allegato I, punto 3.2 dell'allegato I per ciascun singolo esemplare. A tal fine, il fabbricante comunica il calendario di produzione previsto all'organismo notificato.

6. Gli insiemi di cui all'articolo 3, comma 2, sono sottoposti a una procedura globale di valutazione della conformità che comprende le seguenti valutazioni:

a) la valutazione di conformità di ciascuna delle attrezzature a pressione costitutive dell'insieme e di cui all'articolo 3, comma 1, che non sono ancora state oggetto di una distinta procedura di valutazione della conformità né di una separata marcatura CE; la procedura di valutazione è determinata in base alla categoria di ciascuna delle attrezzature;

b) la valutazione dell'integrazione dei diversi componenti dell'insieme in base ai punti 2.3, 2.8 e 2.9 dell'allegato I che viene determinata in funzione della categoria più elevata tra quelle applicabili alle attrezzature interessate, diversa da quella applicabile agli accessori di sicurezza;

c) la valutazione della protezione dell'insieme, per evitare che vengano superati i limiti di esercizio ammissibili in base ai punti 2.10 e 3.2.3 dell'allegato I, che deve essere effettuata in funzione della più elevata categoria applicabile alle attrezzature da proteggere.

7. In deroga ai commi 1 e 6 il Ministero dello sviluppo economico può, ove giustificato, consentire la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio, nel territorio dello Stato italiano, di attrezzature a pressione e di singoli insiemi di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali non siano state applicate le procedure previste ai commi 1 e 6 del presente articolo e il cui uso sia nell'interesse della sperimentazione.

8. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità sono redatti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato responsabile dell'esecuzione di tali procedure di valutazione della conformità, o in una lingua accettata da tale organismo.»;

v) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Approvazione europea di materiali).* — 1. L'approvazione europea di materiali è rilasciata, su richiesta di uno o più fabbricanti di materiali o attrezzature, da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 12, specificamente designati per questo compito. L'organismo notificato definisce ed effettua o fa effettuare gli esami e le prove per certificare la conformità dei tipi di materiale con i requisiti corrispondenti del presente decreto. Nel caso di materiali riconosciuti di uso sicuro prima del 29 novembre 1999, l'organismo notificato tiene conto dei dati esistenti per certificare tale conformità.

2. Prima di rilasciare un'approvazione europea di materiali, l'organismo notificato ne informa gli Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea trasmettendo loro le informazioni pertinenti. Entro un termine di tre mesi uno Stato membro o la Commissione può presentare osservazioni ed esporre i propri motivi. L'organismo notificato può rilasciare l'approvazione europea di materiali tenendo conto delle osservazioni presentate da uno Stato membro o dalla Commissione entro il termine di tre mesi dalla trasmissione di tali informazioni.

3. Una copia dell'approvazione europea di materiali è trasmessa agli Stati membri dell'Unione europea, agli altri organismi notificati, nonché alla Commissione europea ai fini della pubblicazione da parte della Commissione stessa, qualora l'approvazione europea di materiali soddisfa i requisiti in essa contemplati, dei riferimenti di tale approvazione ed ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di tali approvazioni nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

4. L'organismo notificato che ha rilasciato l'approvazione europea di materiali revoca tale approvazione qualora constati che non avrebbe dovuto essere rilasciata o allorché il tipo di materiale è contemplato da una norma armonizzata. Esso informa immediatamente gli Stati membri dell'Unione europea, gli altri organismi notificati e la Commissione europea di ogni revoca di approvazione.

5. Qualora il Ministero dello sviluppo economico ritiene che un'approvazione europea di materiali i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea non soddisfa interamente i requisiti essenziali di sicurezza in essa contemplati ed elencati nell'allegato I, lo segnala alla Commissione affinché la stessa possa decidere, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/68/UE, se ritirare i riferimenti di tale approvazione europea di materiali dalla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.»;

z) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Organismi notificati, notifica ed autorità di notifica).* — 1. Ai fini della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi e degli ispettorati degli utilizzatori autorizzati a svolgere compiti di valutazione della conformità a norma degli articoli 10, 11 o 13 e delle entità terze riconosciute per lo svolgimento dei compiti di cui all'allegato 1, punti 3.1.2 e 3.1.3, il Ministero dello sviluppo economico è individuato e designato quale autorità di notifica nazionale responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori e il controllo degli organismi, entità e ispettorati notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 14-*ter*.

2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformità, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori ai fini dell'autorizzazione o del riconoscimento e della notifica, nonché il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi ed ispettorati nonché il riconoscimento delle entità terze di cui al comma 1 hanno come presupposto l'accreditamento e sono rilasciati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo, entità od ispettorato corredata del relativo certificato di accreditamento.

3. Le modalità di svolgimento dell'attività di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'ente unico nazionale di accreditamento e il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.

4. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3.

5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità di notifica, il medesimo Ministero ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini dell'attività di autorizzazione, nonché l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attività di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attività nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità;

b) in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle attività;

c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;

d) evitando di offrire ed effettuare attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;

e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;

f) assegnando a tali attività un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.

6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori nonché di qualsiasi modifica delle stesse.»;

aa) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Prescrizioni relative agli organismi notificati e alle entità terze riconosciute e presunzione di conformità).* — 1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità o l'entità terza riconosciuta rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.

2. L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma del presente decreto e ha personalità giuridica.

3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dall'attrezzatura a pressione o dall'insieme che valuta. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di attrezzature a pressione o insiemi che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione delle attrezzature a pressione o degli insiemi sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso delle attrezzature a pressione o degli insiemi valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali attrezzature per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali attrezzature a pressione o insiemi, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza. L'organismo di valutazione della conformità garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle sue attività di valutazione della conformità.

5. L'organismo di valutazione della conformità e il suo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica richiesta nel settore specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'articolo 10 o all'articolo 11 o all'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3 e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di attrezzature a pressione per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:

a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo di valutazione della conformità dalle altre attività;

c) le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

7. L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

a) una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e della pertinente normativa nazionale;

d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le indicazioni al riguardo previste nella direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 10, dell'articolo 11 o all'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3, o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione europea, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

12. Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.»;

bb) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Ispettorati degli utilizzatori).* — 1. In deroga alle disposizioni relative ai compiti svolti dagli organismi notificati, è consentita nel territorio italiano l'immissione sul mercato e la messa in servizio, da parte degli utilizzatori, di attrezzature a pressione o insiemi la cui conformità ai requisiti essenziali di sicurezza sia stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori designato in base al comma 7.

2. Le attrezzature a pressione e gli insiemi la cui conformità è stata valutata da un ispettorato degli utilizzatori non possono recare la marcatura CE.

3. Le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui al comma 1 possono essere impiegati solo negli impianti gestiti dal gruppo di cui fa parte l'ispettorato. Il gruppo applica una politica comune di sicurezza per quanto riguarda le specifiche tecniche di progettazione, fabbricazione, controllo, manutenzione e uso delle attrezzature a pressione e degli insiemi.

4. Gli ispettorati degli utilizzatori lavorano esclusivamente per il gruppo di cui fanno parte.

5. Le procedure applicabili per la valutazione di conformità da parte degli ispettorati degli utilizzatori sono i moduli A2, C2, F e G, stabiliti all'allegato III.

6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica agli altri Stati membri e alla Commissione i nomi degli ispettorati degli utilizzatori che ha autorizzato, i compiti per i quali sono stati designati nonché, per ognuno di essi, l'elenco degli impianti che soddisfano le disposizioni del comma 3.

7. Per la designazione degli ispettorati degli utilizzatori il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi dell'organismo unico nazionale di accreditamento, applica le prescrizioni stabilite nell'articolo 14-*bis* e si accerta che il gruppo di cui fa parte l'ispettorato applichi i criteri indicati al comma 3, secondo periodo, del presente articolo.»;

cc) dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 14-*bis (Prescrizioni relative agli ispettorati degli utilizzatori).* — 1. Ai fini dell'autorizzazione e della notifica, l'ispettorato degli utilizzatori rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.

2. L'ispettorato degli utilizzatori è stabilito a norma del presente decreto e ha personalità giuridica.

3. L'ispettorato degli utilizzatori è identificabile come organizzazione e, all'interno del gruppo di cui fa parte, dispone di metodi di relazione che ne assicurino e dimostrino l'imparzialità.

4. L'ispettorato degli utilizzatori, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione delle attrezzature a pressione o degli insiemi sottoposti alla valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso delle attrezzature a pressione o degli insiemi valutati che sono necessari per il funzionamento dell'ispettorato degli utilizzatori o l'uso di tali attrezzature per scopi privati. L'ispettorato degli utilizzatori, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della

conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali attrezzature a pressione o insiemi, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

5. Gli ispettorati degli utilizzatori e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

6. L'ispettorato degli utilizzatori è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'articolo 14 e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'ispettorato degli utilizzatori stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di attrezzature a pressione per i quali è stato notificato, l'ispettorato degli utilizzatori ha a sua disposizione:

a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguono i compiti che svolge in qualità di ispettorato degli utilizzatori dalle altre attività;

c) le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

7. L'ispettorato degli utilizzatori dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti e impianti occorrenti. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

a) una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;

b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;

c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e delle normative nazionali;

d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

8. È garantita l'imparzialità degli ispettorati degli utilizzatori, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità. Gli ispettorati degli utilizzatori non possono svolgere attività che possano pregiudicarne l'indipendenza di giudizio e l'integrità in relazione alle loro funzioni ispettive. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un ispettorato degli utilizzatori non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

9. Gli ispettorati degli utilizzatori sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità civile non sia assunta dal gruppo di cui fanno parte.

10. Il personale degli ispettorati degli utilizzatori è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 14 o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.

11. Gli ispettorati degli utilizzatori partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione di conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.

Art. 14-*ter (Affiliate e subappaltatori degli organismi di valutazione della conformità).* — 1. Un organismo notificato, un ispettorato degli utilizzatori o un'entità terza riconosciuta, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 13 o all'articolo 14-*bis* e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento.

2. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entità terze riconosciute si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.

3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.

4. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entità terze riconosciute mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 10, dell'articolo 11, dell'articolo 14 o dell'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3.

Art. 14-*quater (Domanda e procedura di notifica e modifiche delle notifiche).* — 1. L'organismo di valutazione della conformità stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero dello sviluppo economico.

2. La domanda di autorizzazione e di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e delle attrezzature a pressione per le quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 13 o all'articolo 14-*bis*.

3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 13 o all'articolo 14 e notifica tali organismi alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito i provvedimenti di autorizzazione rilasciati agli organismi di valutazione della conformità.

4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e le attrezzature a pressione, nonché la relativa attestazione di competenza.

5. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato, di un ispettorato degli utilizzatori o di un'entità terza riconosciuta solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato, un ispettorato degli utilizzatori o un'entità terza riconosciuta ai fini del presente decreto.

6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.

7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del relativo certificato di accreditamento o in altro modo è accertato che un organismo notificato o un'entità terza riconosciuta non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 13 o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello sviluppo economico, previa informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del relativo certificato di accreditamento o in altro modo è accertato che un ispettorato degli utilizzatori non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 14-*bis* o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello sviluppo economico, previa informazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.

8. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, dell'ispettorato degli utilizzatori o dell'entità terza riconosciuta, Il Ministero dello sviluppo economico, informato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e sulla base dei provvedimenti a tal fine assunti dall'organismo nazionale di accreditamento, prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato, da un altro ispettorato degli utilizzatori o da un'altra entità terza riconosciuta o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.

9. In relazione alla competenza della Commissione ad indagare su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato, di un ispettorato degli utilizzatori o di un'entità terza riconosciuta o sull'ottemperanza di un organismo notificato, di un ispettorato degli utilizzatori o di un'entità terza riconosciuta alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato, un ispettorato degli utilizzatori o un'entità terza riconosciuta non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica o riconoscimento, il Ministero dello sviluppo economico, informato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adotta le misure correttive necessarie relativamente al conseguente atto di esecuzione della Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica.

Art. 14-*quinquies (Obblighi operativi degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entità terze riconosciute e ricorsi contro le loro decisioni).* — 1. Gli organismi notificati, gli ispettorati degli utilizzatori e le entità terze riconosciute eseguono le valutazioni della conformità conformemente ai compiti di valutazione della conformità di cui agli articoli 10, 11 e 14 o all'allegato I, punti 3.1.2 e 3.1.3.

2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità dell'attrezzatura a pressione al presente decreto.

3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I, le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformità.

4. Un organismo di valutazione della conformità che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato o di un'approvazione riscontra che un'attrezzatura a pressione non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato.

5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo di valutazione della conformità limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.

6. Contro le decisioni degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori può essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita dall'organismo nazionale di accreditamento.

Art. 14-*sexies (Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati, degli ispettorati degli utilizzatori e delle entità terze riconosciute).* — 1. Gli organismi notificati, le entità terze riconosciute e gli ispettorati degli utilizzatori informano il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento:

a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;

b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica;

c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;

d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

2. Gli organismi notificati, le entità terze riconosciute e gli ispettorati degli utilizzatori forniscono agli altri organismi notificati a norma della direttiva attuata con il presente decreto, le cui attività di valutazione della conformità sono simili o coprono le stesse attrezzature a pressione, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

3. Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e coordinamento tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a norma della direttiva attuata con il presente decreto ed ai lavori del relativo gruppo settoriale o dei relativi gruppi settoriali di organismi notificati.»;

dd) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Marcatura* CE). — 1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

2. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile su ciascuna attrezzatura a pressione di cui all'articolo 3, comma 1, o sulla sua targhetta, e su ciascun insieme di cui all'articolo 3, comma 2, o sulla sua targhetta, per insiemi e attrezzatura che sono completi o in uno stato che consente la verifica finale descritta al punto 3.2 dell'allegato I. Qualora la natura dell'attrezzatura o dell'insieme non consente o non giustifica l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima è apposta sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

3. Non è necessario apporre la marcatura CE su ciascuna delle singole attrezzature a pressione che compongono un insieme. Le singole attrezzature a pressione recenti già la marcatura CE all'atto della loro incorporazione nell'insieme conservano tale marcatura.

4. La marcatura CE è apposta sull'attrezzatura a pressione o sull'insieme prima della loro immissione sul mercato.

5. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato qualora tale organismo interviene nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.

6. La marcatura CE e, se del caso, il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

7. Le autorità di vigilanza del mercato di cui all'articolo 8 di avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.»;

ee) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 *(Disciplina transitoria).* — 1. Resta consentita la messa in servizio di attrezzature a pressione e insiemi conformi alle disposizioni in vigore anteriormente alla data di prima applicazione della direttiva 97/23/CE, ed in particolare alle disposizione dell'abrogato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 5 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 6 giugno 1981, n. 154, purché immessi sul mercato fino al 29 maggio 2002.

2. È consentita la messa a disposizione sul mercato ovvero la messa in servizio di attrezzature a pressione o insiemi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 97/23/CE e conformi a tale direttiva e alle relative disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino al termine di vigenza della stessa, purché immessi sul mercato entro il 19 luglio 2016.

3. I certificati e le decisioni rilasciati entro il relativo termine di vigenza dagli organismi notificati a norma della direttiva 97/23/CE e delle disposizioni nazionali di attuazione vigenti fino a tale data sono validi a norma della direttiva 2014/68/UE e del presente decreto così come modificato in attuazione della stessa.»;

ff) gli allegati da I a III sono sostituiti dagli allegati da I a III di cui all'allegato *A* al presente decreto;

gg) gli allegati IV, V e VI sono abrogati;

hh) l'allegato VII è sostituito dall'allegato VII di cui all'allegato *B* al presente decreto.

Art. 2.

Altre modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93

1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 18, commi 1, lettera *a)*, e 3, le parole: «lire quindici milioni» e: «lire novanta milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro ottomila» e: «euro quarantottomila»;

b) all'articolo 18, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, le parole: «lire diciotto milioni» e: «lire trenta milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro diecimila» e: «euro sedicimila»;

c) agli articoli 16, commi 1 e 2, 17, comma 1, 18, comma 5, 19, comma 1, e 21, comma 2, le parole: «dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»;

d) all'articolo 19, comma 1, le parole: «della previdenza sociale» e: «della sanità» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «delle politiche sociali» e: «della salute»;

e) all'articolo 19, comma 1, le parole: «da emanare» e: «entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;

f) all'articolo 19 il comma 3 è abrogato;

g) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le tariffe per l'attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché i termini e le modalità di versamento delle medesime tariffe.»;

h) l'articolo 23 è abrogato.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Con l'eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *t)*, ferma restando la decorrenza disposta dall'articolo 49 della direttiva 2014/68/UE relativamente all'articolo 13 della medesima, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 19 luglio 2016.

2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.

3. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 97/23/CE, abrogata dalla direttiva 2014/68/UE, salvo quanto diversamente previsto in particolare nelle disposizioni transitorie, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI alla direttiva stessa.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

POLETTI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

LORENZIN, *Ministro della salute*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO *A*

(art. 1, comma 1, lettera ff)

«ALLEGATO I
(art. 4-*bis*, comma 1)

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

Osservazioni preliminari.

1. Gli obblighi definiti dai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione indicati nel presente allegato si applicano anche agli insiemi qualora esista un pericolo corrispondente.

2. I requisiti essenziali di sicurezza fissati dal presente decreto sono vincolanti. Gli obblighi derivanti dai requisiti essenziali di sicurezza si applicano soltanto quando sussistono i pericoli corrispondenti per le attrezzature a pressione considerate, se utilizzate alle condizioni ragionevolmente prevedibili dal fabbricante.

3. Il fabbricante ha l'obbligo di analizzare i pericoli e i rischi per individuare quelli connessi con la sua attrezzatura a causa della pressione e deve quindi progettarla e costruirla tenendo conto della sua analisi.

4. I requisiti essenziali di sicurezza vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che vanno conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.

1. Norme di carattere generale.

1.1. Le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

1.2. Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante applica i principi fissati in appresso nell'ordine qui indicato:

eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile;

applicazione delle opportune misure di protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati;

informazione degli utilizzatori circa pericoli residui, se del caso, e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l'installazione e/o l'utilizzazione.

1.3. Ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilità di un uso scorretto, l'attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo da eliminare rischi derivanti da tale uso o, se ciò non fosse possibile, deve essere munita di un'avvertenza adeguata che ne sconsigli l'uso scorretto.

2. Progettazione.

2.1. Norme di carattere generale.

Le attrezzature a pressione devono essere opportunamente progettate tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che consentono di garantirne la sicurezza per tutta la durata di vita prevista.

La progettazione comprende coefficienti di sicurezza appropriati basati su metodi generali che utilizzano margini di sicurezza adatti a prevenire in modo coerente qualsiasi tipo di alterazione.

2.2. Progettazione ai fini di una resistenza adeguata.

2.2.1. Le attrezzature a pressione devono essere progettate per carichi appropriati all'uso per esse previsto e per altre condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili. In particolare si terrà conto dei fattori seguenti:

pressione interna/esterna;

temperatura ambiente e di esercizio;

pressione statica e massa della sostanza contenuta alle condizioni di esercizio e durante le prove;

sollecitazioni dovute a traffico, vento, terremoti;

forze di reazione e momenti di reazione provocati da sostegni, collegamenti, tubazioni, ecc.;

corrosione ed erosione, fatica, ecc.;

decomposizione dei fluidi instabili.

È necessario tenere in considerazione le diverse sollecitazioni che possono verificarsi contemporaneamente, valutando le probabilità che esse avvengano allo stesso tempo.

2.2.2. La progettazione, ai fini di una resistenza adeguata deve essere basata su uno degli elementi seguenti:

in generale, su un metodo di calcolo, riportato al punto 2.2.3, integrato, se necessario, da un metodo di progettazione sperimentale riportato al punto 2.2.4;

su un metodo di progettazione sperimentale senza calcoli, riportato al punto 2.2.4, ove il prodotto della pressione massima ammissibile PS per il volume V sia inferiore a 6 000 bar·L o il prodotto PS·DN sia inferiore a 3 000 bar.

2.2.3. Metodo di calcolo.

a) Contenimento della pressione ed altri aspetti legati ai carichi.

Occorre limitare le sollecitazioni ammissibili delle attrezzature a pressione tenuto conto delle alterazioni ragionevolmente prevedibili in relazione alle condizioni di esercizio. A tal fine, è necessario applicare coefficienti di sicurezza che consentano di fugare del tutto le incertezze derivanti dalla fabbricazione, dalle condizioni concrete di uso, dalle sollecitazioni, dai modelli di calcolo, nonché dalle proprietà e dal comportamento dei materiali.

I metodi di calcolo devono fornire sufficienti margini di sicurezza in base, ove opportuno, alle prescrizioni del punto 7.

Tali disposizioni possono essere soddisfatte applicando uno dei seguenti metodi, a seconda dei casi, se necessario a titolo complementare o in combinazione:

progettazione mediante formule;

progettazione mediante analisi;

progettazione mediante meccanica della rottura.

b) Resistenza.

Al fine di determinare la resistenza dell'attrezzatura a pressione si deve ricorrere a idonei calcoli di progetto.

In particolare:

le pressioni di calcolo non devono essere inferiori alle pressioni massime ammissibili e devono tener conto della pressione statica e della pressione dinamica del fluido nonché della decomposizione dei fluidi instabili. Quando un recipiente è separato in scomparti distinti e singoli soggetti a pressione, la parete di divisione va progettata tenendo conto della pressione più elevata che si possa raggiungere in uno scomparto e della pressione minima possibile nello scomparto limitrofo;

le temperature di calcolo devono offrire idonei margini di sicurezza;

la progettazione deve tenere nel dovuto conto tutte le eventuali combinazioni di temperatura e di pressione che possono coincidere durante condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili per l'attrezzatura;

le sollecitazioni massime e le concentrazioni delle sollecitazioni di punta devono essere mantenute entro limiti di sicurezza;

nei calcoli per il contenimento della pressione si deve fare uso dei valori appropriati relativi alle proprietà dei materiali e basati su dati verificati, tenendo conto delle norme di cui al punto 4 nonché dei fattori di sicurezza

adeguati. A seconda dei casi, fra le caratteristiche dei materiali da considerare devono figurare:

limite di elasticità, 0,2% o 1%, a seconda dei casi, alla temperatura di calcolo;

resistenza alla trazione;

resistenza riferita al tempo, cioè resistenza allo scorrimento plastico;

dati relativi alla fatica;

modulo di Young (modulo di elasticità);

appropriato livello di sollecitazione plastica;

energia di flessione da urto;

resistenza alla rottura;

idonei coefficienti di giunzione, da applicare alle caratteristiche dei materiali e in funzione, ad esempio, del tipo di prove non distruttive, delle proprietà dei materiali assemblati e delle condizioni di esercizio previste;

la progettazione deve tenere opportunamente conto di tutti i meccanismi ragionevolmente prevedibili di deterioramento (per esempio corrosione, scorrimento, fatica) relativi all'uso previsto dell'attrezzatura. Nelle istruzioni di cui al punto 3.4 si deve richiamare l'attenzione sulle caratteristiche della progettazione che influiscono in modo determinante sulla longevità dell'attrezzatura, per esempio:

per quanto riguarda lo scorrimento: numero previsto di ore di esercizio alle temperature specificate,

per quanto riguarda la fatica: numero previsto di cicli ai livelli di sollecitazione specificati,

per quanto riguarda la corrosione: corrosione ammissibile prevista.

c) Stabilità.

Ove lo spessore determinato per via di calcolo desse una stabilità strutturale insufficiente, andranno adottate misure idonee per eliminare l'inconveniente, tenendo conto dei rischi legati al trasporto e alla movimentazione.

2.2.4. Metodo sperimentale di progettazione.

La progettazione dell'attrezzatura può essere completamente o parzialmente convalidata da un programma di prove da effettuare su un campione rappresentativo dell'attrezzatura o della categoria di attrezzature.

Prima dell'esecuzione delle prove occorre definire chiaramente il suddetto programma e aver ricevuto la relativa approvazione da parte dell'organismo notificato incaricato del modulo di valutazione della progettazione, laddove esso esista.

Il suddetto programma deve stabilire le condizioni in cui effettuare le prove e i criteri di approvazione e di rifiuto. I valori esatti delle principali dimensioni e delle caratteristiche dei materiali di costruzione delle attrezzature da collaudare devono essere determinati prima dell'esecuzione della prova.

Se del caso, durante le prove deve essere possibile osservare le aree critiche dell'attrezzatura a pressione per mezzo di strumenti adeguati che consentano di misurare le deformazioni e le sollecitazioni con sufficiente precisione.

Il programma di prove deve comprendere:

a) una prova di resistenza alla pressione intesa a verificare che, ad una pressione che garantisca un margine di sicurezza fissato in relazione alla pressione massima ammissibile, l'attrezzatura non presenti fuoriuscite significative né deformazioni superiori ad un certo limite.

Per l'esecuzione della prova la pressione va stabilita tenendo conto delle differenze tra i valori delle caratteristiche geometriche e dei materiali rilevati alle condizioni di esecuzione della prova e i valori ammessi per la progettazione, e deve altresì tener conto della differenza tra la temperatura di prova e quella di progetto;

b) in caso di rischio di scorrimento plastico o di fatica, prove appropriate stabilite in funzione delle condizioni di esercizio previste per l'attrezzatura in questione, ad esempio: durata di funzionamento a determinate temperature, numero di cicli a determinati livelli di sollecitazione;

c) se necessario, prove complementari relative ad altri fattori ambientali specifici di cui al punto 2.2.1 quali corrosione, aggressioni esterne.

2.3. Disposizioni a garanzia delle manovre e dell'esercizio in condizioni di sicurezza.

I sistemi di funzionamento delle attrezzature a pressione devono essere tali da escludere qualsiasi rischio ragionevolmente prevedibile derivante dal funzionamento. Se necessario, occorre prestare una particolare attenzione, a seconda del caso:

ai dispositivi di chiusura e di apertura;

agli scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza;

ai dispositivi che impediscono l'accesso fisico in presenza di pressione o di vuoto;

alla temperatura superficiale, in considerazione dell'uso previsto;

alla decomposizione dei fluidi instabili.

In particolare, le attrezzature a pressione con otturatori amovibili devono essere munite di un dispositivo automatico o manuale che permetta all'utilizzatore di accertarsi facilmente che l'apertura non presenti alcun rischio. Inoltre, quando questa apertura può essere azionata rapidamente, l'attrezzatura a pressione deve essere munita di un dispositivo che ne impedisca l'apertura fintantoché la pressione o la temperatura del fluido costituiscono un rischio.

2.4. Mezzi di ispezione.

a) L'attrezzatura a pressione deve essere progettata e costruita in modo tale che sia possibile effettuare tutte le ispezioni necessarie per garantirne la sicurezza.

b) Ove ciò sia necessario a garantirne la sicurezza permanente si devono predisporre mezzi per verificare le condizioni dell'attrezzatura a pressione al suo interno, quali aperture di accesso che consentano l'accesso fisico all'interno dell'attrezzatura in modo tale che si possa procedere alle opportune ispezioni in condizioni ergonomiche e di sicurezza.

c) Si possono predisporre altri mezzi che permettano di garantire lo stato di sicurezza dell'attrezzatura nei casi in cui:

essa sia troppo piccola per consentire l'accesso fisico al suo interno;

la sua apertura possa avere effetti negativi sull'interno;

sia dimostrato che la sostanza destinata ad esservi contenuta non è dannosa per il materiale di costruzione dell'attrezzatura a pressione e che non è ragionevolmente prevedibile alcun altro meccanismo di deterioramento.

2.5. Mezzi di scarico e di sfiato.

Ove occorra, vanno previsti mezzi adeguati per lo scarico e lo sfiato delle attrezzature a pressione al fine di:

evitare fenomeni dannosi come il colpo d'ariete, il cedimento strutturale sottovuoto, la corrosione e le reazioni chimiche incontrollate. Vanno tenute presenti tutte le fasi di funzionamento e di prova, in particolare le prove sotto pressione;

consentire le operazioni di pulizia, ispezione e manutenzione in condizioni di assoluta sicurezza.

2.6. Corrosione e altre aggressioni chimiche.

Ove occorra, va previsto un maggiore spessore o una protezione adeguata contro la corrosione o altre aggressioni chimiche tenendo conto del tipo di utilizzo previsto e ragionevolmente prevedibile.

2.7. Usura.

Ove sussista la possibilità di erosioni o di abrasioni di notevole entità, vanno prese misure adeguate per:

ridurre al minimo l'effetto con una progettazione adeguata, ad esempio aumentando lo spessore del materiale o prevedendo l'uso di incamiciature o di materiali di rivestimento;

consentire la sostituzione delle parti maggiormente colpite;

attirare l'attenzione, nelle istruzioni di cui al punto 3.4, sulle misure necessarie per un uso in condizioni permanenti di sicurezza.

2.8. Insiemi.

Gli insiemi di attrezzature devono essere progettati in modo che:

gli elementi da assemblare siano adatti e affidabili per l'applicazione prevista;

tutti i componenti siano correttamente integrati e adeguatamente collegati.

2.9. Disposizioni per il caricamento e lo scarico.

All'occorrenza, la progettazione delle attrezzature a pressione e l'installazione dei relativi accessori, ovvero le misure necessarie per la loro installazione, devono essere tali da garantire che esse vengano caricate e scaricate in condizioni di sicurezza, tenendo in particolare conto i seguenti rischi:

a) per il caricamento:

l'eccessivo caricamento o l'eccessiva pressurizzazione, con particolare riguardo al tasso di caricamento e alla pressione di vapore alla temperatura di riferimento;

l'instabilità delle attrezzature a pressione;

b) per lo scarico: la fuoriuscita incontrollata del fluido pressurizzato;

c) per il caricamento e lo scarico: collegamento e scollegamento insicuri.

2.10. Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili dell'attrezzatura a pressione.

Ove, in condizioni ragionevolmente prevedibili, è possibile che vengano superati i limiti ammissibili, l'attrezzatura a pressione viene dotata ovvero si provvede a che sia dotata di adeguati dispositivi di protezione, a meno che l'attrezzatura sia destinata ad essere protetta da altri dispositivi di protezione integrati nell'insieme.

Il dispositivo adeguato o la combinazione dei dispositivi adeguati sono determinati in funzione delle peculiarità dell'attrezzatura o dell'insieme di attrezzature e delle sue condizioni di funzionamento.

I dispositivi di protezione e le relative combinazioni comprendono:

a) gli accessori di sicurezza di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*;

b) a seconda dei casi, adeguati dispositivi di controllo quali indicatori o allarmi che consentano di mantenere l'attrezzatura sotto pressione entro i limiti ammissibili in modo automatico o manuale.

2.11. Accessori di sicurezza.

2.11.1. Gli accessori di sicurezza devono:

essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e adatti al loro uso previsto e da tener conto, se del caso, dei requisiti in materia di manutenzione e di prova dei dispositivi;

essere indipendenti da altre funzioni, a meno che la loro funzione di sicurezza non possa essere intaccata dalle altre funzioni;

essere conformi ai principi di progettazione appropriati per ottenere una protezione adeguata ed affidabile. Detti principi comprendono segnatamente un sistema «fail-safe», un sistema a ridondanza, la diversità e un sistema di autocontrollo.

2.11.2. Dispositivi di limitazione della pressione.

Tali dispositivi devono essere progettati in modo che la pressione non superi in permanenza la pressione massima ammissibile PS; è tuttavia di regola ammesso un picco di pressione di breve durata in base, ove opportuno, alle prescrizioni di cui al punto 7.3.

2.11.3. Dispositivi di controllo della temperatura.

Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta adeguato sotto il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione.

2.12. Incendio all'esterno.

Ove necessario, le attrezzature a pressione devono essere progettate e, ove occorra, dotate di accessori adeguati, ovvero si devono prendere misure adeguate per la loro installazione, al fine di rispondere ai requisiti in materia di limitazione dei danni in caso d'incendio di origine esterna, con particolare riguardo all'uso previsto dell'attrezzatura.

3. Fabbricazione.

3.1. Procedure di fabbricazione.

Mediante applicazione delle tecniche idonee e delle procedure opportune, il fabbricante deve garantire la corretta esecuzione delle istruzioni previste per le fasi di

progettazione, con particolare riguardo alle operazioni indicate di seguito.

3.1.1. Preparazione dei componenti.

La preparazione dei componenti (ad esempio formatura e smussatura) non deve provocare difetti o incrinature, né modificare le proprietà meccaniche che potrebbero avere effetti negativi per la sicurezza delle attrezzature a pressione.

3.1.2. Giunzioni permanenti.

Le giunzioni permanenti e le zone adiacenti devono essere esenti da difetti di superficie o interni tali da nuocere alla sicurezza delle attrezzature.

Le proprietà delle giunzioni permanenti devono soddisfare le proprietà minime indicate per i materiali che devono essere collegati a meno che altri valori di proprietà corrispondenti siano stati specificamente presi in considerazione nei calcoli di progettazione.

Per le attrezzature a pressione, le giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione dell'attrezzatura e le parti ad essa direttamente annesse devono essere realizzate da personale adeguatamente qualificato e secondo modalità operative adeguate.

L'approvazione delle modalità operative e del personale sono affidate per le attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV ad una terza parte competente che è, a scelta del fabbricante:

un organismo notificato;

un'entità terza riconosciuta da uno Stato membro come previsto all'art. 13.

Al fine di procedere a tali approvazioni, detta entità terza effettua o fa effettuare gli esami e le prove previsti nelle norme armonizzate appropriate o esami e prove equivalenti.

3.1.3. Prove non distruttive.

Per le attrezzature a pressione, le prove non distruttive delle giunzioni permanenti devono essere effettuate da personale adeguatamente qualificato. Per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV, il personale deve essere stato approvato da un'entità terza competente, riconosciuta da uno Stato membro, ai sensi dell'art. 13.

3.1.4. Trattamento termico.

Se vi è rischio che il processo di fabbricazione modifichi le proprietà dei materiali tanto da pregiudicare la sicurezza delle attrezzature a pressione, si deve applicare un trattamento termico adeguato nella opportuna fase di fabbricazione.

3.1.5. Rintracciabilità.

Devono essere stabilite e mantenute opportune procedure per identificare i materiali delle parti dell'attrezzatura che contribuiscono alla resistenza alla pressione con mezzi adeguati dal momento della ricezione, passando per la produzione, fino alla prova definitiva dell'attrezzatura a pressione costruita.

3.2. Verifica finale.

Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte alla verifica finale descritta qui di seguito.

3.2.1. Esame finale.

Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte ad un esame finale volto a verificare, *de visu* e tramite controllo della relativa documentazione, il rispetto dei requisiti del presente decreto. In tale ambito si possono prendere in considerazione le prove effettuate nel corso della fabbricazione. Nella misura necessaria a fini di sicurezza, l'esame finale viene effettuato all'interno e all'esterno di tutte le parti dell'attrezzatura, eventualmente durante il processo di fabbricazione (ad esempio, qualora l'attrezzatura non sia più ispezionabile all'atto dell'esame finale).

3.2.2. Prova.

La verifica finale delle attrezzature a pressione comprende una prova di resistenza alla pressione, di norma costituita da una prova a pressione idrostatica a una pressione almeno pari, ove opportuno, al valore fissato al punto 7.4.

Per le attrezzature della categoria I fabbricate in serie, detta prova può essere eseguita su base statistica.

Nei casi in cui la prova a pressione idrostatica risulti dannosa o non possa essere effettuata, si possono effettuare anche altre prove di comprovata validità. Prima di effettuare le prove diverse dalla prova a pressione idrostatica, si applicano misure integrative quali prove non distruttive o altri metodi di efficacia equivalente.

3.2.3. Esame dei dispositivi di sicurezza.

Per gli insiemi, la verifica finale prevede anche un esame degli accessori di sicurezza per verificare che siano pienamente rispettati i requisiti di cui al punto 2.10.

3.3. Marcatura e/o etichettatura.

Oltre alla marcatura CE di cui all'art. 15, e alle informazioni da fornire conformemente all'art. 4-*bis*, comma 6, e all'art. 4-*quater*, comma 3, sono fornite anche le informazioni indicate in appresso.

a) Per tutte le attrezzature a pressione:

anno di fabbricazione;

identificazione dell'attrezzatura a pressione secondo la sua natura: tipo, serie o numero di identificazione della partita, numero di fabbricazione;

limiti essenziali massimi e minimi ammissibili.

b) A seconda del tipo di attrezzatura a pressione, informazioni supplementari atte a garantire condizioni sicure di installazione, funzionamento o impiego e, ove occorra, di manutenzione e ispezione periodica, quali:

volume V dell'attrezzatura a pressione espressa in L;

dimensione nominale della tubazione DN;

pressione di prova PT applicata, espressa in bar, e data;

pressione a cui è tarato il dispositivo di sicurezza espressa in bar;

potenza dell'attrezzatura in kW;

tensione d'alimentazione in V (volts);

uso previsto;

rapporto di riempimento in kg/L;

massa di riempimento massima in kg;

tara espressa in kg;

gruppo di fluidi.

c) Ove occorra, mediante avvertenze fissate all'attrezzatura a pressione si dovrà attirare l'attenzione sugli impieghi non corretti posti in risalto dall'esperienza.

Le informazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* figurano sull'attrezzatura a pressione o su una targhetta saldamente fissata ad essa, ad eccezione dei seguenti casi:

se del caso, si può usare una opportuna documentazione per evitare la marcatura ripetuta di singoli elementi, come ad esempio componenti di tubazioni, destinati allo stesso insieme;

nel caso di attrezzature a pressione troppo piccole, ad esempio accessori, dette informazioni possono essere riportate su un'etichetta apposta sull'attrezzatura in questione;

per indicare la massa contenibile e per le avvertenze di cui alla lettera *c)* si possono utilizzare etichette o altri mezzi adeguati, purché essi rimangano leggibili per tutto il periodo di vita previsto.

3.4. Istruzioni operative.

a) Al momento della messa a disposizione sul mercato, le attrezzature a pressione devono essere accompagnate, ove pertinente, da un foglio illustrativo destinato all'utilizzatore, contenente tutte le informazioni utili ai fini della sicurezza per quanto riguarda:

il montaggio, compreso l'assemblaggio, delle varie attrezzature a pressione;

la messa in servizio;

l'impiego;

la manutenzione e le ispezioni da parte dell'utilizzatore.

b) Il foglio illustrativo deve riprendere le informazioni presenti nel contrassegno dell'attrezzatura a pressione a norma del punto 3.3, tranne l'identificazione della serie, e deve essere corredato, all'occorrenza, della documentazione tecnica nonché dei disegni e dei diagrammi necessari a una buona comprensione di tali istruzioni.

c) Ove occorra, il foglio illustrativo deve inoltre richiamare l'attenzione sui rischi di un uso scorretto, in base al punto 1.3, e sulle caratteristiche particolari della progettazione, in base al punto 2.2.3.

4. Materiali.

I materiali utilizzati per la costruzione di attrezzature a pressione devono essere adatti per tale applicazione durante la durata di vita prevista, a meno che non si preveda una sostituzione.

I materiali di saldatura e gli altri materiali di assemblaggio devono soddisfare in modo adeguato soltanto i corrispondenti requisiti dei punti 4.1, 4.2, lettera *a)*, e 4.3, primo comma, sia singolarmente che dopo la messa in opera.

4.1. I materiali delle parti pressurizzate:

a) devono avere caratteristiche adeguate a tutte le condizioni di prova e di esercizio ragionevolmente prevedibili, e soprattutto possedere duttilità e tenacità sufficienti; se del caso, le caratteristiche di questi materiali dovranno rispettare i requisiti del punto 7.5; inoltre, si dovrà procedere in particolare ad un'appropriata selezione dei materiali in modo da prevenire, se necessario, una frattura di fragilità; ove per motivi specifici si debba far ricorso ad un materiale fragile, devono essere previste idonee misure;

b) devono possedere una resistenza chimica sufficiente al fluido che sarà contenuto nell'attrezzatura a pressione; le proprietà chimiche e fisiche necessarie per la sicurezza operativa non devono essere influenzate in modo rilevante nel corso della durata di vita prevista dell'attrezzatura;

c) non devono subire in modo rilevante l'influenza dell'usura;

d) devono essere adatti alle procedure di trattamento previste;

e) devono essere selezionati in modo da evitare effetti negativi rilevanti in caso di assemblaggio di materiali diversi.

4.2. Il fabbricante dell'attrezzatura a pressione deve:

a) definire adeguatamente i valori necessari per i calcoli di progettazione di cui al punto 2.2.3 nonché le caratteristiche essenziali dei materiali e della loro utilizzazione, di cui al punto 4.1;

b) allegare alla documentazione tecnica gli elementi che attestano il rispetto delle prescrizioni del presente decreto riguardo ai materiali in una delle seguenti forme:

mediante l'utilizzazione di materiali in base alle norme armonizzate;

mediante l'utilizzazione dei materiali che hanno formato oggetto di un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione in base all'art. 11;

mediante una valutazione particolare dei materiali;

c) per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV, una valutazione particolare dello specifico materiale è effettuata dall'organismo notificato incaricato delle procedure di valutazione della conformità dell'attrezzatura a pressione.

4.3. Il fabbricante dell'attrezzatura deve prendere le opportune misure per accertarsi che il materiale impiegato sia conforme ai requisiti richiesti. In particolare, per tutti i materiali, il fabbricante deve fornire documenti che ne attestino la conformità ad un determinato requisito.

Per quanto riguarda le parti pressurizzate principali delle attrezzature delle categorie II, III e IV, tale attestato deve essere costituito da un certificato che prevede un controllo specifico sul prodotto.

Allorché un fabbricante di materiali ha un sistema di garanzia di qualità appropriato certificato da un organismo competente stabilito nell'Unione e che è stato oggetto di una valutazione specifica per i materiali, si presume che gli attestati da esso rilasciati assicurino la conformità ai corrispondenti requisiti del presente punto.

Requisiti particolari per attrezzature a pressione specifiche.

In aggiunta ai requisiti contemplati ai punti da 1 a 4, per i prodotti di cui ai punti 5 e 6 valgono i requisiti qui di seguito specificati.

5. Attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, di cui all'art. 3, comma 1.

Tra le suddette attrezzature figurano:

i generatori di vapore e di acqua surriscaldata di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, come le caldaie per vapore e acqua calda a focolare, i surriscaldatori e i risurriscaldatori, le caldaie a recupero calorico, le caldaie per l'incenerimento di rifiuti, le caldaie elettriche ad elettrodi o a immersione, le autoclavi a pressione, nonché i relativi accessori e, ove occorra, i relativi sistemi per il trattamento dell'acqua di alimentazione, i sistemi di alimentazione di combustibile;

gli apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, che utilizzano fluidi diversi dal vapore e dall'acqua surriscaldata di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, quali riscaldatori per le industrie chimiche e altre industrie affini e le attrezzature a pressione per la lavorazione dei prodotti alimentari.

Le suddette attrezzature a pressione devono essere calcolate, progettate e costruite in modo da evitare o ridurre i rischi di una perdita significativa di contenimento derivante da surriscaldamento. In particolare, a seconda dei casi si deve garantire che:

a) siano forniti adeguati dispositivi di protezione per limitare parametri di funzionamento quali l'immissione e lo smaltimento del calore e, se del caso, il livello del fluido onde evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento localizzato o generale;

b) se necessario, siano previsti punti di prelevamento onde valutare le proprietà del fluido per evitare rischi connessi con i depositi e/o la corrosione;

c) si prendano provvedimenti adeguati per eliminare i rischi di danni causati dai depositi;

d) si provveda a dissipare, in condizioni di sicurezza, il calore residuo dopo il disinserimento dell'attrezzatura;

e) si prevedano disposizioni per evitare un accumulo pericoloso di miscele infiammabili di sostanze combustibili e aria o un ritorno di fiamma.

6. Tubazioni descritte all'art. 3, comma 1, lettera c).

Il progetto e la costruzione delle tubazioni devono garantire che:

a) il rischio di sovrasollecitazioni causate da un gioco eccessivo o dalla formazione di forze eccessive a carico, ad esempio, di flange, giunzioni, soffietti o tubazioni flessibili, sia controllato mediante idonei mezzi di sostegno, vincolo, ancoraggio, allineamento e pretensione;

b) ove vi sia la possibilità che si formi condensa all'interno di tubi per fluidi gassosi, siano previsti sistemi di scarico e di rimozione dei depositi dalle zone più basse onde evitare colpi d'ariete o corrosione;

c) si presti debita attenzione ai possibili danni causati da turbolenze e vortici; in tal caso si applicano le disposizioni pertinenti del punto 2.7;

d) si presti adeguata attenzione al rischio di fatica derivante da vibrazioni nei tubi;

e) se le sostanze contenute nelle tubazioni sono fluidi appartenenti al gruppo 1, siano previsti mezzi adeguati per isolare i tubi di derivazione che presentano rischi notevoli a causa delle loro dimensioni;

f) venga ridotto al minimo il rischio di scarico involontario, segnando chiaramente sul lato fisso i punti di derivazione e indicando il fluido contenuto;

g) la posizione e il percorso delle tubazioni e delle condotte sotterranee siano indicati almeno nella documentazione tecnica onde facilitare le operazioni di manutenzione, ispezione o riparazione in condizioni di completa sicurezza.

7. Requisiti particolari, espressi in cifre, per attrezzature a pressione specifiche.

Sono di norma applicabili le disposizioni che seguono. Tuttavia, allorché non sono applicate, compresi i casi in cui il materiale non sia indicato specificamente e non siano applicate norme armonizzate, il fabbricante deve comprovare l'applicazione di disposizioni adeguate che consentano di ottenere un livello di sicurezza globale equivalente.

Le disposizioni previste dal presente punto integrano i requisiti essenziali di sicurezza di cui ai punti da 1 a 6 per le attrezzature a pressione alle quali sono applicati.

7.1. Sollecitazioni ammissibili.

7.1.1. Simboli:

$R_{e/t}$, limite di elasticità, indica il valore alla temperatura di calcolo, a seconda dei casi:

del limite massimo di scorrimento per un materiale che presenti un limite di scorrimento minimo e uno massimo;

del limite di elasticità convenzionale, pari all'1,0%, per l'acciaio austenitico e l'alluminio non legato;

del limite di elasticità convenzionale pari, negli altri casi, allo 0,2%;

$R_{m/20}$ indica il valore minimo della resistenza alla trazione a 20° C;

$R_{m/t}$ indica la resistenza alla trazione alla temperatura di calcolo.

7.1.2. A seconda del materiale impiegato, la sollecitazione generale ammissibile della membrana per carichi prevalentemente statici e per temperature situate fuori dalla gamma in cui i fenomeni di scorrimento sono significativi non deve essere superiore al più basso dei valori elencati in appresso:

per l'acciaio ferritico, compreso l'acciaio normalizzato (acciaio laminato), ed esclusi gli acciai a grani fini e gli acciai che hanno subito un trattamento termico speciale, 2/3 di $R_{e/t}$ e 5/12 di $R_{m/20}$;

per l'acciaio austenitico:

se l'allungamento dopo la rottura è superiore al 30%, 2/3 di $R_{e/t}$;

in via alternativa e se l'allungamento dopo la rottura è superiore al 35%, 5/6 di $R_{e/t}$ e 1/3 di $R_{m/t}$;

per l'acciaio fuso non legato o scarsamente legato, 10/19 di $R_{e/t}$ e 1/3 di $R_{m/20}$;

per l'alluminio, 2/3 di $R_{e/t}$;

per le leghe di alluminio che non possono essere temprate, 2/3 di $R_{e/t}$ e 5/12 di $R_{m/20}$.

7.2. Coefficienti di giunzione.

Per i giunti saldati il coefficiente di giunzione deve essere al massimo pari ai seguenti valori:

per le attrezzature sottoposte a prove distruttive e non distruttive che consentono di verificare l'inesistenza di difetti rilevanti: 1;

per le attrezzature sottoposte a prove non distruttive mediante sondaggio: 0,85;

per le attrezzature non sottoposte a prove non distruttive diverse da un'ispezione visiva: 0,7.

Ove occorra, si devono prendere in considerazione anche il tipo di sollecitazione e le proprietà meccaniche e tecnologiche del giunto.

7.3. Dispositivi di limitazione della pressione, specie per i recipienti a pressione.

Il picco temporaneo di pressione di cui al punto 2.11.2, deve essere limitato al 10% della pressione massima ammissibile.

7.4. Pressione di prova idrostatica.

Per i recipienti a pressione, la pressione di prova idrostatica di cui al punto 3.2.2 dev'essere almeno pari al più elevato dei due valori seguenti:

la pressione corrispondente al carico massimo che può sopportare l'attrezzatura in funzione, tenuto conto della pressione massima ammissibile e della temperatura massima ammissibile, moltiplicata per il coefficiente 1,25,

la pressione massima ammissibile, moltiplicata per il coefficiente 1,43.

7.5. Caratteristiche dei materiali.

Qualora non siano richiesti altri valori in base ad altri criteri da prendere in considerazione, per essere conforme al punto 4.1, lettera *a)*, un acciaio è considerato sufficientemente duttile se l'allungamento dopo la rottura, in una prova di trazione effettuata secondo un procedimento standard, è pari almeno al 14% e se l'energia di flessione da urto, misurata in provetta ISO V, è pari almeno a 27 J ad una temperatura al massimo pari a 20° C, ma non superiore alla temperatura minima di esercizio prevista.

ALLEGATO II
(art. 9, comma 1)

TABELLE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

1. Nelle tabelle i riferimenti alle diverse categorie di moduli sono i seguenti:

I	=	Modulo A
II	=	Moduli A2, D1, E1
III	=	Moduli B (tipo di progetto) + D, B (tipo di progetto) + F, B (tipo di produzione) + E, B (tipo di produzione) + C2, H
IV	=	Moduli B (tipo di produzione) + D, B (tipo di produzione) + F, G, H1

2. Gli accessori di sicurezza definiti all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, e oggetto dell'art. 3, comma 1, lettera *d)*, sono classificati nella categoria IV. Eccezionalmente, tuttavia, gli accessori di sicurezza fabbricati per attrezzature specifiche possono essere classificati nella stessa categoria dell'attrezzatura da proteggere.

3. Gli accessori a pressione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, e oggetto dell'art. 3, comma 1, lettera *d)*, sono classificati in base:

- alla pressione massima ammissibile PS;

- al volume proprio V o, a seconda dei casi, alla dimensione nominale DN;

- al gruppo di fluidi che sono destinati a contenere.

La tabella corrispondente per i recipienti o le tubazioni va utilizzata per precisare la categoria di valutazione della conformità.

Qualora il volume e la dimensione nominale siano considerati adeguati ai fini dell'applicazione del secondo trattino del primo capoverso, l'accessorio in questione è classificato nella categoria più elevata.

4. Le linee di demarcazione nelle tabelle di valutazione della conformità che seguono indicano il limite superiore per ciascuna categoria.

Tabella 1

Recipienti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), primo trattino

In via di eccezione, i recipienti destinati a contenere un gas instabile appartenente, secondo la tabella 1, alle categorie I o II, sono classificati nella categoria III.

Tabella 2

Recipienti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 1), secondo trattino

In via di eccezione, gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori sono classificati almeno nella categoria III.

Tabella 3

Recipienti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), primo trattino

Tabella 4

Recipienti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), secondo trattino

In via di eccezione, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, sono oggetto di un esame UE del tipo (modulo B - tipo di progetto) allo scopo di controllarne la conformità ai requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5, lettere *a)* e *d)*, dell'allegato I o di un sistema di garanzia della qualità totale (modulo H).

Tabella 5

Attrezzature a pressione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)

In via di eccezione, le pentole a pressione sono oggetto di un controllo della progettazione secondo una procedura di valutazione della conformità corrispondente ad almeno uno dei moduli della categoria III.

Tabella 6

Tubazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), primo trattino

In via di eccezione, le tubazioni destinate a contenere gas instabili appartenenti, secondo la tabella 6, alle categorie I o II sono classificate nella categoria III.

Tabella 7

Tubazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), secondo trattino

In via di eccezione, tutte le tubazioni contenenti fluidi ad una temperatura superiore a 350° C appartenenti, secondo la tabella 7, alla categoria II sono classificate nella categoria III.

Tabella 8

Tubazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), primo trattino

Tabella 9

Tubazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), secondo trattino

ALLEGATO III
(art. 4-*bis*, comma 2)

Procedure di valutazione della conformità.

Gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente allegato per le attrezzature a pressione si applicano anche agli insiemi.

1. Modulo A: (controllo interno della produzione).

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto.

2. Documentazione tecnica.

Il fabbricante prepara la documentazione tecnica.

Detta documentazione consente di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e include un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;

disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione;

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.;

le relazioni sulle prove effettuate.

3. Fabbricazione.

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell'attrezzatura a pressione alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti del presente decreto.

4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascuna attrezzatura a pressione che soddisfi i requisiti del presente decreto.

4.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello dell'attrezzatura a pressione che, insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'attrezzatura a pressione per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Rappresentante autorizzato.

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

2. Modulo A2: controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali.

1. Il controllo interno della produzione unito ai controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto.

2. Documentazione tecnica.

Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. Detta documentazione consente di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e include un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;

disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione;

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc., e

le relazioni sulle prove effettuate.

3. Fabbricazione.

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell'attrezzatura a pressione alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti del presente decreto che ad essa si applicano.

4. Verifica finale e controlli sulle attrezzature a pressione.

Il fabbricante effettua la verifica finale dell'attrezzatura a pressione, che viene controllata mediante visite senza preavviso da un organismo notificato scelto dal fabbricante.

L'organismo notificato effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali da esso determinati al fine di verificare la qualità dei controlli interni sull'attrezzatura a pressione, tenendo conto tra l'altro della complessità tecnologica dell'attrezzatura a pressione e del quantitativo prodotto.

Durante le visite senza preavviso, l'organismo notificato:

si accerta che il fabbricante svolga effettivamente la verifica finale in base al punto 3.2 dell'allegato I;

preleva, sul luogo di fabbricazione o di deposito, esemplari di attrezzature a pressione ai fini del controllo. L'organismo notificato valuta il numero di attrezzature da prelevare, nonché la necessità di effettuare o far effettuare su dette attrezzature a pressione la verifica finale, parzialmente o integralmente.

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione funzioni entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità dell'attrezzatura a pressione.

Qualora una o più attrezzature a pressione o un insieme o non risultino conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure.

Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascuna attrezzatura a pressione che soddisfi i requisiti applicabili del presente decreto.

5.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello dell'attrezzatura a pressione che, insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'attrezzatura a pressione per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Rappresentante autorizzato.

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

3. Modulo B: esame UE del tipo.

3.1. *Esame UE del tipo - tipo di produzione.*

1. L'esame UE del tipo - tipo di produzione: è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo notificato esamina il progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale attrezzatura a pressione rispetta le prescrizioni del presente decreto.

2. L'esame UE del tipo - tipo di produzione: consiste in una valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, unitamente all'esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, dell'attrezzatura a pressione finita.

3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;

disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione;

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.;

le relazioni sulle prove effettuate;

le informazioni relative alle prove previste nel quadro della fabbricazione;

le informazioni relative alle qualifiche o approvazioni richieste a norma dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I;

i campioni rappresentativi della produzione prevista.

Il campione può coprire più varianti di un'attrezzatura a pressione, purché le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza.

L'organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove:

la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

4. L'organismo notificato:

4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione nonché le procedure di fabbricazione.

In particolare, l'organismo notificato:

valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione e verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto 4.3 dell'allegato I;

approva le modalità operative di giunzione permanente dei pezzi dell'attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in precedenza in base al punto 3.1.2 dell'allegato I;

verifica che il personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi dell'attrezzatura a pressione e alle prove non distruttive sia qualificato o approvato, in base ai punti 3.1.2 o 3.1.3 dell'allegato I;

4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente alla documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati utilizzando altre specifiche tecniche pertinenti senza applicare le relative disposizioni di tali norme;

4.3. esegue gli esami opportuni e le prove necessarie per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;

4.4. esegue gli esami opportuni e le prove necessarie per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre specifiche tecniche pertinenti soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto;

4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.

5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte all'autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.

6. Se il tipo rispetta i requisiti del presente decreto, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione. Fatto salvo il punto 7, il certificato è valido per 10 anni rinnovabili e contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

Al certificato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.

Il certificato e i suoi allegati contengono tutte le informazioni pertinenti per consentire la valutazione della conformità delle attrezzature a pressione fabbricate al tipo esaminato e permettere il controllo delle attrezzature in funzione.

Se il tipo non soddisfa i requisiti del presente decreto ad esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto. È prevista una procedura di ricorso.

7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.

Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o sulle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione.

8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo - tipo di produzione, e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo - tipo di produzione, e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo - tipo di produzione, e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato.

10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la richiesta di cui al punto 3 e adempiere agli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

3.2. *Esame UE del tipo - tipo di progetto.*

1. L'esame UE del tipo - tipo di progetto, è la parte di una procedura di valutazione della conformità in cui l'organismo notificato esamina il progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione nonché verifica e attesta che tale progetto soddisfa i requisiti del presente decreto.

2. L'esame UE del tipo - tipo di progetto, consiste in una valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione, effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, senza l'esame di campioni.

Il metodo sperimentale di progettazione di cui al punto 2.2.4 dell'allegato I non può essere usato nell'ambito di questo modulo.

3. Il fabbricante presenta la domanda di esame UE del tipo - tipo di progetto, ad un solo organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;

disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione;

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare

i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.;

le informazioni relative alle qualifiche o approvazioni richieste a norma dei punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I;

la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

La domanda può riguardare più varianti di un'attrezzatura a pressione, purché le differenze tra le varianti non influiscano sul livello di sicurezza.

4. L'organismo notificato:

4.1. esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto.

In particolare, l'organismo notificato:

valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione;

approva le modalità operative di giunzione permanente dei pezzi dell'attrezzatura a pressione o verifica che siano state approvate in precedenza in base al punto 3.1.2 dell'allegato I;

4.2. effettua gli esami appropriati per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di applicare le soluzioni di cui alle relative norme armonizzate, tali norme siano state applicate correttamente;

4.3. effettua gli esami appropriati per verificare se, qualora non siano state applicate le soluzioni di cui alle relative norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto.

5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità del punto 4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.

6. Se il progetto rispetta i requisiti del presente decreto, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo - tipo di progetto. Fatto salvo il punto 7, il certificato è valido per 10 anni rinnovabili e contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del progetto approvato.

Al certificato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia.

Il certificato e i suoi allegati contengono tutte le informazioni pertinenti per consentire la valutazione della conformità delle attrezzature a pressione fabbricate al progetto esaminato e permettere il controllo delle attrezzature in funzione.

Se il progetto non soddisfa i requisiti applicabili del presente decreto, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo - tipo di progetto, e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il progetto approvato non è più conforme ai requisiti applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo ne informa il fabbricante.

Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo - tipo di progetto, di tutte le modifiche al progetto approvato che possano influire sulla conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o sulle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche richiedono un'ulteriore approvazione, sotto forma di un supplemento al certificato originario di esame UE del tipo - tipo di progetto.

8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo - tipo di progetto, e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo - tipo di progetto, e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati di esame UE del tipo - tipo di progetto, e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo - tipo di progetto, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo - tipo di progetto, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato.

10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la richiesta di cui al punto 3 e adempiere agli obblighi di cui ai punti 7 e 9, purché siano specificati nel mandato.

4. Modulo C2: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali.

1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove dell'attrezzatura a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che le attrezzature a pressione in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto ad esse applicabili.

2. Produzione.

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dell'attrezzatura a pressione al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili del presente decreto.

3. Verifica finale e controlli sulle attrezzature a pressione.

Un organismo notificato, scelto del fabbricante, effettua, o fa effettuare, controlli sul prodotto a intervalli casuali, stabiliti dall'organismo stesso, per verificare la qualità della verifica finale e dei controlli interni sulle attrezzature a pressione, tenuto conto tra l'altro della complessità tecnologica di tali prodotti e della quantità prodotta.

L'organismo modificato si accerta che il fabbricante svolga effettivamente la verifica finale in base al punto 3.2 dell'allegato I.

Si esamina un adeguato campione delle attrezzature a pressione finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate e/o prove equivalenti previste da altre specifiche tecniche, per controllare la conformità dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

L'organismo notificato valuta il numero di attrezzature da prelevare nonché la necessità di effettuare o far effettuare su dette attrezzature a pressione la verifica finale parzialmente o integralmente.

Laddove un campione non è conforme al livello di qualità accettabile, l'organismo adotta le opportune misure.

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione dell'attrezzatura a pressione funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità dell'attrezzatura a pressione.

Se le prove sono effettuate da un organismo notificato, durante il processo di fabbricazione il fabbricante appone, sotto la responsabilità di tale organismo, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singola attrezzatura a pressione o insieme conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.

4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per un modello dell'attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello dell'attrezzatura a pressione per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Rappresentante autorizzato.

Gli obblighi del fabbricante di cui al punto 4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

5. Modulo D: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione.

1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità nel processo di produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione o l'insieme interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili.

2. Produzione.

Il fabbricante adotta un sistema riconosciuto di qualità per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la prova dell'attrezzatura a pressione interessata, come specificato al punto 3, ed è soggetto a sorveglianza come specificato al punto 4.

3. Sistema di qualità.

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per l'attrezzatura a pressione in questione.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- tutte le informazioni pertinenti sul tipo di attrezzatura a pressione contemplato;
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- la documentazione tecnica relativa al tipo omologato e una copia del certificato di esame UE del tipo.

3.2. Il sistema di qualità garantisce che l'attrezzatura a pressione è conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti del presente decreto ad essa applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante costituiscono una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qua-

lità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dell'attrezzatura a pressione;

delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici corrispondenti che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo e nella garanzia della qualità, in particolare delle modalità operative di giunzione permanente dei pezzi approvate in base al punto 3.1.2 dell'allegato I;

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I, ecc., e

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.

Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità del prodotto a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni della valutazione e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una seconda valutazione.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. A fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

la documentazione relativa al sistema di qualità;

i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche è tale che si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori:

la categoria dell'attrezzatura a pressione;

i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;

la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione;

se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema;

modifiche significative nell'organizzazione, nelle strategie e nelle tecniche relative alla fabbricazione.

In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, prove sui prodotti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura a pressione conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello dell'attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui tale attrezzatura è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di prodotto per cui è stata compilata.

Una copia di tale dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

la documentazione di cui al punto 3.1;

le modifiche di cui al punto 3.5, e la relativa approvazione;

le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

8. Rappresentante autorizzato.

Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

6. Modulo D1: garanzia della qualità del processo di produzione.

1. La garanzia della qualità del processo di produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 7 nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto ad essa applicabili.

2. Documentazione tecnica.

Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. Detta documentazione consente di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e deve includere un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;

disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione;

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc., e

le relazioni sulle prove effettuate.

3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato.

4. Fabbricazione.

Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la produzione, l'ispezione del prodotto finito e le prove sull'attrezzatura a pressione interessata, secondo quanto specificato al punto 5, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 6.

5. Sistema di qualità.

5.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per l'attrezzatura a pressione interessata a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

tutte le informazioni utili sul tipo di attrezzatura a pressione previsto;

la documentazione relativa al sistema di qualità;

la documentazione tecnica di cui al punto 2.

5.2. Il sistema di qualità garantisce che le attrezzature a pressione siano conformi ai requisiti del presente decreto che ad esse si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dell'attrezzatura a pressione;

dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati, in particolare delle modalità operative di giunzione permanente dei pezzi, approvate in base al punto 3.1.2 dell'allegato I;

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi in base al punto 3.1.2 dell'allegato I, ecc.;

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità dei prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

5.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 5.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.

Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia delle attrezzature a pressione e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.

Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 2, per verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'attrezzatura a pressione a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

5.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

5.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 5.2 o se sia necessaria una seconda verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

6. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

6.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

6.2. A fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

la documentazione relativa al sistema di qualità;

la documentazione tecnica di cui al punto 2;

i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

6.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche è tale che si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.

6.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori:

la categoria dell'attrezzatura a pressione;

i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;

la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione;

se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema;

modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle tecniche relative alla fabbricazione.

In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, prove sul prodotto per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

7. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

7.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 5.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura a pressione conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

7.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di prodotto per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

8. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

la documentazione di cui al punto 5.1;

le modifiche di cui al punto 5.5;

le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 5.5, 6.3 e 6.4.

9. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente, o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa altresì gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

10. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3, 5.1, 5.5, 7 e 8 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

7. Modulo E: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione.

1. La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata è conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti del presente decreto ad essa applicabili.

2. Fabbricazione.

Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l'ispezione e le prove dei prodotti finiti come indicato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità.

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per le attrezzature a pressione in questione.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

- tutte le informazioni pertinenti sul tipo di attrezzatura a pressione contemplato;

- la documentazione relativa al sistema di qualità;

- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame UE del tipo.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto a essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;

degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I;

dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualità.

3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.

Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, quinto trattino, al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'attrezzatura a pressione a tali norme.

Esso notifica la decisione notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. A fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

la documentazione relativa al sistema di qualità;

la documentazione tecnica;

registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche è tale che si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante.

La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori:

la categoria dell'attrezzatura a pressione;

i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;

la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione;

se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema;

modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle tecniche relative alla fabbricazione.

In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, prove sul prodotto per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura a pressione conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di prodotto per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

la documentazione di cui al punto 3.1;

le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;

le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, 3.5, 4.3 e 4.4.

7. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

8. Rappresentante autorizzato.

Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

8. Modulo E1: garanzia della qualità dell'ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite.

1. La garanzia della qualità dell'ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 7 nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto ad essa applicabili.

2. Documentazione tecnica.

Il fabbricante prepara la documentazione tecnica. Detta documentazione consente di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e include un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;

disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione;

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc., e

le relazioni sulle prove effettuate.

3. Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato.

4. Fabbricazione.

Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l'ispezione e le prove dei prodotti finiti secondo come indicato nel punto 5 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 6.

5. Sistema di qualità.

5.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per le attrezzature a pressione in questione.

La domanda deve contenere:

il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

tutte le informazioni pertinenti sul tipo di attrezzatura a pressione contemplato;

la documentazione relativa al sistema di qualità;

la documentazione tecnica di cui al punto 2.

5.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità delle attrezzature a pressione alle prescrizioni del presente decreto ad esse applicabili.

Nel quadro del sistema di qualità ciascuna attrezzatura a pressione viene esaminata e su di essa vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o prove equivalenti, in particolare la verifica finale di cui al punto 3.2 dell'allegato I, per verificarne la conformità ai requisiti del presente decreto ad essa applicabili.

Tutti criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità delle attrezzature a pressione;

delle modalità operative di giunzione permanente dei pezzi approvate in base al punto 3.1.2 dell'allegato I;

degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle del personale addetto al montaggio permanente dei pezzi in base al punto 3.1.2 dell'allegato I;

dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualità.

5.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 5.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo incaricato delle ispezioni deve comprendere almeno un membro con esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto e che conosce le prescrizioni del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.

Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 2, al fine di verificare la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'attrezzatura a pressione a tali norme.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni della valutazione e la motivazione circostanziata della decisione.

5.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

5.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 5.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

6. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

6.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

6.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

la documentazione relativa al sistema di qualità;

la documentazione tecnica di cui al punto 2;

i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

6.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche è tale che si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.

6.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori:

la categoria dell'attrezzatura;

i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;

la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione;

se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema;

modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle tecniche relative alla fabbricazione.

In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, prove sul prodotto per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

7. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

7.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 5.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura a pressione conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

7.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello dell'attrezzatura a pressione per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

8. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

la documentazione di cui al punto 5.1;

le modifiche di cui al punto 5.5 e la relativa approvazione;

le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 5.3, 5.5, 6.3 e 6.4.

9. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

10. Rappresentante autorizzato.

Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3, 5.1, 5.5, 7 e 8 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

9. Modulo F: conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione.

1. La conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione è la parte della procedura con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che le attrezzature a pressione interessate cui sono state applicate le disposizioni del punto 3 sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto che ad esse si applicano.

2. Fabbricazione.

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei prodotti fabbricati al tipo omologato oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto che ad essi si applicano.

3. Verifica.

L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua gli esami e le prove del caso per verificare la conformità dell'attrezzatura a pressione al tipo omologato oggetto del certificato di esame UE e ai pertinenti requisiti del presente decreto.

Gli esami e le prove atti a verificare la conformità dell'apparecchiatura a pressione ai requisiti pertinenti sono effettuati mediante esame e prova di ogni singolo prodotto secondo quanto stabilito al punto 4.

4. Verifica della conformità mediante esame e prova di ogni attrezzatura a pressione.

4.1. Tutte le attrezzature a pressione vengono esaminate singolarmente e su di esse vengono effettuate opportune prove, in base alle relative norme armonizzate o prove equivalenti per verificarne la conformità al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai pertinenti requisiti del presente decreto. In assenza di tali norme armonizzate l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare.

In particolare, l'organismo notificato:

verifica che il personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive sia qualificato o approvato, in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I;

verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto 4.3 dell'allegato I;

effettua o fa effettuare l'ispezione finale e la prova di cui al punto 3.2 dell'allegato I ed esamina, se necessario, i dispositivi di sicurezza.

4.2. L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità relativo agli esami e alle prove effettuati e appone, o fa apporre, sotto la sua responsabilità, il suo numero di identificazione su ciascuna attrezzatura a pressione approvata.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità a fini d'ispezione per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura a pressione conforme al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello dell'attrezzatura a pressione per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Previo accordo dell'organismo notificato di cui al punto 3 e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può inoltre apporre sulle attrezzature a pressione il numero d'identificazione di tale organismo.

6. Previo accordo dell'organismo notificato e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può apporre sulle attrezzature a pressione il numero d'identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbricazione.

7. Rappresentante autorizzato.

Gli obblighi del fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. Un rappresentante autorizzato non può adempiere gli obblighi spettanti al fabbricante di cui al punto 2.

10. Modulo G: conformità basata sulla verifica dell'unità.

1. La conformità basata sulla verifica dell'unità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 5 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata, alla quale sono state applicate le disposizioni di cui al punto 4, è conforme ai requisiti del presente decreto ad essa applicabili.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell'organismo notificato di cui al punto 4.

La documentazione permette di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione.

La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;

disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione;

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.;

le relazioni sulle prove effettuate;

gli elementi appropriati relativi all'approvazione dei processi di fabbricazione e di prova, nonché alle qualifiche o all'approvazione del personale ad essi preposto in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I.

Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle pertinenti autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato.

3. Produzione.

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

4. Verifica.

L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o prove equivalenti previste in altre specifiche tecniche, per verificare la conformità dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili del presente decreto. In mancanza di tali norme armonizzate l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare applicando altre specifiche tecniche.

In particolare, l'organismo notificato:

esamina la documentazione tecnica riguardante la progettazione e i processi di fabbricazione;

valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle norme armonizzate applicabili ovvero a un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione e verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto 4.3 dell'allegato I;

approva le modalità operative della giunzione permanente dei pezzi o verifica che siano state autorizzate in precedenza, in base al punto 3.1.2 dell'allegato I;

verifica le qualifiche o le approvazioni richieste ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I;

procede all'esame finale di cui al punto 3.2.1 dell'allegato I, effettua o fa effettuare la prova di cui al punto 3.2.2 dell'allegato I ed esamina, se necessario, i dispositivi di sicurezza.

L'organismo notificato rilascia un certificato di conformità riguardo agli esami e alle prove effettuate e appone, o fa apporre sotto la sua responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni attrezzatura a pressione approvata. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali i certificati di conformità per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 4, il numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singola attrezzatura a pressione conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione di conformità UE e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica l'attrezzatura a pressione per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Rappresentante autorizzato.

Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 2 e 5 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

11. Modulo H: conformità basata sulla garanzia totale di qualità.

1. La conformità basata sulla garanzia totale di qualità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5, e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto ad essa applicabili.

2. Fabbricazione.

Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, dell'ispezione del prodotto finito e delle prove dell'attrezzatura a pressione, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità.

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per le attrezzature a pressione interessate.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

- la documentazione tecnica per un modello di ciascun tipo di attrezzatura a pressione che intende fabbricare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;

- disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione;

- un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

- i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.;

- le relazioni sulle prove effettuate;

- la documentazione relativa al sistema di qualità;

- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità delle attrezzature a pressione ai requisiti applicabili del presente decreto.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità del prodotto;

delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto che si applicano alle attrezzature a pressione;

delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione delle attrezzature a pressione corrispondenti al tipo in questione, in particolare per quanto riguarda i materiali, in base al punto 4 dell'allegato I;

dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati, in particolare le modalità operative di giunzione permanente dei pezzi approvati in base al punto 3.1.2 dell'allegato I;

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I, ecc.;

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate.

Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia relativa alle attrezzature a pressione in questione e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.

Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, secondo trattino, verifica la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'attrezzatura a pressione a tali norme.

La decisione è notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

L'organismo notificato notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere, a fini della valutazione, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

la documentazione relativa al sistema di qualità;

i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;

i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

4.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. La frequenza delle verifiche ispettive periodiche è tale che si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante.

La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori:

la categoria dell'attrezzatura;

i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;

la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione;

se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema;

modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle tecniche relative alla fabbricazione.

In occasione di tali visite, l'organismo notificato può, se necessario, svolgere o far svolgere prove sul prodotto, per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

5.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo a ogni singola attrezzatura a pressione conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

5.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello dell'attrezzatura a pressione per cui è stata compilata.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

la documentazione tecnica di cui al punto 3.1;

la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 3.1;

le modifiche di cui al punto 3.4, e la relativa approvazione;

le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.3, 3,4, 4.3 e 4.4.

7. Ogni organismo notificato informa le sue autorità di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate e, periodicamente o su richiesta, mette a loro disposizione l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità respinte, sospese o altrimenti sottoposte a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o ritirate e, a richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

8. Rappresentante autorizzato.

Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

12. Modulo H1: conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione.

1. La conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 6 nonché si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l'attrezzatura a pressione interessata soddisfa i requisiti del presente decreto ad essa applicabili.

2. Fabbricazione.

Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione del prodotto finito e le prove sui prodotti interessati secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 5. L'adeguatezza del progetto tecnico dell'attrezzatura a pressione è stata oggetto di esame a norma delle disposizioni del punto 4.

3. Sistema di qualità.

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per le attrezzature a pressione interessate.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

- la documentazione tecnica per un modello di ciascun tipo di attrezzatura a pressione che intende fabbricare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;

- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione;

- un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

- i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.;

- le relazioni sulle prove effettuate;

- la documentazione relativa al sistema di qualità;

- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato.

3.2. Il sistema di qualità garantisce la conformità delle attrezzature a pressione ai requisiti della direttiva attuata con il presente decreto ad esse applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Essa deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;

delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate non siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto che si applicano alle attrezzature a pressione;

delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici per la progettazione delle attrezzature a pressione corrispondenti al tipo in questione, in particolare per quanto riguarda i materiali, in base al punto 4 dell'allegato I;

dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati, in particolare le modalità operative di giunzione permanente dei pezzi approvati in base al punto 3.1.2 dell'allegato I;

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche o sull'approvazione del personale interessato, in particolare quelle del personale addetto alla giunzione permanente dei pezzi e alle prove non distruttive, in base ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I;

dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2.

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Oltre all'esperienza con i sistemi di gestione della qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia delle attrezzature a pressione in questione e conoscere le prescrizioni applicabili del presente decreto. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante.

Il gruppo incaricato della valutazione esamina la documentazione tecnica di cui al punto 3.1, secondo trattino, verifica la capacità del fabbricante di individuare le prescrizioni applicabili del presente decreto e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dell'attrezzatura a pressione a tali norme.

La decisione è notificata al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato.

La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

3.5. Il fabbricante deve tenere informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.6. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tali autorità l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti sottoposte a restrizioni e, su richiesta, delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.

4. Esame del progetto.

4.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato di cui al punto 3.1 una domanda di esame del progetto per ciascuna attrezzatura a pressione non sottoposta a un precedente esame del progetto.

4.2. La domanda consente di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione, nonché di accertare la conformità ai requisiti del presente decreto che ad essa si applicano. La domanda deve contenere:

il nome e l'indirizzo del fabbricante;

una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

la documentazione tecnica. Detta documentazione consente di valutare la conformità dell'attrezzatura a pressione ai requisiti pertinenti e include un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. Essa precisa i requisiti applicabili e comprende, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto e il funzionamento dell'attrezzatura a pressione. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

una descrizione generale dell'attrezzatura a pressione;

disegni di progettazione e fabbricazione nonché diagrammi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;

le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento dell'attrezzatura a pressione;

un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;

risultati dei calcoli di progettazione, degli esami effettuati, ecc., e

le relazioni sulle prove effettuate;

la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

4.3. L'organismo notificato esamina la domanda e, qualora il progetto sia conforme ai requisiti del presente decreto applicabili alle attrezzature a pressione, rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del progetto. Tale certificato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per identificare il progetto approvato. Il certificato può comprendere uno o più allegati.

Il certificato e gli allegati contengono tutte le informazioni pertinenti per consentire la valutazione della conformità dei prodotti fabbricati al progetto esaminato nonché, se del caso, il controllo del prodotto in funzione.

Se il progetto non soddisfa i requisiti applicabili del presente decreto, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare il certificato di esame del progetto e ne informa il richiedente, motivando dettagliatamente tale rifiuto.

4.4. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il progetto approvato non è più conforme ai requisiti applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo ne informa il fabbricante.

Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del progetto di qualsiasi modifica del progetto approvato che possa pregiudicare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o le condizioni di validità del certificato. Tali modifiche richiedono un'ulteriore approvazione, sotto forma di un supplemento del certificato di esame UE originale del progetto, da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato.

4.5. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del progetto e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione delle autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del progetto e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati di esame UE del progetto e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato.

L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del progetto, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

4.6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del progetto, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato.

5. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

5.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

5.2. Ai fini della valutazione il fabbricante consente all'organismo notificato l'accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposito e gli fornisce ogni utile informazione, in particolare:

la documentazione relativa al sistema di qualità;

i registri riguardanti la qualità previsti dalla sezione del sistema di qualità relativa alla progettazione, ad esempio, risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;

i registri riguardanti la qualità previsti dalla sezione del sistema di qualità relativa alla fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

5.3. L'organismo notificato deve svolgere controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi. La frequenza dei controlli periodici è tale che si procede a una rivalutazione completa ogni tre anni.

5.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante.

La necessità di queste visite aggiuntive e la loro frequenza sono determinate in base a un sistema di controllo sulle visite gestito dall'organismo notificato. In particolare nel sistema di controllo sulle visite sono presi in considerazione i seguenti fattori:

la categoria dell'attrezzatura;

i risultati delle visite di sorveglianza precedenti;

la necessità di garantire il controllo delle misure di correzione;

se del caso, le condizioni speciali connesse con l'approvazione del sistema;

modifiche significative nell'organizzazione, nelle misure o nelle tecniche relative alla fabbricazione.

In occasione di tali visite, l'organismo notificato può, se necessario, svolgere o far svolgere prove sul prodotto, per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5.5. Particolare sorveglianza della verifica finale.

La verifica finale di cui all'allegato I, punto 3.2, si svolge secondo criteri di ancor più severa sorveglianza in forma di visite senza preavviso da parte dell'organismo notificato. Durante tali visite, l'organismo notificato procede a esami sulle attrezzature a pressione.

L'organismo trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, un verbale delle prove.

6. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

6.1. Il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo su ogni singola attrezzatura a pressione conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

6.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di attrezzatura a pressione e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui l'attrezzatura a pressione è stata immessa sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di attrezzatura a pressione per cui è stata compilata e indica il numero del certificato di esame del progetto.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

7. Il fabbricante, per dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato dell'attrezzatura a pressione, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

la documentazione relativa al sistema di qualità di cui al punto 3.1;

le modifiche di cui al punto 3.5 e la relativa approvazione;

le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 5.3 e 5.4.

8. Rappresentante autorizzato.

Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la domanda di cui ai punti 4.1 e 4.2 e adempiere agli obblighi di cui ai punti 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 e 7, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.».

ALLEGATO *B*

(art. 1, comma 1, lettera hh)

«ALLEGATO VII
(art. 5, comma 4)

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
(n. XXXX) (1)**

1. Attrezzatura a pressione o insieme (numero di prodotto, di tipo, di lotto, o di serie):

2. Nome e indirizzo del fabbricante e, laddove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme che ne consenta la rintracciabilità. Essa può comprendere un'immagine, laddove necessario per l'identificazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme):

descrizione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme;

procedura di valutazione di conformità utilizzata;

per gli insiemi, descrizione delle attrezzature a pressione che li compongono, nonché delle procedure di valutazione di conformità utilizzate.

5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

7. Eventualmente, il nome, l'indirizzo e il numero dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione di conformità e il numero del certificato rilasciato, nonché

un riferimento al certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, certificato di esame UE del tipo, tipo di progetto, certificato di esame UE del progetto o certificato di conformità.

8. Informazioni supplementari:

firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):

(eventualmente, identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato).

(1) L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita:

«*Capo III*
POTESTÀ NORMATIVA DEL GOVERNO

Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— La direttiva 2014/68/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189.

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3 , così recita:

«Art. 31 *(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea)*. — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Art. 32 *(Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art. 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Il testo dell'art. 1 e dell'allegato *B* della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea) - Legge di delegazione europea 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2015, n. 176 , così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati *A* e *B* alla presente legge.

2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati *A* e *B* nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».

«ALLEGATO *B*
(art. 1, comma 1)

1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 27 agosto 2012);

2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);

3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,

paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1° luglio 2016);

4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4 settembre 2015);

5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (termine di recepimento 27 novembre 2016);

6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);

7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di recepimento 28 novembre 2015);

8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (termine di recepimento 18 gennaio 2016);

9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);

10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 gennaio 2016);

11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di recepimento 1° luglio 2015);

12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 2018);

13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21 marzo 2016);

14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di recepimento 1° giugno 2015);

15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);

22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (termine di recepimento 30 settembre 2016);

23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);

24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (termine di recepimento 1°gennaio 2016);

25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2015);

26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (termine di recepimento 21 maggio 2018);

27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);

28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (termine di recepimento 16 maggio 2017);

29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12 giugno 2016);

30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (termine di recepimento 21 maggio 2016);

31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre 2018);

32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);

33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine di recepimento 3 luglio 2016);

34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);

35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine di recepimento 31 dicembre 2014);

36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);

37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (termine di recepimento 1°gennaio 2016);

38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);

39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento 24 giugno 2015);

40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio 2016);

41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29 novembre 2016);

42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (termine di recepimento 18 giugno 2016);

43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);

44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014, che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);

46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo (termine di recepimento 18 settembre 2016);

47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (termine di recepimento 18 marzo 2016);

48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine di recepimento 18 novembre 2016);

49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6 dicembre 2016);

50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);

51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);

52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre 2015);

53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (termine di recepimento 31 dicembre 2016);

54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile 2016);

55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza termine di recepimento);

56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6 maggio 2015).».

— Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2000, n. 91, supplemento ordinario.

— Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (citato nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 1 *(Campo di applicazione e definizioni)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) "attrezzature a pressione": i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili;

b) "recipiente": un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al punto di accoppiamento con altre attrezzature. Un recipiente può essere composto di uno o più *scomparti*;

c) "tubazioni": i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione. Le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotte, accessori, giunti di dilatazione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione. Gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni;

d) "accessori di sicurezza": i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili. Essi comprendono:

1) i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, aste pieghevoli, dispositivi di sicurezza pilotati per lo scarico della pressione (CSPRS);

2) i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono e disattivano l'attrezzatura, come pressostati, termostati, interruttori di livello del fluido e i dispositivi di "misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR)";

e) "accessori a pressione": i dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione;

f) "insiemi": varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale;

g) "pressione": la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire pressione relativa; il vuoto e di conseguenza indicato con un valore negativo;

h) "pressione massima ammissibile (PS)": la pressione massima per la quale l'attrezzatura è progettata, specificata dal fabbricante. Essa è definita nel punto, specificato dal fabbricante, in cui sono collegati gli organi di protezione o di sicurezza della parte superiore dell'attrezzatura o, se non idoneo, in qualsiasi altro punto specificato;

i) "temperatura minima/massima ammissibile (TS)": le temperature minime/massime per le quali l'attrezzatura è progettata, specificate dal fabbricante;

l) "volume (V)": il volume interno di un recipiente, compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti;

m) "dimensione nominale (DN)": la designazione numerica, contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero, della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazione diversi dai componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura. Il numero è arrotondato per fini di riferimento e non è in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione;

n) "fluidi": i gas, i liquidi e i vapori allo stato puro nonché le loro miscele. Un fluido può contenere una sospensione di solidi;

o) "giunzioni permanenti": le giunzioni che possono essere disgiunte solo con metodi distruttivi;

p) "approvazione europea di materiali": il documento tecnico, rilasciato ai sensi dell'art. 11, che definisce le caratteristiche dei materiali destinati ad un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a pressione, che non hanno formato oggetto di una norma armonizzata;

p-bis*) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di attrezzature a pressione o di insiemi per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;*

q) *"immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di attrezzature a pressione o di insiemi;*

r) *"messa in servizio": la prima utilizzazione di un'attrezzatura a pressione o di un insieme da parte del suo utilizzatore;*

s) *"fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione o un insieme, o che fa progettare o fabbricare tale attrezzatura o tale insieme, e li commercializza con il proprio nome o marchio commerciale o li utilizza a fini propri;*

s-bis*) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;*

s-ter*) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione attrezzature a pressione o insiemi originari di un Paese terzo;*

s-quater*) "distributore": la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione o insiemi;*

s-quinquies*) "operatori economici": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;*

s-sexies*) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che le attrezzature a pressione o gli insiemi devono soddisfare;*

s-septies*) "norma armonizzata": la norma armonizzata di cui all'art. 2, punto 1, lettera* c)*, del regolamento (UE) n. 1025/2012;*

s-octies*) "accreditamento": accreditamento quale definito all'art. 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;*

s-nonies*) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all'art. 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;*

s-decies*) "valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi alle attrezzature a pressione o agli insiemi;*

s-undecies*) "organismo di valutazione della conformità": un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;*

s-duodecies*) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di attrezzature a pressione o di insiemi già messi a disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori;*

s-terdecies*) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione o di insiemi presenti nella catena di fornitura;*

s-quaterdecies*) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'attrezzatura a pressione o l'insieme è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;*

s-quinquiesdecies*) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;*

t) "entità terza riconosciuta": il soggetto riconosciuto a norma dell'art. 13, distinto dall'organismo notificato di cui all'art. 12, che, in alternativa a quest'ultimo, può essere preposto specificatamente alla valutazione delle giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione delle attrezzature, ovvero alla valutazione delle prove non distruttive, in conformità a quanto previsto dall'allegato 1, rispettivamente ai punti 3.1.2 e 3.1.3;

u) "ispettorato degli utilizzatori": il soggetto designato a norma dell'art. 14 per lo svolgimento delle procedure per la valutazione di conformità, di cui ai *moduli A2, C2,* F e G dell'allegato III, esclusivamente con riferimento ad attrezzature e insiemi impiegati negli impianti gestiti dal gruppo di cui fa parte l'ispettorato.

3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

a) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta;

b) le reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature, nonché canalizzazioni per acqua motrice come condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici ed i relativi accessori specifici;

c) *i recipienti semplici a pressione di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e successive modificazioni;*

d) *gli aerosol di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modificazioni;*

e) *le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nei seguenti atti giuridici:*

1) decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla Gazzetta Ufficiale *n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;*

2) regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'omologazione dei veicoli agricoli e forestali;

3) regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;

f) *le attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I a norma dell'art. 9 del presente decreto e contemplate da una delle seguenti disposizioni:*

1) decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, relativo alle macchine;

2) decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modificazioni, relativo agli ascensori;

3) legge 18 ottobre 1977, n. 791, e successivi decreti attuativi in materia di materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;

4) decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni, in materia di dispositivi medici;

5) legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, in materia di apparecchi a gas;

6) decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

g) *le armi, le munizioni e il materiale bellico, le attrezzature e gli insiemi appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine pubblico, nonché tutti gli altri prodotti destinati a fini specificamente militari di cui all'art. 346, paragrafo 1, lettera* b), *del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;*

h) le attrezzature progettate specificatamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni di radioattività;

i) le attrezzature per il controllo dei pozzi nell'industria dell'esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere o controllare la pressione del pozzo. Sono compresi la testa pozzo, gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro attrezzature a monte;

l) le attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o da altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali:

1) i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna;

2) le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori;

m) gli altiforni, compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell'aria calda, di estrazione delle polveri e dispositivi di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti per la riduzione diretta, compreso il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non ferrosi;

n) gli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti;

o) gli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione quali cavi elettrici e telefonici;

p) le navi, i razzi, gli aeromobili o le unità mobili "off-shore" nonché le attrezzature espressamente destinate ad essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione;

q) le attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d'aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione analoghe;

r) i silenziatori di scarico e di immissione;

s) le bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale;

t) i recipienti destinati al trasporto ed alla distribuzione di bevande con un PS-V non superiore a 500 bar L e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar;

u) *le attrezzature contemplate dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, relativo al trasporto di merci pericolose, dal decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, in materia di attrezzature a pressione trasportabili, e le attrezzature contemplate dal Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG) cui è stata data esecuzione con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 ottobre 1995, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1995, e dalla Convenzione internazionale per l'aviazione civile(ICAO) approvata con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616;*

v) i termosifoni e i tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda;

z) i recipienti destinati a contenere liquidi con una pressione gassosa al di sopra del liquido non superiore a 0,5 bar.».

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3 *(Requisiti tecnici particolari)*. — 1. Le attrezzature a pressione indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, classificate in conformità a quanto previsto dall'art. 9 e dall'allegato II, devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti nell'allegato I secondo le seguenti modalità:

a) recipienti, ad eccezione di quelli di cui alla lettera *b)*, destinati a contenere:

1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar) entro i seguenti limiti:

per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS-V e superiore a 25 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 200 bar (allegato II, tabella 1);

per i fluidi del gruppo 2, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS-V è superiore a 50 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar, nonché per tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori (allegato II, tabella 2);

2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar), entro i seguenti limiti:

per i fluidi del gruppo 1, quando il volume è superiore a un litro e il prodotto PS-V è superiore a 200 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 500 bar (allegato II, tabella 3);

per i fluidi del gruppo 2, quando la pressione PS è superiore a 10 bar e il prodotto PS-V è superiore a 10000 bar-L, nonché quando la pressione PS è superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 4);

b) attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110° C, quando il volume è superiore a 2 litri, nonché tutte le pentole a pressione (allegato II, tabella 5);

c) tubazioni destinate a contenere:

1) gas, gas liquefatti, gas disciolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:

per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 (allegato II, tabella 6);

per i fluidi del gruppo 2, quando la DN è superiore a 32 e il prodotto PS-DN è superiore a 1000 bar (allegato II, tabella 7);

2) liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1013 mbar), entro i seguenti limiti:

per i fluidi del gruppo 1, quando la DN è superiore a 25 e il prodotto PS-DN è superiore a 2000 bar (allegato II, tabella 8);

per i fluidi del gruppo 2, quando il PS è superiore a 10 bar, la DN è superiore a 200 e il prodotto PS-DN è superiore a 5000 bar (allegato II, tabella 9);

d) accessori di sicurezza e accessori a pressione destinati ad attrezzature di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, anche quando tali attrezzature sono inserite in un insieme.

2. Gli insiemi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *f)*, comprendenti almeno un'attrezzatura a pressione di cui al comma 1 e di seguito indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell'allegato I, qualora abbiano le seguenti caratteristiche:

a) gli insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata ad una temperatura superiore a 110°C, contenenti almeno

un'attrezzatura a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento;

b) gli insiemi diversi da quelli indicati alla lettera *a)*, allorché il fabbricante li destina a essere commercializzati e messi in servizio come insiemi;

c) in deroga a quanto disposto dall'alinea del presente comma, gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda ad una temperatura inferiore a 110° C, alimentati manualmente con combustibile solido, con un PS-V superiore a 50 bar-L debbono soddisfare i requisiti essenziali di cui ai punti 2.10, 2.11, 3.4, 5a) e 5d) dell'allegato I.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, sono consentite l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente dal comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e dal comma 2, purché progettati e fabbricati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'Unione europea o aderente all'Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo, che garantisca la sicurezza di utilizzazione. Tali attrezzature e insiemi non recano la marcatura CE *, di cui all'art. 15, fatte salve le altre norme nazionali e dell'Unione europea applicabili in materia di armonizzazione che ne prevedono l'apposizione* sono corredati da sufficienti istruzioni per l'uso e hanno marcature che consentono l'individuazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (citato nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 16 *(Irregolare o indebita apposizione della marcatura* CE). — 1. Fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all'art. 8, qualora il Ministero *dello sviluppo economico* accerti l'apposizione della marcatura CE in violazione delle disposizioni di cui all'art. 15, ingiunge al fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario di conformare il prodotto alle disposizioni stesse e di far cessare l'infrazione, fissando un congruo termine per l'adempimento.

2. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1, il Ministero *dello sviluppo economico* dispone il divieto o la limitazione della commercializzazione del prodotto o ne dispone il ritiro dal mercato a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, informando la Commissione europea e gli Stati membri dell'Unione europea.».

— Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (citato nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 17 *(Cooperazione con la Commissione europea e con gli Stati membri dell'Unione europea)*. — 1. Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente decreto, il Ministero *dello sviluppo economico* adotta ogni misura idonea a migliorare la cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e fornisce altresì alla Commissione europea i dati che gli sono richiesti.».

— Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (citato nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 18 *(Sanzioni)*. — 1. Il fabbricante o il suo mandatario che produce e commercializza o cede a qualsiasi titolo attrezzature a pressione o insiemi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ovvero il cui tipo non sia stato sottoposto alle valutazioni di conformità previste dagli articoli 10, comma 3, e 14 e relative alle diverse categorie è punito:

a) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria I, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da *euro ottomila* a *euro quarantottomila*;

b) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria II, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da *euro diecimila* a *euro sedicimila*;

c) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria III, con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda *da euro diecimila* a *euro sedicimila*;

d) se trattasi di attrezzature o insiemi di categoria IV, con l'arresto da nove mesi a tre anni e con l'ammenda da *euro diecimila* a *euro sedicimila*.

2. Le pene di cui al comma 1 sono aumentate da un terzo alla metà se le attrezzature o gli insiemi appaiono muniti della marcatura CE di cui all'art. 15 o della dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato VII.

3. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati dagli organi preposti al controllo del rispetto delle norme di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da *euro ottomila a euro quarantottomila*.

4. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attività previste dagli articoli 8 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati di cui agli articoli 12 e l3 si considerano incaricate di un pubblico servizio.

5. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo è competente il Ministero dello sviluppo economico».

— Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (citato nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 19 *(Disposizioni per la messa in servizio e l'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi)*. — 1. Con uno o più decreti del Ministro *delle politiche sociali*, di concerto con Ministro del lavoro e sentito il Ministro *della salute*, sono adottate prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e di adeguare a tale scopo le vigenti prescrizioni tecniche in materia di utilizzazione. In particolare sono individuate le attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali è obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto e sono adottate prescrizioni in ordine all'installazione, alla messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonché alla sottoposizione delle attrezzature e degli insiemi a una o più delle procedure di seguito elencate:

a) dichiarazione di messa in servizio;

b) controllo di messa in servizio;

c) riqualificazione periodica;

d) controllo dopo riparazione .

2. Con i decreti di cui al comma 1, d'intesa con il Ministero della difesa, sono individuate peculiari procedure di controllo per le attrezzature e gli insiemi in uso alle amministrazioni preposte alla tutela della sicurezza ed alla difesa dello Stato.

3. *(Abrogato)*.».

— Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 (citato nelle note alle premesse), come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 21 *(Tariffe)*. — 1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dell'approvazione europea dei materiali ai sensi dell'art. 11, le spese connesse al riconoscimento delle entità terze di cui all'art. 13 e i controlli sulle medesime e le spese relative alla designazione degli ispettorati degli utilizzatori a norma dell'art. 14, nonché i controlli sugli stessi, sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio reso.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono stabilite le tariffe per l'attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché i termini e le modalità di versamento delle medesime tariffe.».

Note all'art. 3:

— La direttiva 2014/68/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189.

16G00034

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

PARLAMENTO NAZIONALE

DETERMINAZIONE 3 marzo 2016.

Nomina del titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E
LA PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 112;

D'intesa tra loro;

Nominano

la dottoressa Filomena Albano titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Roma, 3 marzo 2016

Il Presidente del Senato della Repubblica
GRASSO

La Presidente della Camera dei deputati
BOLDRINI

16A01972

DETERMINAZIONE 3 marzo 2016.

Nomina di un componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E
LA PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Viste le dimissioni del dottor Salvatore Rebecchini dalla carica di componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

D'intesa tra loro;

Nominano

componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato il professor Michele Ainis.

Roma, 3 marzo 2016

Il Presidente del Senato della Repubblica
GRASSO

La Presidente della Camera dei deputati
BOLDRINI

16A01971

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 2016.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2010, recante: «Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. *AT)* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 66, comma 8, e l'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2010, e successive modificazioni, recante regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. *AT)* di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 851 del 1967 rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 66, comma 8, del decreto legislativo n. 82 del 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 agosto 2010, n. 182;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 10 maggio 2012, recante approvazione dello schema-tipo di documento progettuale per la produzione, il rilascio e la gestione del modello ATe da parte delle pubbliche amministrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 agosto 2012, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 febbraio 2014, n. 47;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 febbraio 2014, n. 47;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014 recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 maggio 2014, n. 122;

Rilevata la necessità di apportare modificazioni tecniche e di contenuto al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2010, per uniformare il periodo di validità del certificato di autenticazione alla durata del documento e prescrivere l'uso di chiavi crittografiche adeguate;

Considerato che sono disponibili numerosi tipi di microprocessore con memoria di almeno 64 Kbyte;

Ritenuta la necessità di semplificare le fonti che disciplinano le tessere di riconoscimento rilasciate con modalità elettronica, allegando anche lo schema-tipo di documento progettuale per la produzione, il rilascio e la gestione del Modello ATe da parte delle pubbliche amministrazioni;

Valutata l'esigenza di aggiornare l'aspetto grafico del documento al fine di stampare le informazioni previste con lo stesso ordine fissato in altri documenti di riconoscimento;

Acquisito il parere tecnico dell'Agenzia per l'Italia digitale;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta:

Art. 1.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2010

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, comma 1, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»;

b) l'art. 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4. *(Produzione)*. — 1. Le attività di produzione, rilascio e gestione del Modello ATe sono definite in un documento progettuale elaborato dall'amministrazione emittente, sulla base dello schema-tipo di cui all'Allegato C.»;

c) l'Allegato «A» è sostituito dall'Allegato «A» al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;

d) all'Allegato «B»:

1) al paragrafo 3.3.1:

a) al primo capoverso, le parole «non inferiore a 32 Kbyte» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 64 Kbyte»;

b) al primo punto del terzo capoverso, le parole «1024 bit» sono sostituite dalle seguenti: «2048 bit»;

2) al paragrafo 6.2., primo periodo, dopo le parole «protezione dei dati personali» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria n. 513 del 12 novembre 2014 e annesse Linee guida in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica»;

e) dopo l'Allegato «B» è aggiunto l'Allegato «C» che disciplina lo schema-tipo di documento progettuale per la produzione, il rilascio e la gestione del modello ATe da parte delle pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. I modelli ATe già rilasciati restano validi fino alla loro data di scadenza. Fino al 31 luglio 2016 le pubbliche amministrazioni possono continuare a rilasciare modelli ATe conformi all'Allegato «A» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2010, come vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 10 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 7 agosto 2012, n. 183, è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 425

ALLEGATO *A*

Caratteristiche grafiche delle tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato

1. Descrizione della carta

La carta riporta uno sfondo di sicurezza su cui sono stampate nella Fase di Personalizzazione le informazioni specifiche del Titolare e della carta.

Le informazioni stampate nella Fase di Personalizzazione sono identificate mediante gli indicatori (Label) specificati nei paragrafi dedicati al layout che seguono.

Allo scopo di facilitare l'identificazione del titolare, le Tessere di Identificazione devono mantenere un aspetto uniforme ed un set minimo di informazioni comuni. Un certo grado di flessibilità è consentito alle amministrazioni emittenti, che possono decidere di inserire o meno alcuni dati opzionali, oppure di definire, all'interno di zone dedicate, dei dati specifici ritenuti utili dall'amministrazione stessa.

Sul fronte della carta sono presenti le informazioni più rilevanti ai fini di una rapida identificazione del titolare e della determinazione della validità della carta. Questi dati sono denominati Dati Identificativi Primari.

Alcuni di questi dati sono obbligatori per tutte le Amministrazioni, altri sono opzionali.

Sul retro sono presenti i Dati Identificativi Secondari, anche questi divisi tra obbligatori ed opzionali.

2. Layout Fronte

Campi sul fronte della carta.

Campo F1	Bandiera della Repubblica Italiana e rappresentazione geografica dell'Italia.
Campo F2	Primo rigo: «REPUBBLICA ITALIANA», seguito da un massimo di ulteriori tre righe riportanti la denominazione dell'Amministrazione rilasciante
Campo F3	Ologramma di sicurezza con lo stemma della Repubblica Italiana, con sopra il numero identificativo della tessera
Campo F4	Fotografia del titolare
Campo F5	Elemento grafico circolare di sicurezza della foto
Campo F6	Dati identificativi primari con le seguenti label: Riga 1: **Cognome / Surname** Riga 2: **Nome / Given names** Riga 3: **Luogo di nascita / Place of birth** Riga 4: **Data di nascita / Date of birth** **Sesso / Sex** **Cittadinanza / Nationality** Riga 5 e 6: **Categoria / Category** Riga 7: **Data di Rilascio / Date of issue** **Data di Scadenza / Date of expiry** Riga 8: **Rilasciato da / Issued by**
Campo F7	**Firma Titolare / Holder's signature**
Campo F8	**Firma Autorità rilasciante / Signature Authority Release**
Campo F9	Elemento grafico opzionale dell'Amministrazione

Modello ATe – Campi sul fronte carta

Tutti i campi sono obbligatoriamente presenti e contengono le informazioni previste ad eccezione del dato "Categoria" in F6, il cui riempimento è opzionale. Se non utilizzato, tale campo contiene tre asterischi "***" nella "Riga 5". La categoria può contenere anche qualifiche, grado o qualunque altra caratteristica peculiare del titolare ritenuta pertinente dall'amministrazione rispetto alle finalità del trattamento dei dati contenuti nella tessera e del documento.

La riga 8 del campo F6 (Rilasciato da) contiene l'organismo all'interno dell'Amministrazione rilasciante che ha provveduto al rilascio del documento (es. "UFFICIO DEL PERSONALE").

Le date sono codificate nella forma "gg.mm.aaaa" .

Il sesso è codificato con un carattere "M" o "F".

La cittadinanza è codificata con tre caratteri conformemente allo standard ISO 3166-1 alpha-3.

3. Layout Retro

Campi sul retro della carta.

Campo R1	Riga 1: **Statura / Height** **Occhi / Eyes** **Capelli / Hair** Riga 2: **Comune di residenza / Municipality of Residence** **Gruppo sanguigno / Blood Group** Riga 3: **Codice fiscale / Fiscal Code** e eventuale scritta "NON VALIDA PER L'ESPATRIO"
Campo R2	**Note/Note** - destinato a contenere dati opzionali definiti dall'Amministrazione emittente definiti in fase di progetto. Nel caso assenti, il campo contiene tre asterischi ***
Campo R3	Codice a barre con codifica del codice fiscale
Campo R4	Machine Readable Zone (MRZ) secondo lo standard ICAO 9303

Nello spazio alla sinistra del microchip è riportata, con allineamento verticale su quattro righe la dicitura:

"MOD. ATE - PROPRIETÀ
DELLO STATO ITALIANO
MOD. ATE IS PROPERTY OF
THE ITALIAN REPUBLIC"

Modello ATe – Campi sul retro della carta

Codifica del campo R1:

- Riga 1: obbligatoria
- Riga 2: la codifica del Comune di residenza è obbligatoria mentre la codifica del gruppo sanguigno è opzionale. L'indicazione del gruppo sanguigno è rimessa alla valutazione di ogni singola amministrazione per la tutela della salute dell'interessato e previo consenso di quest'ultimo.
- Riga 3: il codice fiscale è opzionale. La scritta "NON VALIDA PER L'ESPATRIO" se applicabile è obbligatoria.

Codifica del campo R2: il campo è destinato a contenere informazioni ritenute pertinenti dalle singole Amministrazioni. Il campo, se non utilizzato, contiene tre asterischi "***".

Codifica del campo R3: se presente nella riga 3 del campo R1, contiene la rappresentazione del codice fiscale.

Codifica del campo R4: contiene obbligatoriamente il Machine Readable Zone (MRZ) conforme allo standard ICAO 9303.

ALLEGATO *C*

Tessera di riconoscimento

emessa dalle Amministrazioni dello Stato

(Modello ATe)

<nome progetto>

Progetto del documento e del sistema di emissione per

<nome Amministrazione>

Definizioni

Carta d'Identità Elettronica (di seguito CIE): *documento di riconoscimento personale a fini di Polizia rilasciato dal Comune su supporto informatico. Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per l'autenticazione in rete. All'esterno contiene gli elementi necessari per l'identificazione a vista.*

Carta Nazionale dei Servizi (di seguito CNS)*: documento informatico, rilasciato da una Pubblica Amministrazione, con la finalità di identificare in rete il titolare della carta. Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per l'autenticazione in rete.*

DigitPA : *approva il documento progettuale elaborato dall'Amministrazione emittente di concerto con quanto stabilito nell'articolo 4 del decreto. E' l'Amministrazione che garantisce tramite un parere obbligatorio la conformità del documento progettuale a requisiti di congruità tecnico economica, garantendo anche la conformità dello stesso alla normativa vigente in materia di CNS e firma digitale*

Certificato di autenticazione (di seguito Cda): *l'attestato elettronico che garantisce l'autenticità del circuito che ha emesso il Modello ATe. Certificato X509 v3 della carta, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi dell'articolo 29 del CAD.*

Certificato di firma (di seguito Cdf): *l'attestato elettronico che collega i dati utilizzati per verificare la firma elettronica al titolare e conferma l'identità del titolare stesso. Si tratta di un certificato X509 v3, emesso da un certificatore accreditato ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che può essere utilizzato per la verifica delle firme elettroniche qualificate o digitali emesse in aderenza alla vigente normativa.*

Certificatore (di seguito Ce): *soggetto che presta servizi di certificazione delle informazioni necessari per l'autenticazione o per la verifica delle firme elettroniche. Si tratta di soggetti abilitati a prestare servizi di certificazione ai sensi dell'articolo 29 del CAD.*

Chip RF*: il supporto informatico di memorizzazione in tecnologia RF (radiofrequenze), integrato nella struttura fisica del Modello ATe, costituito da chip contactless (ICs).*

Ente emettitore (di seguito EE): *Ente responsabile della formazione e del rilascio del Modello ATe. È la Pubblica Amministrazione che rilascia il Modello ATe ed è responsabile della sicurezza del circuito di emissione e del rilascio della carta, garantendo la corretta gestione del ciclo di vita dell'ATe. Provvede alla realizzazione del progetto di emissione e gestione del ciclo di vita dell'ATe di concerto con IPZS.*

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (di seguito IPZS): *Azienda che esegue le fasi di produzione dell'ATe con metodi di sicurezza e qualità produttiva tipici della carta valori. È l'azienda che provvede alla fornitura ed all'inizializzazione delle carte a microprocessore, predispone opportunamente gli spazi dedicati alla firma digitale e agli elementi biometrici. Può provvedere alla personalizzazione del documento su richiesta dell'Ente Emettitore. Partecipa alla redazione del progetto di emissione e gestione del ciclo di vita dell'ATe insieme all'Ente Emettitore. Può supportare, su esplicita richiesta, l'Ente Emettitore nell'attuazione di progetti di gestione e diffusione dell'ATe.*

Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito MEF): *Ente responsabile dei servizi di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto e delle pubblicazioni ufficiali (DM 5 marzo 2004).*

PIN_utente: *PIN utilizzato per l'accesso alle funzioni dell'ATe. È il PIN, necessario per attivare le operazioni di autenticazione in rete, che viene consegnato al titolare dall'Ente emettitore con meccanismi di sicurezza.*

Tessera di riconoscimento – Modello ATe (di seguito Ate): *Il documento di riconoscimento rilasciato dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.851 e realizzate con modalità elettroniche. Utilizza una carta a microprocessore (smart card) in grado di registrare in modo protetto le informazioni necessarie per l'autenticazione in rete. La carta ha come funzione primaria quella di documento di identificazione attraverso la fotografia del titolare ed i dati anagrafici ed amministrativi.*

Soggetti coinvolti

[**Guida alla compilazione**: capitolo in cui sono elencati i soggetti (dove indicato in Tabella 1 : <DA INDIVIDUARE>), ovvero gli individui o le organizzazioni che sono attivamente coinvolti nel progetto, o il cui interesse può essere influenzato dal risultato dell'esecuzione del progetto o dal suo andamento. Nella tabella vanno descritti brevemente ruoli e responsabilità].

Nome Soggetto	**Ruoli e responsabilità**
IPZS	Responsabile dell'esecuzione delle fasi di produzione dell'ATe con metodi di sicurezza e qualità produttiva tipici della carta valori. Provvede alla fornitura ed all'inizializzazione delle carte a microprocessore, predispone opportunamente gli spazi dedicati alla firma digitale e agli elementi biometrici.
<DA INDIVIDUARE>	Responsabile per la raccolta e trasmissione dei dati per la personalizzazione del documento
<DA INDIVIDUARE>	Responsabile per la personalizzazione del Modello ATe
<DA INDIVIDUARE>	Responsabile per la distribuzione del Modello ATe ai titolari
<DA INDIVIDUARE>	Responsabile per l'implementazione dei servizi per l'Amministrazione
<DA INDIVIDUARE>	DA INDIVIDUARE

Tabella 1 – Ruoli e Responsabilità

Funzionalità della carta dell'Amministrazione

Funzionalità comuni (obbligatorie)

Il Modello ATe, in base a quanto stabilito dall'art. 66, comma 8 del CAD, contiene le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni attraverso un chip a contatto che espone le interfacce specificate dalle norme che

regolano la Carta Nazionale dei Servizi. All'atto rilascio del Modello ATe è memorizzato il certificato tipo CNS associato alle relative quantità di sicurezza necessarie per il suo utilizzo.

Funzionalità aggiuntive (opzionali)

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui sono descritti i servizi che l'Amministrazione intende rendere fruibili attraverso l'utilizzo del Modello ATe . Compilare la Tabella 2 mettendo una X sul SI/NO a seconda che la funzionalità sia implementata o meno. Completare la lista, dove indicato <Altre Funzionalità>, se sono presenti altre funzionalità. Completare l'elenco sotto la Tabella con le indicazioni richieste].

In aggiunta alla suddetta funzionalità, **nel rispetto della normativa vigente anche in materia di protezione dei dati personali,** il/la <nome Amministrazione> **adotta le iniziative volte ad utilizzare la carta per servizi aggiuntivi implementando la stessa con le seguenti** ulteriori funzionalità comunque compatibili con quelle della carta nazionale dei servizi:

Nome Funzionalità	**SI**	**NO**
Firma Digitale (vd. [2])		
Firma Elettronica Qualificata (vd. [2])		
Cifratura/Decifratura dati		
Accesso alla postazione di lavoro (protezione dell'accesso alla workstation attraverso la carta)		
Controllo Accessi		
Rilevamento Presenze		
Buoni pasto		
Pagamenti informatici		
Servizi di trasporto		
Convenzioni CRAL (musei, alberghi, circoli, cinema, ristoranti ecc.)		
<Altre Funzionalità>		

Tabella 2 – Funzionalità implementate

Attraverso tali funzionalità aggiuntive il/la <nome Amministrazione> ha intenzione di realizzare le seguenti razionalizzazioni:

- Unificazione delle seguenti carte in uso presso l'Amministrazione: <Elencare le carte attualmente in uso che implementano le funzionalità specificate nella Tabella 2 >
- Implementazione di quanto previsto <inserire il punto specifico della norma attuata attraverso le funzionalità specificate nella Tabella 2>
- Contenimento della spesa dell'Amministrazione . <Se applicabile inserire una descrizione dei risparmi derivanti dall'impiego del Modello ATe>
  <Ulteriori elementi>

Caratteristiche della carta dell'Amministrazione

Elementi comuni (obbligatori)

Gli elementi comuni del Modello ATe sono:

- lo sfondo di sicurezza del documento;
- la disposizione delle informazioni sulla carta (layout);
- le informazioni da riportare sul fronte e sul retro della carta;
- la tecnica di stampa delle informazioni sulla carta (comprese la fotografia e le firme);
- gli elementi di sicurezza;
- il chip a contatti ed il chip senza contatti.

Il bozzetto del Modello ATe di base da utilizzare, approvato dal Ministero dell'Innovazione e Pubblica Amministrazione, è quello allegato al presente schema tipo di documento progettuale ed è stato autorizzato, ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.M. 4 agosto 2003, recante disposizioni in materia di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, da parte dell'Ufficio X Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sfondo di sicurezza del documento

La grafica dello sfondo è comune per tutti i documenti Mod. ATe, secondo il **bozzetto sopracitato**.

Disposizione delle informazioni sulla carta (layout)

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui sono indicate le modalità di inserimento delle informazioni sulla carta secondo la disposizione dei campi fissata nel decreto.

Disposizione delle informazioni sulla carta (layout).

Campi obbligatori sul fronte della carta

Campo F1: Bandiera della Repubblica Italiana, elementi di sicurezza OVI (Optical Variable Ink)

Campo F2: Primo rigo: "REPUBBLICA ITALIANA"; secondo e terzo rigo: <Amministrazione rilasciante> (con le modalità indicate sotto)

Campo F3: Ologramma di sicurezza contenente la dicitura "ITALIA", numero identificativo della tessera (con le modalità indicate sotto)

Campo F4: Fotografia del titolare

Campo F5: Elemento grafico circolare di sicurezza della foto

Campo F6: Dati identificativi primari obbligatori:

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Sesso

Cittadinanza

Data di Rilascio

Data di Scadenza

Rilasciato da

Campo F7: Firma Titolare

Campo F8: Firma dell'Autorità rilasciante

Figura 1 - Campi sul fronte della carta

Campo F2: il nome dell'Amministrazione rilasciante è centrato rispetto al campo. Il font utilizzato è lo stesso per tutte le carte emesse dalle Amministrazioni ed è fissato dal bozzetto allegato. La dimensione del carattere può variare, dipendentemente dal numero di caratteri, tra 1,00 ed 1,60 mm.

Campo F3: il seriale della carta è una sequenza alfanumerica assegnata da IPZS in fase di inizializzazione del documento.

Campi obbligatori sul retro della carta

Campo R1: Dati identificativi secondari obbligatori:

Statura (in centimetri)

Occhi

Capelli

Comune di residenza

Nel caso il documento non sia valido per l'espatrio dicitura NON VALIDA PER L'ESPATRIO

Campo R3: Machine Readable Zone (MRZ) secondo lo standard ICAO 9303

All'atto del rilascio del Mod. ATe, l'Amministrazione informa il dipendente dell'esistenza di eventuali dati non visibili sulla carta (ad esempio il codice fiscale) e le modalità di accesso agli stessi.

Figura 2 - Campi sul retro della carta

Modalità con cui riportare le informazioni sul fronte e sul retro della carta

Le informazioni presenti sul fronte o sul retro della carta sono:

- Fotografia del titolare;
- Informazioni testuali;
- Informazioni grafiche.

Fotografia del titolare

La foto del titolare della tessera di identificazione ha le seguenti dimensioni: 30 mm x 24 mm.

La stampa della fotografia è fatta con tecnologia laser engraving.

Informazioni testuali

Il font utilizzato per i nomi ed il valore dei campi è lo stesso per tutte le carte emesse dalle Amministrazioni ed è fissato dal bozzetto allegato.

I dati obbligatori sulla carta sono i cosiddetti **Dati identificativi primari obbligatori**

Dati relativi al titolare:

Fotografia	- label: nessuna
Cognome	- label: “COGNOME / *SURNAME*”
Nome	- label: “NOME / *NAME*”
Luogo di nascita	- label: “NATO A / *PLACE OF BIRTH*”
Data di nascita	- label: “DATA DI NASCITA / *DATE OF BIRTH*”
Sesso	- label: ”SESSO / *SEX*”
Cittadinanza	- label: “CITTADINANZA / *NATIONALITY*”
Statura	- label: “STATURA / *HEIGHT”*
Occhi	- label: “OCCHI / *EYES”*
Capelli	- label: “CAPELLI / *HAIR”*
Comune di Residenza	- label: “COMUNE DI RESIDENZA / *MUNICIPALITY OF RESIDENCE”*

Dati relativi alla carta:

Numero identificativo della tessera	- label: nessuna
Data di Rilascio	- label: “DATA DI RILASCIO / *DATE OF ISSUE*”
Data di Scadenza	- label: “DATA DI SCADENZA / *DATE OF EXPIRY* ”
Autorità rilasciante	- label: “RILASCIATO DA / *ISSUED B*Y”

Le label dei campi sono stampate congiuntamente con i dati personali, al fine di avere l’uniformità dei caratteri della carta.

Chip a contatti

La carta è provvista di un chip a contatti con capacità di memoria di almeno 64kb e conforme alle specifiche funzionali CNS versione 1.1.5 o successive.

Chip RF

La carta è provvista di un chip contactless.

Il chip RF utilizzato è: <indicare modello del chip utilizzato>

Elementi aggiuntivi (opzionali)

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui sono indicate le informazioni opzionali che l'Amministrazione **intende inserire** sul fronte **o** sul retro della carta].

Il campo F6 può indicare la <Categoria> del titolare.

Il campo F9, <elemento grafico opzionale>, include l'elemento grafico opzionale ossia la stampa, sempre in laser engraving, di un motivo o delle righe o una figura o un testo.

Il campo R1 può indicare il <Codice Fiscale>.

Il campo R2 può contenere dati aggiuntivi relativi all'Amministrazione emittente.

Dati stampati sulla carta

Con riferimento alla Figura 1 – Campi sul fronte della carta e Figura 2 – Campi sul retro della carta, di seguito i campi opzionali.

Fronte

Campo F6: Sotto i campi indicati nel paragrafo 0, possono essere inseriti i dati identificativi primari opzionali utilizzando fino a 2 righe. Label: "CATEGORIA / CATEGORY". Nel caso in cui non siano presenti informazioni in questo campo è necessario inserire tre asterischi "***" subito dopo la label. E' altresì necessario inserire tre asterischi "***" all'inizio della seconda riga, qualora sia riempita solo la prima.

Campo F9: In basso a destra del fronte del Modello ATe può essere presente un elemento grafico opzionale:

<se l'Amministrazione intende utilizzare tale elemento grafico opzionale riportare una immagine dell'elemento>

<può essere utilizzato l'elemento grafico opzionale ad esempio per differenziare la categoria dei titolari; in tal caso, compilare la tabella di seguito riportando nella prima colonna di ciascuna riga una immagine dell'elemento grafico e nella seconda colonna la categoria cui si riferisce l'elemento;

l'elemento grafico opzionale è stampato in tecnologia laser engaving (in bianco e nero), pertanto le immagini di cui alla tabella che segue devono essere fornite in bianco e nero o in toni di grigio>

<Elemento Grafico 1>	<Categoria rappresentata 1>
<Elemento Grafico 2>	<Categoria rappresentata 2>
…	…
<Elemento Grafico n>	<Categoria rappresentata n>

Tabella 3 – Elemento Grafico Opzionale

Retro

Campo R1: Sotto i campi indicati nel paragrafo 0, possono essere inseriti i dati identificativi secondari opzionali:

<Codice Fiscale>

Campo R2: E' possibile inserire in questo campo informazioni specifiche dell'Amministrazione.

Label usata: "NOTE / NOTE".

Qualora non presenti informazioni è necessario inserire tre asterischi "***" subito dopo la label.

<opzionalmente l'Amministrazione può indicare di seguito in che modo intende organizzare eventuali informazioni aggiuntive nello spazio Campo R2 specificando disposizione e codifica>

Campo R3: In questo campo è possibile inserire il codice a barre del codice fiscale con codifica EAN39.

Chip a contatti

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui sono inserite le informazioni, le strutture dati, e quanto necessario a caratterizzare le funzionalità opzionali aggiuntive, di cui al paragrafo 0, che l'Amministrazione intende inserire sul chip a contatto].

Chip RF

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui sono inserite le informazioni, le strutture dati, e quanto necessario a caratterizzare le funzionalità opzionali aggiuntive, di cui al paragrafo 0, che l'Amministrazione intende inserire sul chip contactless].

Emissione e Gestione

Ciclo di vita della carta

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui si indica quale dei due schemi di emissione l'Amministrazione intende adottare tra i due di seguito elencati. Nel dettaglio, il primo schema è adottato nel caso in cui IPZS effettua la personalizzazione del documento (quindi l'inserimento dei dati sul/i chip e la personalizzazione grafica del documento con i dati del titolare), il secondo schema è adottato nel caso in cui non sia IPZS ad effettuare la personalizzazione del documento. Gli schemi riportano uno situazione semplificata del circuito di emissione che l'Amministrazione potrà integrare con i dettagli tipici della propria realtà].

La personalizzazione della carta avviene presso l'IPZS secondo il seguente schema:

oppure

L'Amministrazione provvede alla personalizzazione delle carte presso le proprie sedi secondo il seguente schema:

Aggiornamento delle carte

L'amministrazione emittente assicura il continuo aggiornamento delle carte e richiede all'IPZS la predisposizione delle misure per l'utilizzo della carta per le nuove funzionalità.

Modalità di sospensione e revoca delle carte

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui, oltre quanto già indicato di seguito, sono descritte le modalità operative che l'Amministrazione adotta nei casi di sospensione e revoca delle carte. In alternativa può rimandare al manuale operativo che dovrà essere reso disponibile dall'Ente Emettitore].

La sospensione e revoca possono essere richieste dal titolare del documento e dall'Ente Emettitore nei casi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Flusso di Lavoro (workflow) previsto per l'autorizzazione al rilascio

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui è descritto il processo delle autorizzazioni necessarie per il rilascio del documento (<dati specifici dell'Amministrazione>). In alternativa è possibile rimandare ad un documento che l'Ente Emettitore allegherà al presente documento progettuale , nel quale deve essere descritta la catena gerarchica a cui è sottoposta la validazione dei dati e l'autorizzazione al rilascio del documento].

In base a quanto previsto dal decreto, l'Ente Emettitore del Mod. ATe è responsabile:

- della correttezza dei dati identificativi memorizzati nella carta e nel certificato di autenticazione e di quello di firma elettronica qualificata o digitale (ove presente);
- della correttezza del codice fiscale memorizzato nella carta e riportato nel certificato di autenticazione della stessa;
- della sicurezza delle fasi di produzione, inizializzazione, distribuzione ed aggiornamento/ ritiro della carta;

- dell'invio dei dati identificativi al Ministero dell'interno, Centro Nazionale Servizi Demografici, per l'allineamento e l'eventuale aggiornamento dell'INA, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, con procedure operative e formati che saranno definiti da apposita circolare del Ministero dell'Interno.

Al fine di tracciare le varie fasi della lavorazione delle pratiche, è utilizzata la firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Il flusso di ciascuna pratica, dalla sua prima formazione, fino alla sottomissione all'Istituto, prevede la sottoscrizione da parte di ciascuna figura prevista nel flusso di lavoro (workflow).

Si individuano le seguenti figure nel workflow (in linea generale):

- titolare della carta;
- incaricato ed eventuale responsabile per il trattamento dei dati personali;
- responsabile per l'autorizzazione all'emissione (che autorizza localmente l'emissione del documento);
- responsabile per l'invio dei dati per la personalizzazione (che raccoglie più autorizzazioni e provvede ad autorizzare per lotti di produzioni i documenti).

<eventuali altre figure specifiche dell'Amministrazione>

Acquisizione dati

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui è descritto il processo di acquisizione dati usato dall'Amministrazione, indicando se i dati sono prelevati da base dati degli uffici del personale oppure viene effettuato l'inserimento dei dati. In tale paragrafo è necessario dettagliare le modalità di trattamento dei dati personali].

Trasmissione dati

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui sono descritti i metodi implementati dall'Amministrazione per garantire la sicurezza della trasmissione dei dati per la gestione della pratica e la personalizzazione dei documenti (<modalità di securizzazione dei dati trasmessi>). La trasmissione dei dati deve avvenire attraverso un canale sicuro almeno equivalente SSL/TLS v3 con client e server authentication ed i dati trasmessi devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata, digitale o avanzata].

I dati necessari alla lavorazione della pratica ed alla produzione sono trasmessi in modalità sicura.

<modalità di securizzazione dei dati trasmessi>

Personalizzazione

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui è indicato il soggetto che effettua la personalizzazione del supporto e del/i chip (<Soggetto che effettua la personalizzazione>).

La personalizzazione grafica del supporto ed elettrica del documento, relativamente ai dati previsti ai paragrafi 0 e 0, avviene durante la fase di personalizzazione che viene effettuata da: <Soggetto che effettua la personalizzazione>.

Distribuzione carte

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui è indicata la modalità di distribuzione delle carte, sia nel caso che l'Amministrazione abbia scelto di effettuare la personalizzazione all'esterno di IPZS sia che la personalizzazione sia operata da IPZS. Specificare quali sono gli <uffici sul territorio> destinatari delle carte ed inserire uno schema di distribuzione che individui come il titolare viene in possesso del documento (<schema di distribuzione>)].

Le carte sono raccolte in lotti e consegnate al Magazzino Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze che provvede a spedirle agli uffici competenti sul territorio che sono: <uffici sul territorio>.

La distribuzione delle carte viene effettuata dall'Ente Emettitore secondo il seguente schema:

<schema di distribuzione>

Gestione del circolante

Le tessere di riconoscimento già realizzate o emesse dal Ministero della giustizia, dal Ministero della difesa, ivi incluse quelle rilasciate dall'Arma dei Carabinieri, e dal Corpo della Guardia di Finanza sono valide a tutti gli effetti di legge fino alla loro naturale scadenza o revoca.

Restituzione / Distruzione delle Carte

Nel caso si debba procedere alla restituzione delle carte, si applica quanto indicato all'art. 64 delle Istruzioni di vigilanza e controllo di cui al D.M. 4 agosto 2003, di seguito riportato:

"I valori consegnati alle Amministrazioni interessate, quando risultano difettosi, sono restituiti al Magazzino Tesoro per i necessari accertamenti.

Il Consegnatario di tale Magazzino pone le carte valori difettose a disposizione della Sezione Ispettorato carte-valori, affinché accerti, con il concorso della Direzione Officina carte-valori, la loro autenticità.

Ove l'Amministrazione interessata ritenga indispensabile il cambio, l'Ufficio XII della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro dispone per l'esecuzione di tale cambio con l' osservanza delle norme che regolano la gestione del Magazzino Tesoro e con onere a carico dell'Istituto Poligrafico.

In caso contrario, richiede allo stesso Istituto il versamento del controvalore in conto entrate eventuali della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro.

Nei riguardi degli stampati a rigoroso rendiconto difettosi, che le Amministrazioni destinatarie comunicano di non poter utilizzare, si segue la procedura di cui al precedente comma, cioè il versamento del controvalore in conto entrate eventuali. Le Amministrazioni, a tale fine, debbono inviare, in allegato alla comunicazione, un elenco di tali stampati, da cui risulti il tipo, le quantità e una descrizione dei difetti che li rendono inutilizzabili, nonché l'etichetta copripacco, per favorire lo svolgimento dei necessari controlli.

Sulla scorta di tale elenco, effettuati i necessari accertamenti tecnici e riconosciuta l'esistenza dei difetti, l'Ufficio XII della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro:

- *trasmette l'elenco, debitamente vistato, all'Istituto Poligrafico per il versamento del controvalore degli stampati, secondo il prezzo di addebito, in conto entrate eventuali;*
- *autorizza l'Amministrazione richiedente ad annullare gli stampati difettosi, e a richiedere, ove del caso, la loro distruzione presso l'Istituto Poligrafico come previsto dal successivo art. 68."*

La distruzione delle carte deve avvenire in conformità con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione VI Ufficio IX prot. Nr. 69224 del 07/09/2010. In particolare è prevista la possibilità di distruzione in loco delle carte con redazione di apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti e conservazione dello stesso agli atti per cinque anni. Copia del verbale dovrà essere inviata, entro e non oltre 15 giorni dall'esecuzione dell'operazioni di distruzione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VI Ufficio IX – Servizio Ispettorato Carte Valori c/o I.P.Z.S., Via Salaria nr. 712 – 00138 Roma. Il verbale dovrà riportare oltre i quantitativi anche i seriali dei documenti.

Applicazioni o Servizi specifici implementati o da implementare

[**Guida alla compilazione**: paragrafo in cui sono inseriti i servizi che l'Amministrazione vuole sviluppare sul Modello ATe aggiuntivi e specifici dell'Amministrazione. Ad esempio l'Amministrazione potrebbe descrivere il sistema di accesso ad un sistema informativo specifico che vuole implementare con l'impiego del Modello ATe].

Allegato

Bozzetto della Tessera di riconoscimento

emessa dalle Amministrazioni dello Stato

(Modello ATe)

IAITAMAAA000004<<<<<<<<<<<<<<<

7401134F2412034ITA<<<<<<<<<<<2

ROSSI<<ANTONELLA<<<<<<<<<<<<<<

16A01673

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2016.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catania, Enna e Messina.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 19 FEBBRAIO 2016

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015 il territorio delle Province di Catania, di Enna e di Messina è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno provocato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, e a edifici pubblici e privati, nonché alle opere di difesa idraulica e del servizio idrico integrato;

Considerato, quindi, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di alcune famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dispone, per l'esercizio 2016, di un ammontare pari a euro 249.000.000,00 ai sensi di quanto disposto dalla tabella C, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, integrato di euro 50.0000.000,00 ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, peraltro, allo stato attuale, non ancora trasferite nel suddetto fondo, oltre che di un ammontare di euro 1.002.647,00 pari al residuo degli stanziamenti dell'esercizio 2015;

Viste le note della Regione Siciliana del 15 ottobre, del 9 novembre e del 28 dicembre 2015;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2016, prot. n. CG/0005683 e del 4 febbraio 2016, prot. n. CG/ 0006024;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 26, 27, 28 ottobre e 17, 18 novembre 2015;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel periodo dall'8 settembre al 3 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Catania, di Enna e di Messina.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Siciliana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 23.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri: RENZI

16A01634

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2016.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Olbia-Tempio, Nuoro e dell'Ogliastra.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 19 FEBBRAIO 2016

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 il territorio delle Province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno provocato esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonché alle opere di difesa idraulica ed alle attività produttive;

Considerato, altresì, che gli eventi sopra descritti hanno determinato una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, causando l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dispone, per l'esercizio 2016, di un ammontare pari a euro 249.000.000,00 ai sensi di quanto disposto dalla tabella C, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, integrato di euro 50.0000.000,00, ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, peraltro, allo stato attuale, non ancora trasferite nel suddetto fondo, oltre che di un ammontare di euro 1.002.647,00 pari al residuo degli stanziamenti dell'esercizio 2015;

Viste le note della Regione Sardegna del 19 novembre e del 4 dicembre 2015;

Viste le note del Dipartimento della protezione civile del 18 dicembre 2015, prot. n. CG/0063052 e del 4 febbraio 2016, prot. n. CG/0006024;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni dal 7 e 8 ottobre 2015;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Sardegna provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 8.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2016

Il Presidente del Consiglio dei ministri: RENZI

16A01635

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 febbraio 2016.

Dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l'anno 2015 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari sulla base dell'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari;

Visto l'art. 228, comma 5, secondo periodo, del citato decreto legislativo il quale stabilisce che la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale è allegata anche al certificato del rendiconto;

Visto l'art. 243 del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale, ai commi 2, 6 e 7, dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizigli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al richiamato art. 242, gli enti locali che non presentino il certificato al rendiconto della gestione, gli enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione sino all'adempimento, nonché gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario per la durata del risanamento;

Visto l'art. 243-*bis*, comma 8, lett. *b)*, del citato testo unico, il quale prevede che i comuni e le province che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi di cui al precedente art. 243, comma 2;

Considerato che il richiamato art. 243 dispone, ai commi 2 e 4, che i controlli centrali in materia di copertura del costo di taluni servizi vengono effettuati mediante apposita certificazione e che i tempi e le modalità per la presentazione ed il controllo di tale certificazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Dato atto che le modalità della certificazione di che trattasi sono state approvate, in passato, su base triennale, in coerenza con la programmazione finanziaria pluriennale del sistema di bilancio degli enti locali, e che da ultimo, sono state fissate con decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 10 gennaio 2013, per il triennio 2012-2014;

Ritenuto, tuttavia, di dover procedere, al momento, all'approvazione di dette modalità per il solo esercizio finanziario 2015, atteso che le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali approvate con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, renderanno necessaria, a partire dal corrente esercizio finanziario, la completa rivisitazione sia delle modalità certificative in argomento, sia dei parametri obiettivi, e che di tale problematica sarà investito, come in passato, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'art. 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *aa)*, del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, in fase di costituzione presso il Ministero dell'interno;

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del citato decreto legislativo n. 118, gli enti territoriali in sperimentazione nel 2014 adottano, dall' esercizio finanziario 2015, i nuovi schemi di bilancio, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014; mentre, ai sensi del comma 12 del richiamato art. 11, i restanti enti adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi, cui è attribuita funzione conoscitiva;

Ritenuto pertanto, nelle more della rivisitazione dei parametri obiettivi e delle modalità certificative resa necessaria dal processo di armonizzazione contabile, che sia possibile, in virtù di quanto disposto dal richiamato art. 11 per l'anno 2015, nel quale coesistono gli schemi di bilancio «tradizionali» con quelli «armonizzati», procedere alla sostanziale conferma, per il solo esercizio finanziario 2015, delle modalità certificative approvate con il richiamato decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012, per il triennio 2012-2014;

Considerato, altresì, che il richiamato art. 242 stabilisce, al comma 2, che i parametri obiettivi citati in premessa, e le modalità per la compilazione della relativa

tabella, sono fissati con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, comunque, sino alla fissazione di nuovi parametri si applicano quelli vigenti nell'anno precedente;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2013 di individuazione, per il triennio 2013-2015, per province, comuni e comunità montane, dei parametri obiettivi di deficitarietà strutturale;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 18 febbraio 2016, che ha espresso parere favorevole sul testo del presente decreto;

Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 18 agosto 1992 e serie generale n. 80 del 7 aprile 1994;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nell'approvazione di modelli di certificati, i cui contenuti hanno natura di atto prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dei modelli

1. Sono approvati gli allegati certificati per comuni nonché per province, città metropolitane e comunità montane che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che costituiscono parte integrante del presente decreto e concernenti la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2015, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.

2. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui permanga, alle date indicate al successivo art. 3, la condizione di assoggettamento ai controlli.

3. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento, di cui al successivo art. 265, comma 1.

4. I comuni, le province e le città metropolitane che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-*bis* del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000 sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

Art. 2.

Istruzioni di compilazione

1. I certificati potranno anche riportare valori parzialmente o totalmente negativi per province, città metropolitane e comunità montane che, ordinariamente, non assolvono a funzioni relative alla gestione dei rifiuti e al servizio di acquedotto.

2. I certificati sono compilati in ogni loro pagina e firmati secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale.

3. I dati finanziari da indicare nei predetti modelli devono essere espressi in «euro», con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.

Art. 3.

Termine della trasmissione

1. I certificati devono essere trasmessi alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti per territorio, anche separzialmente o totalmente negativi, entro il termine perentorio del 16 maggio 2016 per la certificazione relativa alle risultanze contabili all'esercizio finanziario 2015.

2. Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo verificano il rispetto della perentorietà del predetto termine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2016

Il direttore centrale: VERDE

ALLEGATO

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI

CODICE ENTE

ANNO

QUADRO **1**

PROVINCIA / CITTA' METROPOLITANA DI

oppure

COMUNITA' MONTANA

PROVINCIA DI

VALORI ESPRESSI IN EURO

Visti gli atti di ufficio si certifica:

- **che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'Ente;**
- **che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;**
- **che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;**
- **che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte;**
- **che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili dell'Ente.**

Timbro dell'ente

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

………………………………………………………
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

………………………………………………………
(Nome Cognome)

Per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per le province e le città metropolitane è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 2.1

SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE				Tipo di gestione
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	
		B	C	D	E	
Alberghi, case di riposo e di ricovero 1	I					N☐
	P					
Alberghi diurni e bagni 2	I					N☐
	P					
Asili nido (Costi di gestione indicati al 50%) 3	I					N☐
	P					
Convitti, campeggi, case per vacanze, ecc. 4	I					N☐
	P					
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 5	I					N☐
	P					
Corsi extra scolastici di insegnamento 6	I					N☐
	P					
Giardini zoologici e botanici 7	I					N☐
	P					
Impianti sportivi 8	I					N☐
	P					
Mattatoi pubblici 9	I					N☐
	P					
Mense 10	I					N☐
	P					
Mercati e fiere attrezzati 11	I					N☐
	P					
Parcheggi custoditi e parchimetri 12	I					N☐
	P					
Pesa pubblica 13	I					N☐
	P					

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

(continua)

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

....

(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

....

....

....

(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

....

(Nome Cognome)

Per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per le province e le città metropolitane è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

QUADRO 2.2

SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE				Tipo di gestione
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	
		B	C	D	E	
Servizi turistici diversi	I					N
14	P					
Spurgo di pozzi neri	I					N
15	P					
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I					N
16	P					
Trasporto di carni macellate	I					N
17	P					
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I					N
18	P					
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I					N
19	P					
Altri	I					N
20	P					
Totali	I					N
21=1+……...+20	P					

ENTRATE		Da tariffe	Da contributi finalizzati	Totale
		F	G	H
ACCERTAMENTI	A			
RISCOSSIONI	R			

In complesso, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti di entrata di colonna H riga A ed il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del………………………………………………..… %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio — **P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui**

A Accertamenti effettuati nell'esercizio — **R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui**

LUOGO — DATA

IL SEGRETARIO

………………………………………………………
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

………………………………………………………
(Nome Cognome)

Per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per le province e le città metropolitane è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

SI ☐ NO ☐

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ____ del ____

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ____ del ____

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ____ del ____

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ____ del ____

COMPILARE SOLO SE NON SI E' DATA ATTUAZIONE ALL'OBBLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

Il regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani contenente l'attuazione dell'obbligo di passaggio alla tariffa è stato adottato con delibera n° ____ del ____

La tariffa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata determinata con delibera n° ____ del ____

COMPILARE SOLO SE E' STATA DATA ATTUAZIONE ALL'OBBLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Costo complessivo per la gestione dei rifiuti	I					N ☐
	P					

ENTRATE		Da tassa o da tariffa per la gestione dei rifiuti
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura, calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati, è stato del………………………………… ____ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

………………………………………………………
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

………………………………………………………
(Nome Cognome)

Per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per le province e le città metropolitane è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 4

La tariffa per l' acquedotto è stata istituita con delibera n° ______ del ______

La tariffa per l' acquedotto è stata adeguata con delibera n° ______ del ______

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I					N ☐
	P					

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura, calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati, è stato del…………………………………. ______ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio

A Accertamenti effettuati nell'esercizio

P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

…………………………………………………………
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

…………………………………………………………
(Nome Cognome)

Per le comunità montane è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per le province e le città metropolitane è richiesta la sottoscrizione di almeno di due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

CERTIFICATO
RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE
PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI

CODICE ENTE

ANNO

QUADRO **1**

COMUNE DI

PROVINCIA DI

VALORI ESPRESSI IN EURO

Visti gli atti di ufficio si certifica:

- **che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili del Comune;**
- **che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;**
- **che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;**
- **che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte;**
- **che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili del Comune.**

Timbro dell'ente

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

…………………………………………………
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

…………………………………………………
(Nome Cognome)

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 2.1

SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE				
		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Alberghi, case di riposo e di ricovero 1	I					N
	P					
Alberghi diurni e bagni 2	I					N
	P					
Asili nido (Costi di gestione indicati al 50%) 3	I					N
	P					
Convitti, campeggi, case per vacanze, ecc. 4	I					N
	P					
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 5	I					N
	P					
Corsi extra scolastici di insegnamento 6	I					N
	P					
Giardini zoologici e botanici 7	I					N
	P					
Impianti sportivi 8	I					N
	P					
Mattatoi pubblici 9	I					N
	P					
Mense 10	I					N
	P					
Mercati e fiere attrezzati 11	I					N
	P					
Parcheggi custoditi e parchimetri 12	I					N
	P					
Pesa pubblica 13	I					N
	P					

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

(continua)

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

....
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

....

....

....
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

....
(Nome Cognome)

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

QUADRO **2.2**

SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983		COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti B	Acquisto di beni e servizi C	Trasferimenti e Ammortamenti D	Totale E	Tipo di gestione
Servizi turistici diversi	I					N
14	P					
Spurgo di pozzi neri	I					N
15	P					
Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc.	I					N
16	P					
Trasporto di carni macellate	I					N
17	P					
Trasporti funebri, pompe funebri, ecc.	I					N
18	P					
Uso di locali per riunioni non istituzionali	I					N
19	P					
Altri	I					N
20	P					
Totali	I					N
21=1+…......+20	P					

ENTRATE		Da tariffe F	Da contributi finalizzati G	Totale H
ACCERTAMENTI	A			
RISCOSSIONI	R			

In complesso, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti di entrata di colonna H riga A ed il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del…………………………………………………..… **%**

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio **P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui**

A Accertamenti effettuati nell'esercizio **R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui**

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

……………………………………………………
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

……………………………………………………
(Nome Cognome)

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

SI ☐ NO ☐

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ______ del ______

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ______ del ______

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ______ del ______

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ______ del ______

COMPILARE SOLO SE NON SI E' DATA ATTUAZIONE ALL'OBBLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

Il regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani contenente l'attuazione dell'obbligo di passaggio alla tariffa è stato adottato con delibera n° ______ del ______

La tariffa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata determinata con delibera n° ______ del ______

COMPILARE SOLO SE E' STATA DATA ATTUAZIONE ALL'OBBLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

		COSTI DI GESTIONE				
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Costo complessivo per la gestione dei rifiuti	I					N ☐
	P					

ENTRATE		Da tassa o da tariffa per la gestione dei rifiuti
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del.. ______ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio

A Accertamenti effettuati nell'esercizio

P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

....
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

....

....

....
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

....
(Nome Cognome)

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 4

La tariffa per l' acquedotto è stata istituita con delibera n° ____ del ____

La tariffa per l' acquedotto è stata adeguata con delibera n° ____ del ____

COSTI DI GESTIONE						
DENOMINAZIONE		Personale: oneri diretti e indiretti	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti e Ammortamenti	Totale	Tipo di gestione
		B	C	D	E	
Servizio acquedotto	I					N ☐
	P					

ENTRATE		Da tariffe
		F
ACCERTAMENTI	A	
RISCOSSIONI	R	

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del………………………………… ____ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio

A Accertamenti effettuati nell'esercizio

P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

…………………………………………………………
(Nome Cognome)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

…………………………………………………………
(Nome Cognome)

Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del Collegio; per gli altri comuni è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti, sempreché il regolamento di contabilità non preveda comunque la presenza di tutti i componenti per il funzionamento.

16A01672

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 settembre 2015.

Ammissione al finanziamento del progetto PON04a200165, presentato ai sensi dell'articolo 13 del decreto 59/2000, in risposta all'avviso n. 84 Ric. «Smart cities and social innovation» del 2 marzo 2012 - Fondi FSC Regione Basilicata. (Decreto n. 2078).

IL DIRIGENTE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008 n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», in particolare l'Allegato 1 - punto 3 che stabilisce che è l'Ufficio II della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca competente in materia di «Incentivazione sostegno alla competitività del sistema produttivo privato e del pubblico/privato in ambito nazionale e internazionale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

Vista la legge del 14 gennaio 1994 n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

Visto decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 13 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti presentati a seguito di specifiche iniziative di programmazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 7 aprile 2012, n. 35 (c.d. Decreto Semplificaitalia) che ha modificato il decreto legislativo n. 297/99 limitatamente ad alcune disposizioni;

Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2013 n. 115, registrato alla Corte dei conti in data 13 maggio 2013 reg. 6 foglio n. 118 recante «Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'avviso pubblicato con decreto direttoriale n. 84/Ric. del 2 marzo 2012 sui temi «Smart cities and communities and social innovation» a valere sul Programma operativo nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013, che, all'art. 3 comma 2, ha previsto che i soggetti aventi sedi operative nelle regioni Sardegna, Basilicata, Abruzzo e Molise potessero presentare idee progettuali per progetti afferenti le stesse regioni, condizionandone il finanziamento alla sussistenza di idonea copertura finan-

ziaria da reperirsi tramite accordi specifici tra le Amministrazioni centrali e regionali coinvolte;

Vista la domanda di finanziamento PON04a200165 «Smart Basilicata» presentata dal Consiglio nazionale delle ricerche IMAA, ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEL distribuzione, Università degli studi della Basilicata, Consorzio Tern entro il termine massimo del 30 aprile 2012, previsto dall'Avviso sopradetto;

Visto il decreto direttoriale n. 255/Ric. del 30 maggio 2012 con cui le idee progettuali presentate a valere sul sopra citato avviso sono state ammesse alla fase successiva, consistente nella presentazione dei progetti esecutivi entro il termine stabilito del 28 giugno 2012 prorogato successivamente al 31 luglio 2012;

Vista la delibera CIPE n. 88 adottata il 3 agosto 2012, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2011), che ha provveduto alla programmazione delle risorse residue 2007-2013, pari a 412,46 milioni di euro, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), a favore della Regione Basilicata e che nell'ambito della programmazione, con riferimento all'ambito strategico di azione denominato «Smart Basilicata», è stata prevista la realizzazione di interventi in materia di ricerca dal costo complessivo di 18.500.000,00 euro, di cui 11.700.000,00 euro direttamente assegnati mediante la delibera n. 88 e 6.800.000,00 euro rivenienti da altre fonti;

Vista la sopracitata delibera CIPE n. 88 che per l'attuazione di questi interventi ha stabilito il ricorso, in via generale, all'Accordo di programma quadro rafforzato (ai sensi del punto 3.2 della delibera n. 41/2012 e del punto 3.2.B2 della delibera n. 78/2012), ed ha altresì previsto che il trasferimento delle risorse assegnate alla Regione Basilicata avvenisse con le modalità previste dal punto 7.1 della delibera n. 166/2007 e nel rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno;

Visto il decreto direttoriale 153/Ric. del 25 gennaio 2013 con cui è stato approvato il progetto esecutivo «Smart Basilicata» conformandosi alle procedure valutative previste dalla normativa disciplinante il Programma operativo nazionale 2007-2013 «Ricerca e competitività», finanziato con risorse dell'Unione Europea;

Visto l'Accordo di Programma Quadro «Smart Basilicata» sottoscritto in data 8 agosto 2013 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Basilicata che ha per oggetto la ricerca di soluzioni tecnologiche innovative per la gestione efficiente e sostenibile dell'ambiente, della mobilità, dell'energia, della partecipazione sociale e la fruizione di servizi smart da parte della P.A. e dei cittadini;

Visto che le finalità e gli obiettivi dell'Accordo sono perseguiti con la realizzazione di un intervento cantierabile rappresentato da un progetto di ricerca come individuato, a valle delle istruttorie dell'Avviso 84/Ric., nel progetto PON04a200165 dal titolo «Smart Basilicata» da realizzarsi, sotto il profilo istruttorio e procedimentale, ai termini ed alle condizioni disposte dall'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000 e s.m.i., la cui copertura finanziaria - ammonta a 18.500.000,00 euro ed è assicurata dalle risorse rivenienti da Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 (delibera CIPE 88/2012), per 11.700.000,00 euro, e da risorse private per 6.800.000,00 euro;

Visto che l'art. 6 dell'Accordo sopra citato nel definire gli obblighi dei soggetti istituzionali contraenti stabilisce, tra l'altro, che il MIUR garantisce l'esecuzione delle previste attività e istruttorie tecniche finalizzate all'intervento oggetto dell'Accordo e che la Regione Basilicata, tra l'altro, garantisce l'esecuzione dell'intervento oggetto dell'Accordo, con le modalità le tempistiche e le procedure indicate agli allegati dell'Accordo e garantisce, altresì, il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori;

Viste le decisioni assunte in data 11 febbraio 2014 nella riunione del Tavolo dei sottoscrittori dell'Accordo in cui le parti hanno stabilito di pervenire alla definizione concordata di una procedura attuativa dell'intervento, diretta a disciplinare ed integrare le competenze e le responsabilità delle parti coinvolte, formalizzata in un disciplinare operativo definito preventivamente dal MIUR e formalmente recepito dalla Regione Basilicata;

Visto il disciplinare operativo dell'Accordo di Programma Quadro «Smart Basilicata» firmato dal Capo Dipartimento in data 22 dicembre 2014;

Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 4600 del 22 dicembre 2014 di approvazione del suddetto disciplinare;

Vista la determinazione dirigenziale del 25 febbraio 2015 n. 15 AB.2015/D.00127 con cui la Regione Basilicata ha recepito il disciplinare succitato e poi trasmessa al MIUR in data 13 marzo 2015, n. 5593;

Vista la nota del 22 dicembre 2014, prot. n. 30414 con cui il Ministero ha richiesto all'esperto tecnico scientifico e all'Istituto Convenzionato un approfondimento istruttorio al fine di integrare, dal punto di vista istruttorio e procedimentale, la valutazione *ex-ante* già effettuata dal panel degli esperti a valle dell'avviso n. 84/Ric. al fine di renderla conforme alle previsioni dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000 come previsto dall'art. 3 dell'APQ Smart Basilicata dell'8 agosto 2013;

Acquisite le risultanze positive delle attività istruttorie da parte dell'Esperto tecnico-scientifico in data 17.7.2015, prot. n. 14943 e dell'Istituto convenzionato con comunicazione di posta elettronica del 13.7.2015;

Ritenuta la necessità di adottare, per il suddetto progetto ammissibile al finanziamento e nei limiti delle disponibilità finanziarie, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni del finanziamento;

Considerato che la delibera CIPE n. 88 del 3 agosto 2012 riguardante «Fondo per lo sviluppo e la coesione - Regione Basilicata - programmazione risorse residue 2007/2013 - prevede l'impegno della Regione Basilicata a programmare le risorse residue nell'ambito strategico «Smart Basilicata»;

Considerato che all'art. 5 dell'Accordo di programma Smart Basilicata dell'8/8/2013, nonché all'art. 3 punto 3.5 parte prima, del disciplinare operativo dell'Accordo di Programma del 22/12/2014 è previsto che la copertura finanziaria dell'intervento ammonti a € 18.500.000 e che sia assicurata da risorse interamente a carico della regione provenienti dal FSC 2007/2013, ex delibera CIPE 88, del 2012, per € 11.700.000,00 e da risorse provenienti da privati pari a € 6.800.000,00 e che la Regione Basilicata garantisca la sostenibilità finanziaria dell'intervento per un ammontare di risorse sufficiente a garantirne la completa realizzazione;

Considerato che all'art. 4, punto 4.3.1, parte prima, nonché all'art. 2, parte seconda, del succitato disciplinare vengono confermate a carico della Regione Basilicata le attività di impegno, gestione ed erogazione dei fondi e che ciò avverrà solo successivamente alla determinazione della fase istruttoria in capo al MIUR, propedeutica alla determinazione degli incentivi stessi per misura e forma, sulla base degli esiti istruttori e costi giudicati ammissibili secondo le condizioni stabilite dall'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000. Successivamente la Regione Basilicata, a seguito di proprio provvedimento di impegno giuridicamente vincolante nei confronti dei soggetti beneficiari individuati, provvederà in via diretta all'erogazione dei fondi sulla base dei pareri e nulla osta rilasciati dal MIUR;

Considerato che all'art. 4, punto 4.3.3, parte prima, del Disciplinare operativo dell'Accordo di Programma del 22/12/2014, nonché alla parte seconda, art. 2, del medesimo, i costi per le attività istruttorie, di valutazione e monitoraggio condotte dagli esperti tecnico-scientifici e dall'Istituto convenzionato afferenti al MIUR, con specifico riferimento al progetto PON 04A200165 «Smart Basilicata», sono a totale carico della Regione Basilicata;

Considerato che alla parte seconda, art. 3, punto 2, del disciplinare operativo dell'Accordo di Programma del 22/12/2014, è previsto che il MIUR ed ogni suo ausiliario restino indenni da ogni responsabilità derivante da ogni rapporto nascente con soggetti terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso e saranno manlevati da responsabilità per danni eventuali riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse al progetto;

Considerato che alla parte seconda, art. 3, punto 3, del Disciplinare operativo dell'Accordo di Programma del 22/12/2014, la regione concede con proprio provvedimento ai soggetti beneficiari un'agevolazione, a titolo di contributo nella spesa a valere sul FSC 2007/2013, successivamente al decreto direttoriale adottato dal MIUR per l'approvazione dei costi giudicati ammissibili nonché delle relative agevolazioni concedibili;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca PON04a200165 dal titolo «Smart Basilicata» presentato dal Consiglio nazionale delle ricerche CNR, Enea - Agenzia nazionale per le nuove Tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico Sostenibile, ENEL distribuzione, Università degli Studi della Basilicata, Consorzio Tern, è ammesso agli interventi previsti dalla normativa citata in premessa ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero fornirà all'Istituto convenzionato, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 10.984.353,75 nella forma di contributo nella spesa di cui € 9.392.103,75 per la Ricerca ed € 1.592.250,00 per la Formazione e graveranno su risorse del Fondo sviluppo e coesione - FSC Regione Basilicata giusta delibera CIPE 88/2012, programmazione delle risorse residue 2007/2013, ambito strategico «Smart Basilicata», la cui copertura finanziaria è interamente a carico della Regione Basilicata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2015

Il dirigente: NARDELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2015

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4566

ALLEGATO

Legge 297/1999 - Art. 13 D.M. 593/2000 PON04A2_00165

Generalità del Progetto

• Domanda: PON04A2_00165 del 31/07/2012

• Progetto di Ricerca
Titolo: "Smart Basilicata"
Inizio Attività: 30/11/2012
Durata mesi: 30

• Progetto di Formazione
Titolo: "Smart Basilicata"
Inizio Attività: 01/06/2013
Durata mesi: 24

• Beneficiari
TECNOLOGIE PER LE OSSERVAZIONI DELLA TERRA E DEI RISCHI NATURALI - TERN
ENEL DISTRIBUZIONE SPA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
CNR - ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L'ANALISI AMBIENTALE - IMAA
ENEA

• Costo Totale	€	17.852.500,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€	13.022.675,00
- di cui attività di Sviluppo Sperimentale	€	3.237.575,00
- di cui attività di Formazione	€	1.592.250,00

Imputazione Territoriale costi progetto

RICERCA INDUSTRIALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale	0,00	0,00	40.000,00	30.648,20	7.094.162,37	0,00	100.000,00	0,00	0,00	7.264.810,57
Spese generali (max 50% del personale)	0,00	0,00	20.000,00	15.324,10	2.726.873,19	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2.812.197,29
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	969.572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	969.572,14
Servizi di consulenza ed equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	593.710,00	0,00	908.000,00	0,00	0,00	1.501.710,00
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	454.385,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	474.385,00
Sub totale dei costi	0,00	0,00	60.000,00	45.972,30	11.838.702,70	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00	13.022.675,00
Recuperi / Costi generatori di entrate (da detrarre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	60.000,00	45.972,30	11.838.702,70	0,00	1.078.000,00	0,00	0,00	13.022.675,00

SVILUPPO SPERIMENTALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.903,63	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.865.903,63
Spese generali (max 50% del personale)	0,00	0,00	0,00	0,00	723.192,13	0,00	20.000,00	0,00	0,00	743.192,13
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	192.894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	192.894,74
Servizi di consulenza ed equivalenti	0,00	0,00	0,00	0,00	152.639,50	0,00	161.100,00	0,00	0,00	313.739,50
Altri costi di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	121.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.845,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016.475,00	0,00	221.100,00	0,00	0,00	3.237.575,00

FORMAZIONE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Personale docente	0,00	0,00	0,00	0,00	159.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.225,00
Spesa di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	219.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.055,00
Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	219.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	219.537,50
Strumenti e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	132.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.205,00
Servizi di consulenza	0,00	0,00	0,00	0,00	66.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66.102,50
Formandi	0,00	0,00	0,00	0,00	796.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.125,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.250,00

Forme e Misura dell'intervento per il Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
CONTRIBUTO NELLA SPESA (*)	65%	40%	100%

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva;

Agevolazioni deliberate per il Progetto

RICERCA INDUSTRIALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
contributo nella Spesa (fino a €)	0,00	0,00	24.000,00	29.882,00	7.622.456,76	0,00	469.950,00	0,00	0,00	8.146.288,75

SVILUPPO SPERIMENTALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
contributo nella Spesa (fino a €)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.540,00	0,00	64.275,00	0,00	0,00	1.245.815,00

FORMAZIONE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
contributo nella Spesa (fino a €)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.250,00

Agevolazioni Totale deliberate per il Progetto

	RI + SS	FORMAZIONE	TOTALE
CONTRIBUTO NELLA SPESA (fino a €)	9.392.103,75	1.592.250,00	10.984.353,75

TECNOLOGIE PER LE OSSERVAZIONI DELLA TERRA E DEI RISCHI NATURALI - TERN

Imputazione Territoriale Costi Progetto

RICERCA INDUSTRIALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga	Aree in deroga	Aree nazionali fuori dalle	Aree UE fuori dal	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale				30.648,20	3.928.162,37					3.958.810,57
Spese generali (max 50% del personale)				15.324,10	1.457.456,19					1.472.780,29
Strumenti e attrezzature					629.139,14					629.139,14
Servizi di consulenza ed equivalenti					323.710,00					323.710,00
Altri costi di esercizio					34.740,00					34.740,00
Totale	0,00	0,00	0,00	45.972,30	6.373.207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419.180,00

SVILUPPO SPERIMENTALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex	Aree in deroga 107.3.c. (ex	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale					460.903,63					460.903,63
Spese generali (max 50% del personale)					169.367,13					169.367,13
Strumenti e attrezzature					85.469,74					85.469,74
Servizi di consulenza ed equivalenti					38.889,50					38.889,50
Altri costi di esercizio					7.720,00					7.720,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	762.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.350,00

FORMAZIONE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga	Aree in deroga	Aree nazionali fuori dalle	Aree UE fuori dal	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Personale docente					43.425,00					43.425,00
Spesa di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione					24.125,00					24.125,00
Altre spese correnti					119.177,50					119.177,50
Strumenti e attrezzature					25.090,00					25.090,00
Servizi di consulenza					17.852,50					17.852,50
Formandi					212.300,00					212.300,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	441.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.970,00

TECNOLOGIE PER LE OSSERVAZIONI DELLA TERRA E DEI RISCHI NATURALI - TERN

Forme e Misura dell'intervento per il Proponente

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
CONTRIBUTO NELLA SPESA (*)	65%	40%	100%

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva;

Agevolazioni deliberate per il Proponente

RICERCA INDUSTRIALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
contributo nella Spesa (fino a €)	0,00	0,00	0,00	29.882,00	4.142.585,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172.467,00

SVILUPPO SPERIMENTALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
contributo nella Spesa (fino a €)	0,00	0,00	0,00	0,00	304.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.940,00

FORMAZIONE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
contributo nella Spesa (fino a €)	0,00	0,00	0,00	0,00	441.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.970,00

Agevolazioni Totale deliberate per il Progetto

	RI + SS	FORMAZIONE	TOTALE
CONTRIBUTO NELLA SPESA (fino a €)	4.477.407,00	441.970,00	4.919.377,00

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

Imputazione Territoriale Costi Progetto

RICERCA INDUSTRIALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a	Aree in deroga 107.3.c. (ex	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale			40.000,00		50.000,00		10.000,00			100.000,00
Spese generali (max 50% del personale)			20.000,00		25.000,00		5.000,00			50.000,00
Strumenti e attrezzature					50.000,00					50.000,00
Servizi di consulenza ed equivalenti					100.000,00		908.000,00			1.008.000,00
Altri costi di esercizio					65.800,00					65.800,00
Totale	0,00	0,00	60.000,00	0,00	290.800,00	0,00	923.000,00	0,00	0,00	1.273.800,00

SVILUPPO SPERIMENTALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3.c del	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale					50.000,00					50.000,00
Spese generali (max 50% del personale)					25.000,00					25.000,00
Strumenti e attrezzature					82.000,00					82.000,00
Servizi di consulenza ed equivalenti					10.000,00		161.100,00			171.100,00
Altri costi di esercizio					0,00					0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	161.100,00	0,00	0,00	328.100,00

FORMAZIONE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Personale docente					0,00					0,00
Spesa di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione					0,00					0,00
Altre spese correnti					0,00					0,00
Strumenti e attrezzature					0,00					0,00
Servizi di consulenza					0,00					0,00
Formandi					0,00					0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

Forme e Misura dell'intervento per il Proponente

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
CONTRIBUTO NELLA SPESA (*)	40%	25%	100%

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva;

Agevolazioni deliberate per il Proponente

RICERCA INDUSTRIALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
contributo nella Spesa (fino a €)	0,00	0,00	24.000,00	0,00	116.320,00	0,00	369.200,00	0,00	0,00	**509.520,00**

SVILUPPO SPERIMENTALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
contributo nella Spesa (fino a €)	0,00	0,00	0,00	0,00	41.750,00	0,00	40.275,00	0,00	0,00	**82.025,00**

FORMAZIONE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
contributo nella Spesa (fino a €)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Agevolazioni Totale deliberate per il Progetto

	RI + SS	FORMAZIONE	TOTALE
CONTRIBUTO NELLA SPESA (fino a €)	591.545,00	0,00	591.545,00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Imputazione Territoriale Costi Progetto

RICERCA INDUSTRIALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale					1.780.000,00					1.780.000,00
Spese generali (max 50% del personale)					644.625,00					644.625,00
Strumenti e attrezzature					50.000,00					50.000,00
Servizi di consulenza ed equivalenti					120.000,00					120.000,00
Altri costi di esercizio					170.100,00					170.100,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.725,00

SVILUPPO SPERIMENTALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale					725.000,00					725.000,00
Spese generali (max 50% del personale)					261.375,00					261.375,00
Strumenti e attrezzature					0,00					0,00
Servizi di consulenza ed equivalenti					58.750,00					58.750,00
Altri costi di esercizio					88.750,00					88.750,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.875,00

FORMAZIONE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Personale docente					71.410,00					71.410,00
Spesa di trasferta del personale docente e dei					124.485,00					124.485,00
Altre spese correnti					71.410,00					71.410,00
Strumenti e attrezzature					48.250,00					48.250,00
Servizi di consulenza					19.300,00					19.300,00
Formandi					340.645,00					340.645,00
Totale	0,00				675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.500,00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Forme e Misura dell'intervento per il Proponente

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
CONTRIBUTO NELLA SPESA (*)	65%	40%	100%

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva;

Agevolazioni deliberate per il Proponente

RICERCA INDUSTRIALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
contributo nella Spesa (fino a €)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.071,25

SVILUPPO SPERIMENTALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
contributo nella Spesa (fino a €)	0,00	0,00	0,00	0,00	453.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.550,00

FORMAZIONE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
contributo nella Spesa (fino a €)	0,00	0,00	0,00	0,00	675.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.500,00

Agevolazioni Totale deliberate per il Proponente

	RI + SS	FORMAZIONE	TOTALE
CONTRIBUTO NELLA SPESA (fino a €)	2.250.621,25	675.500,00	2.926.121,25

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Imputazione Territoriale Costi Progetto

RICERCA INDUSTRIALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale					160.000,00		90.000,00			250.000,00
Spese generali (max 50% del personale)					80.000,00		45.000,00			125.000,00
Strumenti e attrezzature					120.000,00					120.000,00
Servizi di consulenza ed equivalenti					0,00					0,00
Altri costi di esercizio					153.745,00		20.000,00			173.745,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	513.745,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	668.745,00

SVILUPPO SPERIMENTALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale					115.000,00		40.000,00			155.000,00
Spese generali (max 50% del personale)					57.500,00		20.000,00			77.500,00
Strumenti e attrezzature					10.000,00					10.000,00
Servizi di consulenza ed equivalenti					0,00					0,00
Altri costi di esercizio					22.875,00					22.875,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	205.375,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	265.375,00

FORMAZIONE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Personale docente					9.650,00					9.650,00
Spesa di trasferta del personale docente e dei destinatari della					14.475,00					14.475,00
Altre spese correnti					9.650,00					9.650,00
Strumenti e attrezzature					14.475,00					14.475,00
Servizi di consulenza					9.650,00					9.650,00
Formandi					69.480,00					69.480,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	127.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.380,00

ENEA -AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Forme e Misura dell'intervento per il Proponente

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
CONTRIBUTO NELLA SPESA (*)	65%	40%	100%

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva;

Agevolazioni deliberate per il Proponente

RICERÇA INDUSTRIALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
contributo nella Spesa (fino a €)	0,00	0,00	0,00	0,00	333.934,25	0,00	100.750,00	0,00	0,00	434.684,25

SVILUPPO SPERIMENTALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
contributo nella Spesa (fino a €)	0,00	0,00	0,00	0,00	82.150,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	106.150,00

FORMAZIONE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
contributo nella Spesa (fino a €)	0,00	0,00	0,00	0,00	127.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.380,00

Agevolazioni Totale deliberate per il Progetto

	RI + SS	FORMAZIONE	TOTALE
CONTRIBUTO NELLA SPESA (fino a €)	540.834,25	127.380,00	668.214,25

CNR - ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L'ANALISI AMBIENTALE - IMAA

Imputazione Territoriale Costi Progetto

RICERCA INDUSTRIALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale					1.176.000,00					1.176.000,00
Spese generali (max 50% del personale)					519.792,00					519.792,00
Strumenti e attrezzature					120.433,00					120.433,00
Servizi di consulenza ed equivalenti					50.000,00					50.000,00
Altri costi di esercizio					30.000,00					30.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.225,00

SVILUPPO SPERIMENTALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Spese di personale					475.000,00					475.000,00
Spese generali (max 50% del personale)					209.950,00					209.950,00
Strumenti e attrezzature					15.425,00					15.425,00
Servizi di consulenza ed equivalenti					45.000,00					45.000,00
Altri costi di esercizio					2.500,00					2.500,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	747.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.875,00

FORMAZIONE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
Personale docente					34.740,00					34.740,00
Spesa di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione					55.970,00					55.970,00
Altre spese correnti					19.300,00					19.300,00
Strumenti e attrezzature					44.390,00					44.390,00
Servizi di consulenza					19.300,00					19.300,00
Formandi					173.700,00					173.700,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	347.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.400,00

CNR - ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L'ANALISI AMBIENTALE - IMAA

Forme e Misura dell'intervento per il Proponente

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Formazione
CONTRIBUTO NELLA SPESA (*)	65%	40%	100%

(*) Tenuto conto delle maggiorazioni sotto indicate:
- 15% per collaborazione effettiva;
- 20% per piccola impresa.

Agevolazioni deliberate per il Proponente

RICERCA INDUSTRIALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
contributo nella Spesa (fino a €)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.546,25

SVILUPPO SPERIMENTALE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
contributo nella Spesa (fino a €)	0,00	0,00	0,00	0,00	299.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.150,00

FORMAZIONE	Aree in deroga 107 3 a TFUE (ex aree 87.3.a)/Regioni della Convergenza				Altre aree in deroga 107.3.a. (ex aree 87.3 a del TCE)	Aree in deroga 107.3.c. (ex aree 87.3 c del TCE)	Aree nazionali fuori dalle aree in deroga	Aree UE fuori dal territorio nazionale	Aree Extra UE	Totale
	Calabria	Campania	Puglia	Sicilia						
contributo nella Spesa (fino a €)	0,00	0,00	0,00	0,00	347.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.400,00

Agevolazioni Totale deliberate per il Progetto

	RI + SS	FORMAZIONE	TOTALE
CONTRIBUTO NELLA SPESA (fino a €)	1.531.696,25	347.400,00	1.879.096,25

16A01676

DECRETO 16 febbraio 2016.

Modifica della tabella allegata al decreto 21 febbraio 2014, di definizione dei posti disponibili per l'ammissione ai corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, a.a. 2013-14.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed, in particolare, l'art. 14 che prevede la possibilità per le università di disciplinare, con propri regolamenti didattici, corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole secondarie di secondo grado e l'art. 3, comma 7, che prevede il costante monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 4, comma 3, in base al quale, nell'ambito dell'autonomia didattica, possono essere programmati, anche in considerazione degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività, nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2011, n. 299, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», e in particolare l'art. 3, comma 3, che indica i requisiti occorrenti all'attivazione dei corsi e l'art. 4, che dispone che i corsi siano riservati a docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, nonché consente l'attivazione di specifici corsi nella scuola secondaria di primo grado per i docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la medesima scuola secondaria di primo grado;

Vista l'offerta formativa in termini di numero di immatricolazioni all'anno accademico 2013/14, deliberata dagli organi accademici di ciascun Ateneo, e svolte le verifiche di conformità ai requisiti previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 30 settembre 2011;

Vista la sentenza del TAR Lazio n. 7323 del 2015;

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla predetta sentenza assegnando all'Università telematica Pegaso un numero di posti congruo rispetto all'utenza sostenibile tenendo parimenti conto del numero di posti assegnato alle altre Università con decreto 21 febbraio 2014 n. 142;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni riportate in premessa, la tabella di cui all'art. 1 del decreto 21 febbraio 2014 n. 142 «Definizione posti disponibili per l'ammissione ai corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, a.a. 2013-14» è integrata inserendo l'Università telematica Pegaso con n. 150 posti. Di conseguenza il totale del numero dei posti assegnati da 1.150 è rideterminato in 1.300.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2016

Il Ministro: GIANNINI

16A01675

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 ottobre 2015.

Cancellazione dal registro delle imprese di talune cooperative. (Rif. avviso n. 2/2015).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSERIALI

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Considerato che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 29 aprile 2015 è stato pubblicato, a norma del citato art. 2545-*octiesdecies* c.c. l'avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese di 95 società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni e aventi sede nelle seguenti Regioni: Lazio, Puglia e Sardegna;

Considerato altresì che non sono state presentate da parte di creditori o di altri interessati, ai sensi del comma 3 dell'art. 2545-*octiesdecies* c.c, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, domande intese a consentire la prosecuzione della liquidazione;

Rilevato che sono conseguentemente integrati i presupposti di cui all'art. 2545-*octiesdecies*, comma 3 del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette cooperative dal registro delle imprese;

Decreta:

Art. 1.

Per le cooperative di cui all'elenco allegato quale parte integrante del presente decreto è accertato il ricorrere dei presupposti ai fini della cancellazione dal registro delle imprese, a cura dei conservatori territorialmente competenti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 ottobre 2015

Il direttore generale: MOLETI

ALLEGATO

COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.
CO.FA.TRANS. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04791441001
EURO 98 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	01668780909
COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO REALCOOP FLAMINIA IN LIQUIDAZIONE	RIGNANO FLAMINIO (RM)	LAZIO	04117371007
CONSART 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	91009820589
ROMANA AUTOTRASPORTATORI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06122390583
SAN GIORGIO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	03263080164
GRAN TEATRO PAZZO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	80145210581
SEA WATCHER SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	07130541001
COOPERATIVA AGRICOLA 19 GIUGNO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	ROMA	LAZIO	05099290586
GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO IN LIQUIDAZIONE	MARINO (RM)	LAZIO	06621580105
LINEA SETTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	02773470584
SOCIETA' COOPERATIVA FILO MONTE SACRO	ROMA	LAZIO	80014990586
FLOR SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATINA	LAZIO	01816810590
EUROSAT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	07311071000
COOPERATIVA EDILIZIA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	01321710582
COOPERATIVA EDILIZIA LAURENTINA PRIMA A R.L.	ROMA	LAZIO	80256170582
CASACOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08156990585
SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA SCINTILLA A R.L.	ROMA	LAZIO	80054230588
SOCIETA' COOPERATIVA WEEKEND	ROMA	LAZIO	80019250580
SOCIETA' COOPERATIVA SUONO SCENA	ROMA	LAZIO	07602650587
SOCIETA' COOPERATIVA LE TRE V.V.V.	ROMA	LAZIO	06033440584
SOCIETA' COOPERATIVA C.S.T. (COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI)	ROMA	LAZIO	05532851002
SOCIETA' COOPERATIVA CO.SE.LA. SERVIZI AGRICOLI LAZIO	PALOMBARA SABINA (RM)	LAZIO	03817361003
SOCIETA' COOPERATIVA LA MARITTIMA	FIUMICINO (RM)	LAZIO	80404390587
SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA NUOVAEDIL A R.L.	ROMA	LAZIO	02790740589
SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. PIAN DELLE ROCCHE	ROMA	LAZIO	03055680585
COOPERATIVA EDILIZIA SARDINIA A R.L.	FRASCATI (RM)	LAZIO	08607730580
L'AURORA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	GENZANO DI ROMA (RM)	LAZIO	07376151002
LOGIC SERVICE SOC. COOP. IN LIQUIDAZ.	ROMA	LAZIO	09033571002
GEMME DI VALLEMASTRA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	BROCCOSTELLA (FR)	LAZIO	02096090606
C.O.G.A. – COOPERATIVA OCCUPAZIONE GIOVANILE AMBIENTE	ROMA	LAZIO	80237010584
GRUPPO REALIZZAZIONI E MONTAGGI COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07241601009
LAVORO E SALUTE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	07023881001
TEIBA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	07022870583
DI.TRA. 2000 – SOCIETA' COOPERATIVA DI	MENTANA (RM)	LAZIO	05339281007

PRODUZIONE E LAVORO A R.L.			
FORTUNA QUARTA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06667630583
ROMANA DISTRIBUZIONE ALIMENTARI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZ.	POMEZIA (RM)	LAZIO	05506521003
NONNA MARILENA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05425501003
COSTA-SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CANTERANO (RM)	LAZIO	04730031004
ISOPI PARQUET – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	GAVIGNANO (RM)	LAZIO	07155791002
EDIL SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LONGONE SABINO (RI)	LAZIO	00869770578
EQUIPE 92 – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04336821006
SICUREZZA E LAVORO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05599920583
LILLIPUT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	07045431009
SOCIETA' COOPERATIVA LA SPESA 5	ROMA	LAZIO	07835070587
SOCIETA' COOPERATIVA ROMA NORD CENTER	ROMA	LAZIO	08650380580
EPOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENZANO DI ROMA (RM)	LAZIO	03518551001
IL TORRIONE DI ANGUILLARA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANGUILLARA SABAZIA (RM)	LAZIO	06649570584
COOPERATIVA EDILIZIA PITAGORA A R.L.	ROMA	LAZIO	80052030584
AURORA II – 76 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	02421040581
LA SCENA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05768300583
NEWS TEAM – GIORNALISTI ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06959040582
AMG ITALIA – PICCOLA SOC. COOPERATIVA A R,L,	(NETTUNO) (RM)	LAZIO	05394851009
NUOVA A-Z FUTURA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE	(SAN CESAREO) (RM)	LAZIO	07960221005
CULTURA EUROPEA EDITRICE – SOCIETA' COOP. A R.L.	RM	LAZIO	03992271001
LA CONTEA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LADISPOLI (RM)	LAZIO	04893801003
A.L.F.A. – AUTOTRASPORTI LAVORI FACCHINAGGIO – SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	05645370585
PUBBLICAR – SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	LATINA	LAZIO	01884930593
SOC. COOPERATIVA SOCIALE ME.DI.FA. 2002 A R.L. IN LIQUIDAZIONE	TIVOLI (RM)	LAZIO	07020431008
SOCIETA' COOPERATIVA PISANA 2001 A R.L.	ROMA	LAZIO	06405611002
CIES – ISTITUTO PER LA DIFFUSIONE DEL CINEMA ITALIANO ALL'ESTERO – SOC. COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04711810582
COOPERATIVA TRA ALLEVATORI BANDITA DI CANALE MONTERANO A R.L.	CANALE MONTERANO (RM)	LAZIO	02361230580
PHOTOGRAPHIA SOCI. COO. A R.L.	ROMA	LAZIO	05008280587
COOPERATIVA FACCHINI RICONSEGNE CESTERIE CO.FA.R.CE. – SOC. COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	01155780586
MAGNA CRUX SOC. COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	80125290587
FIAMME AZZURRE SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	03759931003
EFFERRE SOC.COOP. A R.L. IN LIQUIDAZ.	ROMA	LAZIO	04725911004
ROTO COOP SOC. COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03930090588
ARFET SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03443740588
CO.T.A.R. 87 – COOPERATIVA TRASPORTATORI AUTONOMA ROMANA 87 A	ANZIO (RM)	LAZIO	08114430583

R.L.			
APPIA 1973 SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	02898420589
SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LA LEONESSA D'ITALIA A R.L.	ROMA	LAZIO	05953370581
COOPERATIVA EDILIZIA FIAMMETTA I A R.L.	ROMA	LAZIO	97049940584
COOPERATIVA SAN GIORGIO IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	80229650587
I.S.T. – INTERNATIONAL SPEEDY TRANSPORT – PICC. SOC. COOP. PROD. E LAV. A R.L.	LANUVIO (RM)	LAZIO	05718721003
COOPERATIVA NETTUNO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NETTUNO (RM)	LAZIO	05813631008
SOCIETA' COOPERATIVA RE.MA.CO. – RESTAURI MANUTENZIONI COSTRUZIONI – A R.L.	ROMA	LAZIO	03948570589
VELOCITY TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	06631601009
S. FILIPPO NERI SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	80434500585
SETIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SEZZE (LT)	LAZIO	01451220592
COOPERATIVA SCOLASTICA ISITUTO CAVANIS A R.L.	ROMA	LAZIO	80257410581
ALFA 78 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03128690587
COOPERATIVA AGRICOLA IL VIGNETO A R.L.	LARIANO (RM)	LAZIO	05281660588
COOPERATIVA L.E.A. LAVORI EDILIZI E APPALTI	ROMA	LAZIO	04685830582
COOPERATIVA SERMICO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	05547801000
EURO SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	FORMELLO (RM)	LAZIO	09009161002
SOCIETA' COOPERATIVA EURO SERVICE 2000 A R.L. IN LIQUIDAZIONE	OSTIA LIDO (RM)	LAZIO	06049051003
SOCIETA' COOPERATIVA FA.CO A R.L. IN LIQUIDAZIONE	GUIDONIA MONTECELIO (RM)	LAZIO	05876521005
GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	ROMA	LAZIO	07833451003
EUCALIPTUS – SOCIETA' COOP. SOCIALE INTEGRATA ONLUS – IN LIQUIDAZIONE	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	05555051001
COOP LAVORO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	11751190155
CENTRO STUDI E INTERVENTI SOCIO SANITARI SOC. COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04671540583
COOPERATIVA LAZIALE CEMENTISTI A R.L.	ROMA	LAZIO	01095640585
COOPERATIVA EDILIZIA LA FAGGETTA	ROMA	LAZIO	05276441002
COOPERATIVA CAMPEGGIATORI ROMANI	ROMA	LAZIO	03185800582
OPERATORI EDILI RIUNITI – PICC. SOC. COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MONTERONI DI LECCE (LE)	PUGLIA	03065730750
NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. A R.L. IN LIQ.	CASTELLANETA (TA)	PUGLIA	02088270737
COOPERATIVA PAIDEIA IN LIQUIDAZIONE	BITONTO (BA)	PUGLIA	05294020721
SANTA RITA – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	ARBOREA (OR)	SARDEGNA	00734140957

16A01747

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 24 febbraio 2016.

Modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di *start-up* innovative tramite portali *on-line*», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013. (Delibera n. 19520).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Vista la delibera del 26 giugno 2013, n. 18592, con la quale è stato adottato il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di *start-up* innovative tramite portali *on-line*, in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che, tra l'altro, ha esteso alle PMI innovative, agli organismi di investimento collettivo del risparmio e alle società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative e in PMI innovative la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali *on-line*;

Visti, in particolare, gli articoli 50-*quinquies* e 100-*ter* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, inseriti con decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e modificati dall'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 50-*quinquies*, in base al quale la Consob determina con regolamento «i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;

b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;

c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;

d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali»;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 100-*ter*, il quale stabilisce che la Consob determini la disciplina applicabile alle offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, «al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della *start-up* innovativa o della PMI innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta»;

Considerata la necessità di rivedere il predetto regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali *on-line*, al fine di garantire l'adeguamento dello stesso alle modifiche introdotte a livello legislativo, con particolare riferimento all'ambito definitorio e alla disciplina relativa alle informazioni da rendere al pubblico, tenuto conto delle specificità dei nuovi offerenti inclusi nell'ambito normativo soggettivo;

Ritenuto necessario, anche al fine di favorire il concreto sviluppo di strumenti alternativi di finanziamento a supporto dell'innovazione, semplificare taluni obblighi imposti dal regolamento, risultati eccessivamente onerosi per gli operatori, quali quelli legati alla sottoscrizione di una quota degli strumenti finanziari offerti da parte di investitori professionali o di particolari categorie di investitori individuate dalla Consob e alle modalità di esecuzione degli ordini;

Ritenuto, al riguardo, opportuno includere nel novero dei soggetti che possono sottoscrivere la quota degli strumenti finanziari offerti gli «investitori professionali su richiesta», classificati ai sensi della disciplina derivante dal recepimento della Direttiva 2004/39/CE (di seguito «MiFID») dall'intermediario di cui sono clienti, e la nuova categoria degli «investitori a supporto dell'innovazione», ai quali è richiesto il possesso di requisiti di onorabilità, di requisiti patrimoniali similari a quelli previsti dalla disciplina «MiFID» per i clienti professionali su richiesta e di requisiti comprovanti l'esperienza e la competenza di settore;

Ritenuto, altresì, opportuno, anche al fine di favorire la conclusione delle operazioni integralmente on-line, prevedere che i gestori dotati degli adeguati requisiti organizzativi possano effettuare direttamente la verifica di appropriatezza delle operazioni effettuate attraverso portali *on-line*;

Ritenuto, infine, opportuno tener conto di talune esigenze emerse in sede di vigilanza relative al procedimento di autorizzazione per l'iscrizione nel registro dei gestori;

Valutate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta ai due documenti di consultazione pubblicati in data 19 giugno 2015 e 3 dicembre 2015;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up *innovative tramite portali* on-line*, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013*

1. Il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di *start-up* innovative tramite portali *on-line*, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, ai sensi degli articoli 50-*quinquies* e 100-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, è modificato come segue:

1) il regolamento è ridenominato «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line»;

2) nella Parte I, al comma 1 dell'art. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

A. la lettera *c)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*c)* «offerente»:

1) la società *start-up* innovativa, compresa la *start-up* a vocazione sociale, come definite dall'art. 25, commi 2 e 4, del decreto e la *start-up* turismo prevista dall'art. 11-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

2) la piccola e media impresa innovativa («PMI innovativa»), come definita dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

3) l'organismo di investimento collettivo del risparmio («OICR») che investe prevalentemente in *start-up* innovative e in PMI innovative, come definito dall'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014;

4) le società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative e in PMI innovative, come definite dall'art. 1, comma 2, lettera *f)*, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014;»;

B. nella lettera *d)*, le parole «delle *start-up* innovative» sono sostituite dalle parole «degli offerenti»;

C. nella lettera *e)*, le parole «le *start-up* innovative» sono sostituite dalle parole «gli offerenti»;

D. nella lettera *g)*, le parole «emessi da *start-up* innovative» sono soppresse;

E. la lettera *h)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*h)* «strumenti finanziari»: le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o degli OICR, oggetto delle offerte al pubblico condotte attraverso portali;»;

F. la lettera *j)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*j)* «investitori professionali»: i clienti professionali privati di diritto e i clienti professionali privati su richiesta, individuati nell'Allegato 3, rispettivamente ai punti I e II, del regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto e i clienti professionali pubblici su richiesta individuati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.»;

3) nella Parte II, Titolo I, all'art. 5, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*a)* la delibera di autorizzazione e il numero d'ordine di iscrizione;»;

4) nella Parte II, Titolo II, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. all'art. 7:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Procedimento di autorizzazione per l'iscrizione»;

b) al comma 1, le parole «La domanda di iscrizione» sono sostituite dalle parole «La domanda di autorizzazione per l'iscrizione»;

c) al comma 2, dopo le parole «sette giorni» è inserita la parola «lavorativi»; dopo le parole «trenta giorni» è inserita la parola «lavorativi»; le parole «ricevimento della comunicazione» sono sostituite dalle parole «ricevimento della comunicazione, a pena di improcedibilità»;

d) al comma 3:

i) nella lettera *c)*, le parole «società richiedente.» sono sostituite dalle parole «società richiedente;»;

ii) dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente lettera:

«c-*bis*) a qualunque soggetto, anche estero.»;

iii) nell'ultimo periodo, dopo le parole «data di ricezione degli stessi» sono inserite le parole «e per un periodo comunque non superiore a trenta giorni lavorativi, a pena di improcedibilità»;

e) al comma 4:

i) nel primo periodo, le parole «nel corso dell'istruttoria è portata» sono sostituite dalle parole «nel corso dell'istruttoria, ovvero rilevanti modifiche apportate alla relazione prevista dall'Allegato 2, sono portate»;

ii) nel secondo periodo, dopo le parole «sette giorni» è inserita la parola «lavorativi»;

f) al comma 5:

i) nel primo periodo, dopo le parole «sessanta giorni» è inserita la parola «lavorativi»;

ii) nel secondo periodo, le parole «L'iscrizione» sono sostituite dalle parole «L'autorizzazione»;

B. all'art. 8:

a) al comma 1:

i) nella lettera *d)*, le parole «estinzione del reato.» sono sostituite dalle parole «estinzione del reato;»;

ii) dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente lettera:

«d-*bis*) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. Nel caso in cui nessuno dei soci detenga il controllo, il comma 1 si applica ai soci che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale della società.»;

c) nel comma 2, le parole «Ove il controllo sia detenuto» sono sostituite dalle parole «Ove il controllo o la partecipazione di cui al comma 1-*bis* siano detenuti»;

C. all'art. 10, comma 2, le parole «cancellazione del gestore dal registro» sono sostituite dalle parole «decadenza dall'autorizzazione»;

D. dopo l'art. 11, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 11-bis

Decadenza dall'autorizzazione

1. I gestori danno inizio allo svolgimento dell'attività entro il termine di sei mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.

2. I gestori che abbiano interrotto lo svolgimento dell'attività lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.»;

E. all'art. 12, comma 1:

a) nella lettera *d)*, le parole «lettera *b)*.» sono sostituite dalle parole «lettera *b)*;»;

b) dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente lettera:

«d-*bis*) per effetto della decadenza dall'autorizzazione.»;

5) nella Parte II, Titolo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. all'art. 13:

a) nel comma 2, la parola «emittente» è sostituita dalla parola «offerente»;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-*bis*. Il gestore verifica, per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto, che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l'investimento comporta, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera *b)*. Qualora il gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato per il cliente lo avverte di tale situazione, anche attraverso sistemi di comunicazione elettronica.

5-*ter*. Qualora il gestore non effettui direttamente la verifica prevista dal comma 5-*bis*, si applica l'art. 17, comma 3.»;

B. all'art. 14, comma 1:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*a)* al gestore, ivi compresi i recapiti telefonici e di posta elettronica; ai soggetti che detengono il controllo ovvero, in mancanza, ai soggetti che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale sociale; ai soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo;»;

b) dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente lettera:

«b-*bis*) alla data di inizio, interruzione o riavvio dell'attività;»;

c) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*c)* alle modalità per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari offerti tramite il portale, specificando se il gestore procede direttamente alla verifica di cui all'art. 13, comma 5-*bis* o se vi procedono le banche e le imprese di investimento ai sensi dell'art. 17, comma 3;»;

C. all'art. 15:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari tramite portali»;

b) al comma 1:

i) nell'alinea, le parole «di *start-up* innovative» sono sostituite dalle parole «tramite portali»;

ii) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*c)* il divieto di distribuzione di utili previsto per le *start-up* innovative dall'art. 25 del decreto;»;

iii) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*e)* per le *start-up* innovative le deroghe al diritto societario previste dall'art. 26 del decreto nonché al diritto fallimentare previste dall'art. 31 del decreto;»;

iv) dopo la lettera è), è aggiunta la seguente lettera:

«e-*bis*) per le PMI innovative le deroghe al diritto societario previste dall'art. 26 del decreto;»;

v) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*f)* i contenuti tipici di un *business plan* e del regolamento o statuto di un OICR;»;

c) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*b)* fornito informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che gli strumenti finanziari oggetto di offerta comportano, ove il gestore effettui direttamente la verifica prevista dall'art. 13, comma 5-*bis*. Tali informazioni fanno riferimento almeno:

i) ai tipi di servizi, operazioni, effettuate anche tramite portali *on-line*, e strumenti finanziari con i quali l'investitore ha dimestichezza;

ii) alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni, effettuate anche tramite portali *on-line*, su strumenti finanziari, realizzate dall'investitore e al periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;

iii) al livello di istruzione, alla professione, o se rilevante, alla precedente professione dell'investitore;»;

D. all'art. 16, comma 1:

a) nella lettera *a)*, la parola «emittente» è sostituita dalla parola «offerente»;

b) nella lettera *c)*, le parole «le informazioni» sono soppresse;

c) nella lettera *d)*, le parole «numero di aderenti.» sono sostituite dalle parole «numero di aderenti;»;

d) dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente lettera:

«d-*bis*) l'indicazione dell'eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale di *start-up* innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata previsto dall'art. 100-*ter*, comma 2-*bis*, del Testo Unico e le relative modalità per esercitare l'opzione di scelta del regime da applicare.»;

E. all'art. 17:

a) al comma 2, le parole «tengono informato» sono sostituite dalle parole «informano tempestivamente»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

«3. Le banche e le imprese di investimento che ricevono gli ordini operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili contenute nella Parte II del Testo Unico e nella relativa disciplina di attuazione, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia superiore a cinquecento euro per singolo ordine e a mille euro considerando gli ordini complessivi annuali;

b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo controvalore sia superiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali.";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

«4. Le disposizioni contenute nel comma 3 non si applicano quando il gestore effettua direttamente la verifica prevista dall'art. 13, comma 5-*bis*.»;

d) al comma 5, primo periodo, dopo la parola «gestore» sono inserite le parole «che non effettua direttamente la verifica proposta dall'art. 13, comma 5-*bis*» e le parole «comma 4» sono sostituite dalle parole «comma 3»;

e) al comma 6:

i) le parole «intestato all'emittente» sono sostituite dalle parole «destinato all'offerente»;

ii) sono inseriti, alla fine, i seguenti periodi: «Il gestore comunica alla banca o all'impresa di investimento presso la quale è versata la provvista le informazioni relative al perfezionamento dell'offerta. I relativi fondi sono trasferiti all'offerente successivamente al perfezionamento medesimo.»;

F. all'art. 19, comma 1, la parola «emittente» è sostituita dalla parola «offerente»;

G. all'art. 20, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente lettera:

«*d)* le attestazioni previste dall'art. 17, comma 5 e le attestazioni dalle quali risulta la classificazione di cliente professionale ricevute ai sensi dell'art. 24, comma 2-*bis*.»;

H. all'art. 21:

a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-*bis* Nel caso in cui il gestore intenda effettuare direttamente la verifica prevista dall'art. 13, comma 5-*bis*, lo comunica alla Consob 60 giorni prima di avviare tale attività, unitamente alla descrizione delle procedure interne predisposte.»;

b) al comma 3, lettera *b)*, la parola «esiti» è sostituita dalle parole «esiti, secondo lo schema predisposto dalla Consob,»;

6) nella Parte II, Titolo IV, all'art. 23, comma 1:

A. nella lettera *a)*, dopo le parole «in caso di» è inserita la parola «grave»;

B. nella lettera *b)*, n. 1, le parole «dalle start-up innovative, comprese le *start-up* a vocazione sociale, come definite dall'art. 25, commi 2 e 4 del decreto» sono sostituite dalle parole «dagli offerenti»;

7) nella Parte III, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. all'art. 24:

a) al comma 1:

i) nell'alinea, le parole «dell'emittente» sono sostituite dalle parole «della *start-up* innovativa o della PMI innovativa»;

ii) nella lettera *a)*, primo periodo, dopo la parola «trasferiscano» sono inserite le parole «direttamente o indirettamente»;

iii) nella lettera *b)*, le parole «dell'emittente» sono sostituite dalle parole «della società»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente comma:

«2. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di *start-up* innovative previsti all'art. 25, comma 5, del decreto o da investitori a supporto dell'innovazione aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecento mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti:

i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in *start-up* innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro;

ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una *start-up* innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente.»;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Ai fini del comma 2, il cliente professionale su richiesta trasmette al gestore un'attestazione rilasciata dall'intermediario di cui è cliente, dalla quale risulta la classificazione quale cliente professionale. Ai fini dell'accertamento della qualità di investitore a supporto dell'innovazione, il soggetto interessato presenta al gestore: una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta che il valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, è superiore a cinquecento mila euro; le certificazioni attestanti l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 8, comma 1 ovvero, ove i gestori lo consentano, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; le visure camerali attestanti le cariche di amministratore di *start-up* innovativa o PMI innovative ricoperte e le relative deleghe; per ciascuna operazione, la certificazione della *start-up* o PMI innovativa che attesti gli investimenti effettuati nell'ultimo biennio.»;

B. nell'art. 25, comma 1, le parole «nel conto indisponibile intestato all'emittente acceso» sono sostituite dalle parole «in un conto indisponibile destinato all'offerente»;

8. L'Allegato 1 è modificato come segue:

A. l'Allegato 1 è ridenominato «Istruzioni per la presentazione della domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro dei gestori e per la comunicazione ai fini dell'annotazione nella sezione speciale»;

B. la sezione A. «Domanda per l'iscrizione nel registro» è sostituita dalla seguente sezione:

«A. Domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro

1. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro, sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica la denominazione sociale, la sede legale e la sede amministrativa della società, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica per i soggetti comunitari, l'indirizzo del sito internet del portale, il nominativo e i recapiti di un referente della società e l'elenco dei documenti allegati.

2. La domanda di autorizzazione per l'iscrizione nel registro è corredata dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese;

b) elenco dei soggetti che detengono il controllo con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali con indicazione del soggetto per il tramite il quale si detiene la partecipazione per le partecipazioni indirette;

c) la documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo della società:

i) per le persone fisiche:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 8 del Regolamento;

dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 11 del Regolamento;

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione del registro delle imprese recante la dicitura antimafia.

ii) per le persone giuridiche:

verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società o ente partecipante;

d) elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione direzione e controllo;

e) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità per ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo corredato dei relativi allegati;

f) una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 2.»;

9. L'Allegato 2 è modificato come segue:

A. nella sezione A. «Attività d'impresa»:

a) al punto 2., dopo le parole «delle *start up* innovative» sono inserite le parole «e delle PMI innovative»;

b) al punto 3., dopo le parole «dalle *start up* innovative» sono inserite le parole «e dalle PMI innovative»;

c) al punto 5., dopo le parole «tra la *start up* innovativa» sono inserite le parole «o la PMI innovativa»;

d) dopo il punto 5., è aggiunto il seguente punto:

«5-*bis*. la descrizione delle procedure interne finalizzate alla verifica prevista dall'art. 13, comma 5-*bis*, qualora intenda effettuarla per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto;»;

B. nella sezione B. «Struttura organizzativa», al punto 4., le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 1»;

10. L'Allegato 3 è modificato come segue:

A. la sezione 1. «Avvertenza» è sostituita dalla seguente sezione:

«Il gestore assicura che per ciascuna offerta sia preliminarmente riportata con evidenza grafica la seguente avvertenza: «Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L'offerente è l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore che l'investimento, anche indiretto, mediante OICR o società che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da *start-up* innovative e PMI innovative è illiquido e connotato da un rischio molto alto.».»;

B. nella sezione 2. «Informazioni sui rischi», la parola «emittente» è sostituita dalla parola «offerente»;

C. la sezione 3. «Informazioni sull'emittente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta» è sostituita dalla seguente sezione:

«3. Informazioni sull'offerente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

a) descrizione dell' offerente:

per le *start-up* innovative e PMI innovative, la descrizione del progetto industriale, con indicazione del settore di utilità sociale in caso di start-up innovative a vocazione sociale, del relativo business plan e l'indicazione del collegamento ipertestuale al sito internet dell'offerente ove reperire le informazioni richieste rispettivamente dall'art. 25, commi 11 e 12, del decreto e dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33. Con riferimento all'informativa contabile, ove disponibile, dovranno essere riportati i dati essenziali al 31 dicembre precedente all'inizio dell'offerta relativi al fatturato, al margine operativo lordo e netto, all'utile d'esercizio, al totale attivo, al rapporto fra immobilizzazioni immateriali e il totale attivo, la posizione finanziaria netta, nonché il giudizio del revisore. Per l'informativa contabile completa dovrà essere espressamente indicato il collegamento ipertestuale diretto;

per gli OICR che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, il collegamento ipertestuale al regolamento o statuto e alla relazione semestrale dell'OICR e al documento di offerta contenente le informazioni messe a disposizione degli investitori, redatto in conformità all'allegato 1-*bis* del regolamento approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni;

per le società che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, la politica di investimento e l'indicazione delle società nelle quali detengono partecipazioni con indicazione del collegamento ipertestuale ai rispettivi siti internet;

b) descrizione degli organi sociali e del curriculum vitae degli amministratori;

c) descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, della percentuale che essi rappresentano rispetto al capitale sociale dell'offerente, dei diritti amministrativi e patrimoniali ad essi connessi e delle relative modalità di esercizio;

d) descrizione delle clausole predisposte dalle *start-up* innovative o dalle PMI innovative con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta (le modalità per la *way out* dall'investimento, presenza di eventuali patti di riacquisto, eventuali clausole di *lock up* e *put option* a favore degli investitori ecc.) con indicazione della durata delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24.»;

D. nella sezione 4. «Informazioni sull'offerta»:

a) dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente lettera:

«c-*bis*) indicazione di ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore in relazione all'eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote previsto dall'art. 100-*ter*, comma 2-*bis*, del TUF;»;

d) nella lettera *i)*, la parola «emittente» è sostituita dalla parola «offerente»;

e) nella lettera *j)*, la parola «emittente» è sostituita dalla parola «offerente».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Per i gestori che, alla data di entrata in vigore della presente delibera, risultano già iscritti nel registro di cui all'art. 4 del regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di *start-up* innovative tramite portali *online*, i termini di sei mesi previsti nel nuovo art. 11-*bis* decorrono dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

Roma, 24 febbraio 2016

Il Presidente: VEGAS

16A01745

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 3 marzo 2016.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in relazione alla campagna per il *referendum* popolare indetto per il giorno 17 aprile 2016. (Documento n. 8).

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Premesso

che con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2016, è stato indetto per il giorno 17 aprile 2016 un *referendum* popolare avente ad oggetto l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visti quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

Vista quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media televisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla

Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

Visto l'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

Considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca il massimo di informazione e di conoscenza sul quesito referendario, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

Consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alla consultazione referendaria del 17 aprile 2016 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* sino alla mezzanotte del 17 aprile 2016.

2. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri del *referendum*, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari al quesito, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto.

Art. 2.

Tipologia della programmazione Rai durante la campagna referendaria

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisiva della Rai in riferimento alla consultazione referendaria del 17 aprile 2016 ha luogo esclusivamente tramite:

a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di contraddittorio, interviste e tribune referendarie, previste dall'articolo 5 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai. Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

b) messaggi politici autogestiti relativi ai temi propri del *referendum*, ai sensi dell'articolo 6;

c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e con le modalità previste dall'articolo 7 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente ai temi propri dei *referendum*, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, non possono aver luogo riferimenti specifici al quesito referendario, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Art. 3.

Soggetti legittimati alle trasmissioni

1. Alle trasmissioni che trattano i temi propri del *referendum* possono prendere parte:

a) i delegati dei Consigli regionali presentatori del quesito referendario, che devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi al quesito;

b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo almeno due deputati al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

c) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario e che abbiano dato una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, chiedono alla Commissione, entro i 5 giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sul quesito referendario, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento. Entro i cinque giorni non festivi successivi essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari al quesito referendario.

4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario sono valutati dalla Commissione con la procedura di cui all'articolo 10. Con le medesime modalità la Commissione valuta, in caso di dubbio, la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo.

Art. 4.

Illustrazione dei quesiti e delle modalità di votazione

1. La Rai cura l'illustrazione del quesito referendario e informa sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali, sulla data e sugli orari della consultazione; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.

2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui all'articolo 10.

Art. 5.

Tribune referendarie e trasmissioni di comunicazione politica

1. La direzione di Rai Parlamento, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, predispone e trasmette in rete nazionale un ciclo di Tribune riservate ai temi del *referendum*, televisive e radiofoniche, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto, alle quali prendono parte:

a) i delegati dei Consigli regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, per illustrare le motivazioni del quesito referendario e sostenere per esso l'indicazione di voto favorevole;

b) le forze politiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto al quesito referendario;

c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, tenendo conto degli spazi disponibili in ciascuna Tribuna, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari al quesito.

2. I programmi di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nei giorni di sabato 16 e domenica 17 aprile 2016.

3. Ai programmi di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.

4. Qualora ai programmi di cui al presente articolo prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l'indicazione di voto favorevole deve essere un delegato dei Consigli regionali, secondo il criterio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*.

5. I programmi di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, nelle fasce orarie di maggiore ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali notiziari. Quelle trasmesse per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze.

In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto.

Le Tribune sono trasmesse dalle sedi Rai di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

6. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la Rai è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. Le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla Rai, diverse dalle Tribune, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

Art. 6.

Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 del presente provvedimento beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto al quesito referendario;

b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla Rai alla Commissione;

d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico al quesito referendario.

5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione al quesito referendario, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.

6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 7.

Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto del quesito referendario, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche. A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari al quesito referendario. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo o di esponenti politici.

3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto del *referendum* nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del *format* specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.

4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari alla consultazione.

5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 8.

Programmi dell'Accesso

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa negli ultimi trenta giorni precedenti la consultazione.

Art. 9.

Trasmissioni per persone con disabilità

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la Rai, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui all'articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o contrarie al quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Art. 10.

Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene con la Rai i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.

3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

Art. 11.

Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Rai

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2016

p. *il Presidente:* LAINATI

16A01907

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 4 febbraio 2016.

Schema di relazione per il referto annuale del sindaco per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e del presidente della città metropolitana e della provincia sul funzionamento del sistema dei controlli interni (art.148 TUEL) - esercizio 2015. (Deliberazione n. 06/SEZAUT/2016/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
NELL'ADUNANZA DEL 4 FEBBRAIO 2016

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e le successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148 del citato decreto legislativo n. 267/2000, novellato dalla lettera *e)* del comma 1, dell'art. 3, del decreto-legge n. 174/2012, così come modificato dall'art. 33 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006);

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto, in particolare, l'art. 11-*bis* del citato decreto-legge n. 174/2012;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la nota n. 972 del 28 gennaio 2016, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Uditi i Consiglieri relatori Carmela Iamele e Paola Cosa;

Delibera

di approvare l'unito documento e lo schema di relazione, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida per il referto annuale dei sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dei presidenti delle città metropolitane e delle province sul funzionamento dei controlli interni.

Le Sezioni regionali di controllo, in relazione alle peculiarità degli enti controllati, possono stabilire adattamenti allo schema di relazione approvato con la presente deliberazione.

Le presenti linee guida e l'unito schema di relazione si applicano ai comuni ed alle province e città metropolitane ricomprese nel territorio delle regioni a statuto speciale nonché agli enti locali delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 11-*bis* del decreto-legge n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma, nell'adunanza del 4 febbraio 2016.

Roma, 4 febbraio 2016

Il Presidente
FALCUCCI

I Relatori
IAMELE - COSA

Depositata in segreteria il 18 febbraio 2016
Il dirigente: PROZZO

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER IL REFERTO ANNUALE DEL SINDACO PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI E DEL PRESIDENTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA E DELLA PROVINCIA SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (ART. 148 TUEL) PER L'ESERCIZIO 2015.

Come ogni anno la Sezione delle autonomie, ai sensi del novellato art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), fissa le Linee guida intese a verificare il corretto funzionamento dei controlli interni degli enti locali, alle quali si accompagna, con la consueta veste di questionario, lo schema di relazione che, anche per il 2015, i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ed i presidenti delle città metropolitane e delle province ancora in essere devono redigere, a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

L'ampia riforma di cui all'art. 3, comma 1, sub *e)* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel 2015 è entrata a regime, coinvolgendo nei controlli strategico, di qualità e sulle società partecipate tutti i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, compresi quelli esclusi nella fase di prima applicazione.

Appare opportuno, altresì, precisare che i referti dei vertici degli enti locali, redatti in base alle menzionate Linee guida, già nel passato hanno consentito alle Sezioni regionali di completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e di conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali, formulando osservazioni conseguenti. Oltre a ciò, deve rammentarsi che le Sezioni giurisdizionali regionali, ai sensi del citato art. 148, ed in particolare del comma 4, nel caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare a carico degli amministratori responsabili apposita sanzione pecuniaria.

Le citate disposizioni rafforzano la portata dei controlli interni, ma non ne stravolgono la natura fondamentalmente collaborativa, in quanto intesi come sistema finalizzato, principalmente, a verificare il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dell'Ente, in presenza di servizi ed attività da rendere alla cittadinanza con adeguati livelli qualitativi.

Quest'anno l'impostazione del questionario persegue obiettivi di razionalizzazione attuati attraverso la semplificazione e la drastica riduzione del numero delle domande. In quest'ottica, si è evitato di esaminare i profili più strettamente afferenti la gestione e quelli già ampiamente illustrati da altri questionari o più difficilmente comparabili, a causa dell'ampia varietà delle risposte. Sarà ovviamente possibile per le Sezioni regionali integrare tale schema con la richiesta di ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati.

Le domande, in quanto preordinate ad acquisire elementi informativi essenziali e più facilmente confrontabili, sono più stringenti (nel senso che inducono l'ente a riferire dati puntuali quali, ad esempio, il numero delle delibere di adozione dei vari report, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi, il personale impiegato nelle diverse attività di controllo ed il numero di misure correttive assunte) e scaturiscono da riflessioni sull'evoluzione degli adempimenti e sulla necessità di avvalersi di nuovi indicatori.

La maggiore omogeneità dei dati, in tal modo raccolti, e la conseguente maggiore comparabilità tra gli stessi dovrebbero consentire di ottenere informazioni in grado di alimentare referti più brevi, ma più puntuali e particolareggiati e, soprattutto, che facciano emergere le reali criticità delle gestioni considerate.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile.

In vista del conseguimento dello scopo precipuo del controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, è assicurata agli enti locali ampia autonomia organizzativa e di scelta delle soluzioni più adatte alle proprie specifiche esigenze. Nell'ambito di tale autonomia le presenti Linee guida intendono fornire ai suddetti enti utili indicazioni in ordine alla scelta degli obiettivi verso i quali indirizzare la verifica di conformità a legge dei provvedimenti, da realizzare attraverso il vaglio dell'*iter* procedurale seguito per l'adozione degli stessi, ma anche attraverso il controllo della loro correttezza sotto tutti gli aspetti, compresi quelli di natura contabile e fiscale. Per quanto riguarda i soggetti coinvolti, appare di tutta evidenza la necessità di una stretta sinergia tra i responsabili dei singoli servizi (tenuti a rilasciare il parere di regolarità tecnica) ed il responsabile del servizio economico-finanziario, al quale devono essere fornite informazioni, anche in merito ai riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, derivanti dalle proposte di delibere formulate, nonché, eventualmente, dalle determinazioni dirigenziali adottate.

Come per gli altri tipi di controllo, anche per il controllo di regolarità risulta di fondamentale importanza la programmazione. Programmazione che deve essere intesa, innanzitutto, come scelta, da attuarsi mediante motivate tecniche di campionamento, degli atti da sottoporre a controllo, in modo tale da consentire all'amministrazione di monitorare, con particolare attenzione, alcuni settori di attività dell'ente più delicati di altri. Inoltre, la programmazione delle attività di controllo deve consistere anche nell'individuazione degli obiettivi attesi e delle finalità da perseguire, anche in termini di superamento di criticità precedentemente riscontrate, nonché di prassi operative non conformi alle vigenti disposizioni. Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 147-*bis* del TUEL, anche all'organo di revisione dell'ente, sono trasmesse periodicamente le risultanze del controllo di regolarità amministrativa svolto nel corso della gestione, sottoposta alla sua vigilanza a termini dell'art. 239, lettera *c)* del TUEL.

Alla luce dei risultati dell'opera di razionalizzazione e semplificazione del questionario, le domande inserite — tese a far sì che il vertice dell'amministrazione locale sia reso edotto delle modalità di svolgimento delle diverse tipologie di controlli interni dell'ente ed, in particolare, del controllo di regolarità che qui interessa — privilegiano, a fini di maggiore uniformità, dati numerici e risposte brevi rispetto a richieste di informazioni più articolate. Queste ultime, infatti, risultano limitate all'indicazione delle nuove tecniche di campionamento degli atti e delle criticità riscontrate nel corso dell'attività svolta nell'anno.

Controllo di gestione.

Gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge, dai propri statuti e regolamenti, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa.

Attraverso il controllo di gestione l'ente verifica lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, mediante l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

In vista dell'implementazione di un efficace sistema di controllo di gestione, appare centrale la predisposizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale affidabile ed in grado di fornire informazioni circa l'efficienza gestionale in termini di costi e di ricavi nonché circa l'adeguatezza delle risorse utilizzate, in relazione alle attività svolte e, soprattutto, ai risultati conseguiti.

L'ente è tenuto, altresì, ad adottare un elenco di obiettivi con i relativi indicatori, riportanti valori target da perseguire per ciascun obiettivo. A tale riguardo, l'ente dovrà curare la predisposizione di un adeguato Piano esecutivo di gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del TUEL.

Gli obiettivi devono rappresentare non una «mera» ricognizione delle funzioni intestate ai diversi settori in cui l'ente risulta articolato, ma una sintesi dei livelli di efficacia ed efficienza che si intendono conseguire per ciascun servizio o attività. Tali obiettivi devono discendere dall'attività di programmazione dell'ente ed essere in linea con gli strumenti a tal fine dallo stesso adottati.

I regolamenti dell'ente devono contenere indicazioni specifiche in merito e ricondurre tutte queste indicazioni all'ambito organizzativo-contabile del servizio o del centro di costo, assicurando, in tal modo, l'«unitarietà» informativa necessaria al buon funzionamento del sistema dei controlli.

Per quanto riguarda il controllo di gestione, il questionario è incentrato sugli aspetti sopra evidenziati, con particolare riferimento a: report prodotti durante l'anno; azioni correttive poste in essere; grado di raggiungimento degli obiettivi programmati; indicazione del numero e della tipologia degli indicatori sviluppati attraverso tale sistema di controllo interno. Ai fini del monitoraggio del controllo in esame, molto importanti appaiono le informazioni richieste in merito all'organizzazione dell'ufficio, preposto a tale controllo, ed ai tassi di copertura dei servizi, questi ultimi derivanti necessariamente da una, non più rinviabile, sistematica contabilità economico-patrimoniale all'interno degli enti locali.

Controllo strategico.

Il raffronto tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti avviene in sede di controllo strategico, quando l'ente locale ha modo di verificare lo stato di attuazione dei programmi (art. 147-*ter* del TUEL). Dal 2015 vi sono obbligati anche i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il riesame della programmazione implica che si ponga in discussione l'eventuale scostamento dell'attività amministrativa dagli obiettivi, per cui se ne verificano la conformità sia alle scelte dei dirigenti, che all'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e materiali. Essendo impostato in modo da misurare il risultato, inteso come impatto dell'azione politica sulla collettività, si comprende, in parte, la passata, scarsa adesione degli enti a questo tipo di verifica. Si richiama, invece, all'attenzione l'importanza della valutazione delle scelte compiute nell'attuazione degli indirizzi, ricordando che l'elemento che contraddistingue questo controllo è la revisione della programmazione, con la concomitante assunzione di una rinnovata strategia, meglio orientata alle realizzazione dei risultati non ottenuti.

Per questi motivi il questionario s'incentra su tematiche collegate, quali le delibere di ricognizione dei programmi, le verifiche periodiche del loro stato di attuazione e la percentuale di raggiungimento degli obiettivi strategici. Quest'ultimo profilo, non indagato lo scorso anno, fa riferimento ai risultati intermedi e finali che definiscono, in termini di effettività, i livelli di bisogni soddisfatti durante l'attività considerata. Viene dato un maggiore spazio all'uso degli indicatori, alle azioni correttive e ai report redatti, specie se emanati con delibera degli organi d'indirizzo politico.

L'accentuata sinteticità del questionario non deve far dimenticare agli enti la centralità delle delibere di approvazione dei programmi e delle eventuali modifiche, che si rendano necessarie, allorquando, dalla gestione posta in essere, emergano profili (quali gli aspetti economici e sociali connessi ai risultati, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni e le procedure realmente poste in essere) non coincidenti rispetto agli obiettivi originariamente preordinati.

Controllo sugli equilibri finanziari.

Il controllo disciplinato dall'art. 147-*quinquies* del TUEL richiede al responsabile del servizio finanziario, sotto la vigilanza dell'organo di revisione, la verifica del permanere degli equilibri finanziari della gestione di competenza, dei residui e della cassa. Tali verifiche si esplicitano nel collegamento all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove bilanci e rendiconti vengono raffrontati agli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, ai vincoli in materia di indebitamento, alla sostenibilità dell'indebitamento stesso e all'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri. La sua disciplina va obbligatoriamente contenuta nel regolamento di contabilità e non può prescindere dall'esame dell'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni, almeno nella misura in cui comportino ripercussioni sul bilancio dell'ente. Questo tipo di controllo, introdotto dall'art. 148-*bis*, rafforza il tradizionale controllo di cui al citato comma 166 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e coinvolge, ognuno per la sua parte, gli organi di governo, il segretario e i responsabili dei servizi, rispetto ai quali il responsabile del servizio finanziario si pone in posizione di generale coordinamento.

La logica di questo tipo di controllo è identificare i flussi informativi relativi al monitoraggio di debiti e crediti, con riferimento alla loro formazione, estinzione nonché ai tempi medi di pagamento, in modo da conoscere, in via continuativa, il permanere degli equilibri finanziari. Il tutto deve, ovviamente, avvenire nel rispetto delle norme disciplinanti il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica ed in attuazione del principio del pareggio di bilancio.

Il questionario relativo al 2015 ha soppresso numerose domande contenute nel precedente questionario, ma ha reiterato i primi quesiti, concernenti principalmente i soggetti coinvolti, i raffronti tra pagamenti e disponibilità, nonché le misure per la salvaguardia e il ripristino degli equilibri. Come per gli altri controlli è stata inserita una domanda sul numero di report redatti nel corso dell'anno.

Per accertare che si prevengano i problemi, è stato inserito, altresì, un quesito teso a verificare se l'ente, in vista della salvaguardia degli equilibri, abbia fatto ricorso, per l'equilibrio di competenza, alla quota libera dell'avanzo di amministrazione e, se per l'equilibrio di cassa, al momento dell'adozione di impegni di spesa, il responsabile abbia verificato che il programma dei pagamenti fosse compatibile con i relativi stanziamenti di cassa. Il regolamento di contabilità dell'ente, come previsto dall'art. 153, comma 6, del TUEL, deve disciplinare le segnalazioni, che, in caso di situazioni che possano pregiudicare gli equilibri di bilancio, il responsabile del servizio economico-finanziario è tenuto ad inviare (entro sette giorni) al legale rappresentante dell'ente, al presidente del consiglio dell'ente, al segretario e all'organo di revisione, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In tali circostanze, il Consiglio provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, al relativo riequilibrio, anche su proposta della giunta. Questo tipo di controllo rafforza il ruolo del segretario e del responsabile finanziario.

Controllo sugli organismi partecipati.

Il controllo sugli organismi partecipati ha lo scopo di consentire all'ente di esprimersi sul grado di raggiungimento degli obiettivi, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, affidati agli stessi, in conformità a quanto disposto dall'art. 147-*quater* del TUEL. Dal 2015 vi sono obbligati tutti i comuni superiori a 15.000 abitanti.

L'ente è tenuto ad effettuare monitoraggi periodici sull'andamento dei propri organismi partecipati, strumentali alla verifica di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati, per procedere tempestivamente a porre in essere le opportune azioni correttive, anche per evitare squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente stesso.

Mediante il bilancio consolidato è possibile pervenire alla dimostrazione dei risultati complessivamente conseguiti in termini di «gruppo ente locale».

Il questionario s'incentra sugli aspetti sopra evidenziati, con particolare riferimento ai report prodotti durante l'anno, le azioni correttive poste in essere, l'indicazione del numero e della tipologia degli indicatori sviluppati attraverso tale sistema di controllo interno. Molto importanti sono le informazioni richieste in tema di organizzazione dell'ufficio preposto a tale controllo ed ai tassi medi di realizzazione degli obiettivi affidati a ciascun organismo partecipato.

Controllo di qualità.

Dal 2015 diventa obbligatorio per i comuni superiori a 15.000 abitanti, anche il controllo di qualità dei servizi. Esso deve tener conto della tipicità dei bisogni, cui si deve dare risposta e delle esigenze di trasparenza ed integrità dell'azione amministrativa. La misurazione della qualità, e quindi della soddisfazione degli utenti interni ed esterni, obbliga gli enti a perseguire obiettivi adeguati, individuando preventivamente i relativi standard. L'essenziale raffronto tra la qualità programmata e quella erogata obbliga l'ente a soffermarsi sugli aspetti organizzativi interni, in modo che il processo di qualità arrivi a un risultato congruo. Si rammenta, inoltre, che i contratti e le carte di servizio devono poter verificare la qualità del servizio reso rispetto a quello fattibile, la misura in cui gli stakeholders abbiano eventualmente influenzato la rilevazione delle prestazioni e l'adeguatezza del sistema organizzativo interno a governare il nuovo processo.

Il questionario di quest'anno ha eliminato alcuni quesiti, si è soffermato sui servizi indagati, sulla frequenza della misurazione della soddisfazione dell'utenza e sul personale impiegato. Per gli indicatori utilizzati si è fatto riferimento ad una esemplificazione dei parametri ricorrentemente utilizzati. Si vuole in questa sede sottolineare come le domande sul controllo di qualità siano utili ed anzi necessarie ad individuare il potenziale di miglioramento dell'amministrazione.

Le presenti linee guida declinano i criteri per la verifica del funzionamento dei controlli interni degli enti locali, in conformità alle prescrizioni del legislatore in materia (art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 - TUEL, come novellato dall'art. 3, comma 1, sub *e)* del decreto-legge n. 174/2012 e da ultimo dall'art. 33 del decreto-legge n. 91/2014).

La relazione riguardante i controlli svolti nell'anno 2015 dovrà essere trasmessa alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, competenti per territorio, nonché alla Sezione delle autonomie, entro il 31 maggio 2016.

SCHEMA DI RELAZIONE PER IL REFERTO ANNUALE
DEL SINDACO PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI
E DEL PRESIDENTE DELLA CITTA' METROPOLITANA E DELLA PROVINCIA
SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI
(ART.148 TUEL) - ESERCIZIO 2015.

Nota metodologica per la compilazione e l'invio dello schema di relazione per il Referto annuale 2015 ex art. 148 TUEL

Prima di compilare il presente schema di relazione leggere attentamente le linee guida e le istruzioni di seguito elencate.

1. Lo schema di relazione debitamente compilato dovrà essere inviato per posta elettronica all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente e alla Sezione delle autonomie.
Il file da inviare dovrà essere rinominato nel seguente modo:
REGIONE_SiGLA PROVINCIA_ENTE_Controlli_Interni_2015
(**es. LAZIO_RM_TIVOLI_Controlli_Interni_2015**).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 del dlgs. n. 82/2005 l'invio potrà essere effettuato per la Sezione delle autonomie all'indirizzo:
sezionedelleautonomie.controlli.interni2015@corteconti.it ; per le Sezioni regionali di controllo all'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

2. Per la compilazione si evidenzia che:
- le celle in azzurro indicano la presenza di un menù a tendina, dal quale scegliere una risposta tra quelle indicate;
- le celle in giallo sono editabili.
- le celle in grigio non sono editabili.

3. Nella sezione dedicata all'anagrafica ente della pagina 1 (1_Regolar_ammin_contabile_1), sarà necessario inserire, scegliendolo dall'elenco, solamente il CODICE ISTAT. Le celle REGIONE, PROVINCIA (SIGLA), DENOMINAZIONE ENTE, verranno automaticamente valorizzate.

4. **Utilizzare solo ed esclusivamente il file nel formato originale** pubblicato sul sito della Corte dei conti senza apportare su di esso alcuna modifica e senza riprodurre il documento con azioni di copia/incolla, e provvedendo al **salvataggio nello stesso formato.** L'integrità del file garantisce il riversamento delle informazioni in un *database*, possibilità che verrebbe compromessa nel caso in cui venissero apportate modifiche o rimozioni di protezioni. Si raccomanda, pertanto, di compilare tale schema nelle sole celle editabili e con menù a tendina, secondo le indicazioni e avvertenze predisposte. N**on inviare il file in formato immagine o pdf.**

ANAGRAFICA ENTE

CODICE ISTAT
REGIONE
PROVINCIA (SIGLA)
DENOMINAZIONE ENTE
TIPOLOGIA ENTE

1. CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

1.1. Nel corso dell'esercizio sono stati acquisiti i pareri di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria su tutte le determinazioni dirigenziali comportanti impegno di spesa?

1.2. Nel corso dell'esercizio sono state adottate deliberazioni (diverse da meri atti di indirizzo) sprovviste del parere di regolarità tecnica, richiesto dalla legge, ovvero, deliberazioni comportanti riflessi finanziari, sprovviste del necessario parere di regolarità contabile (ovvero con parere negativo)?

1.2.1. In caso di risposta affermativa:

1.2.1.a. indicare in quali casi ciò si sia verificato e se sia stata data corretta applicazione alle disposizioni recate dall'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicazione dei dati relativi ai controlli:

1.2.1.b. indicare quali ragioni risultino più frequentemente addotte a sostegno della mancata osservanza dei prescritti pareri:

1.3. La selezione degli atti da assoggettare al controllo di regolarità, nella fase successiva, è stata effettuata, per l'esercizio di riferimento, con tecniche di campionamento diverse rispetto a quelle applicate nell'esercizio precedente?

1.3.1. In caso di risposta affermativa indicare (sinteticamente) le nuove tecniche di campionamento utilizzate e gli esiti della revisione:

1.4. Fornire gli elementi informativi relativi al controllo di regolarità effettuato nel corso dell'esercizio considerato:

1.4.a. numero di atti esaminati: n.
1.4.b. numero di irregolarità rilevate: n.
1.4.c. numero di irregolarità sanate: n.
1.4.d. numero di report adottati: n.
1.4.e. numero personale impiegato nel controllo di regolarità: n.

1.4.f. qualifica del personale impiegato:

1.4.g. frequenza dei report:

Nel caso in cui alla domanda 1.4.g. sia stata data la risposta: "altro" specificare

1.4.h. destinatari dei report:

1.4.h.1. Responsabili dei servizi
1.4.h.2. Revisori dei conti
1.4.h.3. Organi di valutazione dei risultati dei dipendenti
1.4.h.4. Consiglio comunale
1.4.h.5. Altro *(specificare)*

1.5. In caso di riscontrate irregolarità sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi?

1.6. Nel corso dell'esercizio di riferimento sono state effettuate ispezioni o indagini volte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi?

1.6.1. In caso di risposta affermativa indicare quali:

1.7. Nel corso dell'esercizio di riferimento l'organo di controllo ha verificato le attestazioni concernenti i pagamenti tardivi secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014 - l. n. 89/2014?

1.8. L'Ente ha istituito il registro unico delle fatture di cui all'art. 42 del d.l. n. 66/2014 - l. n. 89/2014?

1.9. Indicare le criticità registrate nel funzionamento del controllo di regolarità amministrativa e contabile nel corso dell'esercizio considerato:

2. CONTROLLO DI GESTIONE

2.1. Numero dei report periodici:

2.1.a. Previsti nei regolamenti dell'Ente. n.

2.1.b. Prodotti nel 2015 n.

2.2. Numero dei report che hanno avuto una ripercussione sulla programmazione dell'ente in termini di delibere adottate dai vertici politici, nel corso del 2015: n.

2.3. Numero azioni correttive poste in essere a seguito dei report nel corso del 2015. n.

2.4. Grado di complessivo raggiungimento degli obiettivi

2.5. Numero personale mediamente impiegato presso l'ufficio controllo di gestione nel 2015 n.

2.6. Numero di Indicatori elaborati per il 2015:

2.6.a. di efficacia n.
2.6.b. di efficienza n.
2.6.c. di economicità n.

2.7. L'Ente si è dotato di un sistema di contabilità economica atto a consentire una misurazione dei costi e dei ricavi, al fine di valutare l'efficienza dell'azione amministrativa?

2.8. Indicare il tasso medio di copertura dei costi dei servizi dell'Ente nel 2015 (media semplice) %

2.9. Indicare il servizio per il quale nel 2015 si è registrato:

2.9.a. il tasso di copertura più alto
2.9.b. il tasso di copertura più basso

2.10. Indicare le criticità incontrate nel 2015 nel funzionamento del controllo di gestione:

3. CONTROLLO STRATEGICO

3.1. Numero dei report periodici:

3.1.a. Previsti nei regolamenti dell'Ente n.

3.1.b. Prodotti nel 2015 n.

3.2. Numero dei report ufficializzati nel corso del 2015 da delibere di Consiglio o di Giunta n.

3.3. Numero di azioni correttive poste in essere a seguito di report nel corso del 2015 (tramite delibere di Consiglio o di Giunta). n.

3.4. Numero personale mediamente impiegato presso l'ufficio controllo strategico nel 2015 n.

3.5. Numero di indicatori elaborati per il 2015:

3.5.a. di *"outcome"* : n.

3.5.b. di *efficacia* : n.

3.6. Percentuale media di raggiungimento degli obiettivi strategici per il 2015 (media semplice): %

3.7. Quante deliberazioni di verifica circa lo stato di attuazione dei programmi sono state adottate nell'anno?

3.8. Rispetto a quale dei seguenti parametri, l'organo d'indirizzo politico ha verificato lo stato d'attuazione dei programmi?

3.8.a. risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti

3.8.b. grado di assorbimento delle risorse rispetto ai risultati ottenuti

3.8.c. tempo di realizzazione rispetto alle previsioni

3.8.d. rispetto degli standard di qualità prefissati

3.8.e. impatto socio-economico dei programmi

3.9. Indicare le criticità incontrate nel 2015 nel funzionamento del controllo strategico:

4. EQUILIBRI FINANZIARI

4.1. Il responsabile del servizio finanziario ha adottato atti di indirizzo e/o coordinamento per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari?

4.2. Quali dei seguenti soggetti sono stati attivamente coinvolti nel controllo degli equilibri finanziari di bilancio?

4.2.a. organi di governo
4.2.b. direttore generale
4.2.b. segretario
4.2.d. responsabili dei servizi

4.3. Quanti report sono stati redatti sul controllo degli equilibri? n.

4.4. Con quale frequenza il Consiglio è stato formalmente coinvolto nel controllo della salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio?

4.5. Si sono rese necessarie misure per ripristinare l'equilibrio finanziario di bilancio?

4.5.a. della gestione di competenza
4.5.b. della gestione dei residui
4.5.c. della gestione di cassa

4.6. Tra le misure per salvaguardare gli equilibri finanziari è stato previsto l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b) del TUEL?

4.7. È stato verificato, in corso di esercizio, se il programma dei pagamenti sia compatibile con le disponibilità di cassa?

4.8. In particolare, è stato applicato l'art. 183, comma 8, del TUEL, in ordine ai provvedimenti che comportano impegni di spesa adottati dal responsabile della spesa?

4.9. Indicare con quali modalità è stato controllato l'eventuale utilizzo dei fondi vincolati confluiti nella cassa, per esigenze correnti, ai sensi dell'art. 195 del TUEL:

4.10. Nel corso dell'esercizio considerato, sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL?

4.10.1. In caso di risposta affermativa, tali segnalazioni hanno comportato l'intervento del Consiglio ai sensi dell'art.193 del TUEL?

4. 11. Indicare le criticità incontrate nel 2015 nell'attuazione di tale forma di controllo:

5. CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI

5.1. Numero dei report periodici

Previsti nei regolamenti dell'Ente o negli statuti degli organismi partecipati n.

Prodotti nel 2015 n.

5.2. Numero dei report ufficializzati nel corso del 2015 da delibere di Consiglio o di Giunta n.

5.3. Numero delle azioni correttive poste in essere attraverso i report nel corso del 2015 (tramite delibere di Consiglio o di Giunta) n.

5.4. L'Ente si è dotato di una struttura dedicata specificatamente al controllo sugli organismi partecipati ?

5.4.1. in caso di risposta affermativa, indicare il numero di personale mediamente impiegato presso l'anzidetta struttura nel 2015: n.

5.5. Numero di indicatori elaborati per il 2015 sugli organismi partecipati:

5.5.a. di efficacia n.

5.5.b. di efficienza n.

5.5.c. di economicità n.

5.5.d. di qualità dei servizi affidati n.

5.6. Indicare il tasso medio di realizzazione degli obiettivi affidati per il 2015 a ciascun organismo partecipato:

Denominazione	Grado di Raggiungimento %

5.7. È stato redatto il bilancio consolidato per il 2015?

5.8. Indicare le criticità incontrate nel 2015 nel funzionamento del controllo sugli organismi partecipati:

6. CONTROLLO DI QUALITÀ DEI SERVIZI

6.1. Numero dei report periodici

6.1.a. Previsti nei regolamenti dell'Ente n.

6.1.b. Prodotti nel 2015 n.

6.2. Numero dei report ufficializzati nel corso del 2015 da delibere di Consiglio o di Giunta n.

6.3. Numero di azioni correttive poste in essere a seguito di report nel corso del 2015 (tramite delibere di Consiglio o di Giunta). n.

6.4. Numero del personale mediamente impiegato presso l'ufficio controllo di qualità nel 2015 n.

6.5. Riportare la tipologia di indicatori elaborati per il 2015:

6.5.a. accessibilità delle informazioni
6.5.b. tempestività tra richiesta ed erogazione
6.5.c. trasparenza su criteri e tempi di erogazione
6.5.d. trasparenza sui costi
6.5.e. trasparenza sulle responsabilità del servizio
6.5.f. correttezza con l'utenza
6.5.g. affidabilità del servizio
6.5.h. compiutezza del servizio
6.5.i. fissazione degli standard di qualità (Carta dei servizi)
6.5.l. altro

Nel caso in cui alla domanda 6.5.l. sia stata data la risposta: "altro" specificare:

6.6 Indicare con quale periodicità l'ente ha proceduto alla misurazione della soddisfazione degli utenti interni ed esterni:

Nel caso in cui alla domanda 6.6. sia stata data la risposta: "altro" specificare:

6.6.1. Indicare, altresì, se effettuata:

Nel caso in cui alla domanda 6.6.1 sia stata data la risposta: "solo su alcuni" indicare su quanti: n.

6.7. Indicare le criticità riscontrate nel 2015 nell'esercizio del controllo di qualità:

Luogo e data di compilazione:

li

Firma:

16A01636

UNIVERSITÀ «KORE» DI ENNA

DECRETO 22 febbraio 2016.

Modifica dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2005 n. 116, con il quale è stata istituita la Libera Università della Sicilia Centrale Kore con sede in Enna ed è stato approvato il relativo Statuto;

Viste le successive modifiche statutarie, intervenute con decreti presidenziali n. 50 del 12 giugno 2008, n. 156 del 16 luglio 2010 e, in ultimo, con proprio decreto n. 170 del 10 ottobre 2011, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2011;

Vista la proposta di modifiche al vigente Statuto, approvata all'unanimità il 16 dicembre 2015 dal Consiglio di amministrazione dell'Università e trasmessa, ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota prot. n. 2054 del 15 febbraio 2016 del Direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del M.I.U.R., pervenuta via fax il 15 febbraio 2016 ed acquisita al protocollo in pari data al n. 2628, con la quale sono state comunicate, a norma del citato art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, le osservazioni formulate a seguito dell'esame di legittimità e di merito;

Richiamata la deliberazione unanime del Consiglio di amministrazione dell'Università n. 2 del 16 febbraio 2016, con la quale sono state recepite per intero le osservazioni ministeriali ed è stato quindi approvato il testo dello Statuto coordinato con tale recepimento;

Dato atto che con la stessa deliberazione di cui sopra il Consiglio di amministrazione ha autorizzato il Presidente dell'Università ad emanare il nuovo Statuto dopo averne inviato il testo coordinato al Ministero, ed a provvedere altresì alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Considerato concluso il procedimento amministrativo per l'adozione dello Statuto con le modifiche introdotte, come definite a seguito delle osservazioni ministeriali;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

1) È emanato — nel testo modificato come da premesse, che viene allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale — il nuovo Statuto di autonomia della Libera Università degli Studi di Enna "Kore".

2) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successiva alla pubblicazione.

Enna, 22 febbraio 2016

Il Presidente: SALERNO

ALLEGATO

STATUTO DI AUTONOMIA
della Libera Università degli Studi di Enna "Kore"

Art. 1.
Istituzione

1. La Libera Università degli Studi di Enna "Kore", in breve "Università Kore di Enna" o "UKE", legalmente riconosciuta con decreto del Ministro dell'istruzione e dell'università 5 maggio 2005 n. 116, è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e della legge 29 luglio 1991, n. 243.

2. La Libera Università degli Studi di Enna "Kore" appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, punto 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Il presente statuto si configura come l'espressione fondamentale del suo ordinamento autonomo. L'autonomia è disciplinata da appositi regolamenti approvati ai sensi della vigente normativa.

3. Lo status di Libera Università può essere modificato soltanto con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica del Consiglio dei Garanti.

4. Costituiscono denominazioni ufficiali dell'UKE l'originaria intitolazione "Libera Università della Sicilia centrale Kore di Enna" e, nelle relazioni internazionali, ove necessario, l'espressione inglese "Kore University of Enna".

5. Il Logo della Libera Università è allegato al presente statuto e ne fa parte integrante. Esso riporta l'immagine della divinità greca Kore contornata dalla scritta in latino "Studiorum Universitas Hennae" e dalla dizione in piccolo "Libera Università Kore Enna" a sua volta sormontata dalle dodici stelle della bandiera dell'Unione Europea.

Art. 2.
Sede

1. La sede dell'UKE e dei suoi organi centrali è nella città di Enna. L'UKE può inoltre istituire ed attivare Facoltà e Corsi, nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni vigenti, anche in località diverse dalla propria sede centrale.

2. L'individuazione della città di Enna quale sede centrale non è soggetta a modifiche statutarie, se non con deliberazione unanime dei componenti in carica del Consiglio dei Garanti. Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Ateneo, attività di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.

Art. 3.
Missione e finalità e garanzie

1. Secondo le indicazioni della Fondazione Kore, l'UKE è istituita con lo scopo di rendere effettivi e concreti la cooperazione internazionale e il rapporto tra le storie, le culture, il patrimonio scientifico delle diverse sponde del bacino del Mediterraneo, da una parte, e la ricerca e la formazione universitaria, dall'altra. In particolare, all'UKE è assegnato il compito di implementare questo rapporto e di finalizzarlo allo sviluppo sociale, economico e scientifico dei singoli cittadini e delle popolazioni, intervenendo specificamente nei segmenti dell'alta formazione delle nuove generazioni, della formazione di eccellenza, della formazione continua e della formazione a distanza anche mediante procedure e tecniche di e-learning.

2. Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'UKE, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al perseguimento della missione ed al raggiungimento dei fini istituzionali.

3. L'UKE nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948.

4. L'Università si dota di un proprio Codice etico, approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, e istituisce, con delibera del Senato accademico, il Comitato etico. Il Comitato etico esplica anche le funzioni di garanzia per le pari opportunità, con il compito di prevenire i rischi di discriminazioni direttamente o indirettamente legate al genere, alle disabilità, all'età, alle razze, alle etnie, alle lingue ed alle culture, agli orientamenti sessuali, religiosi e politici. La composizione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati dal presente statuto e da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione. L'inosservanza di norme contenute nel Codice etico conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, comporta l'applicazione di sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravità dei fatti, fino alla sospensione dall'Ufficio e dallo stipendio per i comportamenti più gravi, lesivi del prestigio e del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo.

5. L'Università rilascia i seguenti titoli di primo e di secondo livello:

5.1. laurea (L);

5.2. laurea specialistica o magistrale (LS - *LM)*;

5.3. diploma di specializzazione (DS);

5.4. dottorato di ricerca (DR).

6. L'UKE può istituire altresì ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università e può attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, nonché corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

7. L'UKE fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.

8. L'UKE cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali e di sostegno alla imprenditorialità degli studenti c/o dei laureati e diplomati dell'Ateneo.

Art. 4.
Risorse finanziarie e governance

1. La Libera Università degli Studi di Enna "Kore", promossa e fondata dalla "Fondazione per la Libera Università Kore della Sicilia Centrale con sede in Enna" (di seguito "Fondazione Kore"), mantiene con la stessa Fondazione, in quanto destinataria del decreto ministeriale istitutivo dell'Ateneo, i rapporti descritti nel presente statuto.

2. Il Consiglio dei Garanti assicura il perseguimento dei fini istituzionali e la governance dell'Università attraverso l'elezione del Presidente e del Rettore, tra personalità di alto profilo culturale. Designa altresì l'Ombudsman e nomina i Revisori dei conti.

3. Le fonti di finanziamento della Libera Università degli Studi di Enna "Kore" sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni patrimoniali di sua proprietà nonché da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati che, in ragione del loro apporto finanziario, possono entrare a far parte del Consiglio dei Garanti complessivamente con non più di tre componenti.

4. L'Università non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'UKE, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà. L'UKE è finanziata principalmente con i proventi derivanti dall'attività

svolta e da contributi privati, ed è pertanto governata da un Consiglio dei Garanti la cui composizione è prevalentemente privatistica.

5. I finanziatori privati, che assicurino per almeno un triennio contributi economici in favore dell'Università, divengono membri di diritto della Associazione per lo sviluppo della Libera Università Kore di Enna (ASLUK), impegnandosi a rispettare il relativo regolamento e il codice etico approvati dall'UKE. Quando la compagine sociale consegua la rappresentanza di contributi complessivamente non inferiori alla quota minima fissata dal Consiglio di amministrazione dell'Università, l'Associazione concorre alla formazione del Consiglio dei Garanti ai sensi del successivo art. 7.

Art. 5.
Relazioni

1. In coerenza con la missione affidata dalla Fondazione e con le prerogative riconosciute alle università, in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'UKE instaura ed intrattiene in linea preferenziale relazioni culturali, didattiche e scientifiche con istituzioni pubbliche e private e con le università del Mediterraneo e di altre regioni geopolitiche. Anche a tale riguardo, promuove e sostiene lo svolgimento in lingua straniera di corsi o parti di corsi di studio.

2. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'UKE intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire, partecipare a, e/o controllare, società di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della creazione di imprese. Può altresì promuovere consorzi o partecipare a consorzi con altre università e soggetti pubblici e privati.

Art. 6.
Organi

1. Sono Organi centrali di indirizzo, di governo e di gestione dell'Università:

1.1. il Consiglio dei Garanti;

1.2. il Consiglio di amministrazione;

1.3. il Presidente;

1.4. il Senato accademico;

1.5. il Rettore;

1.6. il Direttore generale.

Art. 7.
Consiglio dei Garanti dell'Università

1. Il Consiglio dei Garanti dell'Università si compone da un minimo di 19 ad un massimo di 25 membri, e precisamente:

1.1. sei rappresentanti delle Istituzioni pubbliche che a diverso titolo concorrono allo sviluppo dell'Università, designati:

a) uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) uno dal Presidente della Regione siciliana;

c) uno dal Legale rappresentante della Provincia regionale di Enna, ovvero, in mancanza, di analoga struttura territoriale purché avente la città di Enna come capoluogo;

d) uno dal Sindaco del Comune di Enna;

e) due dal Presidente del Consorzio Ennese Universitario;

1.2. tre rappresentanti degli ex alunni dell'Università designati dalla Associazione Laureati Kore tra gli studenti che abbiano conseguito titoli accademici nella sede universitaria di Enna anche nel periodo in cui essa è stata sede decentrata di altri atenei;

1.3. sei rappresentanti della Comunità universitaria dell'UKE eletti dalle rispettive componenti con le modalità stabilite nel Regolamento generale, nel numero di:

a) due dai Professori e dai Ricercatori;

b) due dal Personale tecnico-amministrativo;

c) due dagli studenti dei corsi di studio di durata almeno biennale;

1.4. fino a sei rappresentanti dei finanziatori privati designati dalla Associazione per lo sviluppo della Libera Università Kore (ASLUK);

1.5. il Rettore, che diviene membro del Consiglio dei Garanti dopo la sua elezione da parte dello stesso Consiglio.

2. Il Consiglio si insedia dopo la designazione o l'elezione di almeno dieci componenti. Il Presidente è eletto dal Consiglio dei Garanti tra i propri membri nella seduta di insediamento. Egli assume contestualmente la presidenza e la legale rappresentanza dell'Università. Il procedimento di formazione del Consiglio è avviato dal presidente uscente, il quale indice le elezioni, richiede le designazioni, ove previste, e convoca e presiede la prima seduta di insediamento fino all'elezione del nuovo presidente. Le designazioni riscontrate oltre tre mesi dalla richiesta non vengono prese in considerazione.

3. Il Consiglio dei Garanti è integrato, nel numero massimo di ulteriori tre componenti che, in ragione del loro apporto finanziario, concorrano significativamente al funzionamento dell'Università con contributi minimi determinati annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8.
Competenze del Consiglio dei Garanti

1. Il Consiglio dei Garanti garantisce il legame dell'Università con il territorio. Esso è pertanto organo che verifica il perseguimento degli obiettivi strategici e di indirizzo generale dell'Università.

2. Le sedute del Consiglio dei Garanti sono pubbliche, salvo i casi nei quali si discuta di persone identificate. L'invito è inviato agli altri organi dell'Università unitamente all'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando sia conseguito il *quorum* costitutivo, formato dal Presidente o dal Vicepresidente e da almeno la metà degli altri componenti in carica. Le delibere del Consiglio dei Garanti sono sempre adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, con l'eccezione dei casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso *quorum* funzionale.

3. Compete al Consiglio dei Garanti dell'Università:

3.1. determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università, deliberare i relativi programmi pluriennali e i criteri generali per l'attivazione di strutture e servizi;

3.2. deliberare sulle eventuali modifiche all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 2, del presente statuto secondo quanto in essi previsto;

3.3. esprimere il parere conforme sulle scelte adottate dal Consiglio di amministrazione che abbiano valore strategico, con particolare riferimento agli investimenti immobiliari e mobiliari ed alle obbligazioni che impegnino l'Università per un periodo di durata superiore ai cinque anni;

3.4. fissare gli indirizzi generali per i finanziamenti pluriennali destinati alle attività di ricerca;

3.5. esprimere il parere vincolante sulle modifiche al codice etico della comunità universitaria;

3.6. indicare gli stanziamenti e i criteri entro cui devono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione le indennità e i compensi di cui al successivo art. 9, comma 3, punto 6.

4. Il Consiglio dei Garanti è convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 9.
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Università, che lo presiede, dal Rettore, da due docenti di ruolo nell'Ateneo designati dal Presidente e da cinque componenti nominati dal Presidente anche tra i membri del Consiglio dei Garanti dell'Università. Alle sedute del Consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare inoltre, senza diritto di voto e senza responsabilità contabili, due rappresentanti degli studenti eletti dalla rispettiva componente. Dei sette membri non di diritto, quattro devono appartenere ad un sesso e tre all'altro.

2. Il Consiglio di amministrazione è organo di governo dell'Università, ha inoltre compiti preparatori rispetto alle deliberazioni concernenti materie di competenza del Consiglio dei Garanti, collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Università ed opera attraverso deliberazioni collegiali, nel quadro del presente statuto, delle norme di

legge, dei regolamenti e delle linee strategiche e dei piani di sviluppo pluriennali approvati dal Consiglio dei Garanti. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia conseguito il *quorum* costitutivo, formato dal Presidente o dal Vicepresidente e da almeno la metà degli altri componenti in carica. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono adottate con la maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione, fatti salvi i casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso *quorum* funzionale.

3. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

3.1. deliberare, su proposta del Senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo;

3.2. deliberare il Regolamento generale di Ateneo e le relative modificazioni e integrazioni;

3.3. approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

3.4. deliberare, con il voto favorevole della metà più uno dei componenti in carica, salvo quanto previsto al precedente art. 1, comma 3, e tenendo conto del divieto contenuto all'art. 2, comma 2, le eventuali modifiche allo Statuto dell'Università, acquisito il parere della Fondazione Kore nonché le proposte del Senato accademico;

3.5. deliberare in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, al recepimento dei contratti di lavoro e al trattamento economico del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;

3.6. deliberare le indennità e i compensi connessi alle cariche ed alle funzioni, inclusi quelli che concernono lo stesso Consiglio di amministrazione;

3.7. deliberare in ordine a tutto quanto si riferisca ad acquisizione, cessione, accettazione a qualsiasi titolo del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Università, previo parere del Consiglio dei Garanti nei casi previsti all'art. 8, comma 3, punto 3;

3.8. deliberare in ordine alla costituzione non temporanea di società, consorzi e fondazioni o alla partecipazione ad essi dell'Università;

3.9. approvare il codice etico della comunità universitaria su proposta del Senato accademico.

4. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre poteri deliberanti sulle seguenti materie:

4.1. sull'istituzione di tutte le strutture dell'Università, nonché, in base alle proposte del Senato accademico o dei Consigli di Facoltà, sull'attivazione dei Corsi di studio, tenendo conto delle linee strategiche dettate dal Consiglio dei Garanti;

4.2. sui regolamenti per i quali non sia espressamente prevista la competenza del Senato accademico;

4.3. sui settori scientifico-disciplinari ai quali attribuire i posti vacanti per professori e ricercatori di ruolo o con incarico pluriennale;

4.4. sulle nomine dei professori di ruolo o con incarico pluriennale da chiamare alle cattedre stesse, acquisite le proposte dei Consigli di Facoltà;

4.5. sulla definizione, in base agli ordinamenti dei corsi di studio, degli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e degli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attività didattica, a professori e ricercatori di altre università e a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

4.6. sui criteri generali per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio e per la determinazione delle tasse di iscrizione e dei contributi a carico degli studenti, degli eventuali esoneri nonché sui criteri per il conferimento di provvidenze e borse di studio, di perfezionamento e di ricerca;

4.7. sulla costituzione temporanea di società, imprese e consorzi e sulla partecipazione ad essi dell'Università;

4.8. sui provvedimenti disciplinari a carico dei docenti e degli studenti, nel rispetto dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle previsioni contenute nel presente statuto;

4.9. sulle manutenzioni straordinarie degli immobili e le dotazioni straordinarie afferenti alle strutture didattiche, scientifiche e tecnico-amministrative, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

5. Compete al Presidente dell'Università, fatte salve le prerogative degli altri organi, proporre le deliberazioni al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio può in via generale attribuire al Presidente, in qualità di amministratore delegato, tutte o parte delle proprie competenze, con esclusione di quelle elencate al comma 3.

Art. 10.

Presidente dell'Università

1. Il Presidente dell'Università esercita tutte le funzioni attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'UKE. Ha, con firma libera, la rappresentanza dell'Università di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziali, ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

2. Il Presidente dell'Università è il garante del rispetto dello Statuto e dell'adempimento delle finalità in esso previste ed esercita funzione di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.

3. Spetta tra l'altro al Presidente:

3.1. emanare lo Statuto dell'Università;

3.2. emanare i Regolamenti, fatta eccezione per il Regolamento didattico di Ateneo;

3.3. vigilare sul rispetto dei Programmi di sviluppo dell'Università e disporre i relativi provvedimenti;

3.4. impartire le direttive necessarie ad assicurare la realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Università;

3.5. emanare i provvedimenti di istituzione delle strutture dell'Università, fatte salve le competenze del Rettore in ordine alla istituzione dei Corsi di studio;

3.6. disporre l'attivazione di tutte le strutture dell'Università, con l'eccezione dei Corsi di studio attivati con delibera del Consiglio di amministrazione, ed assegnare ad esse le relative risorse umane e, ove necessario, finanziarie e strumentali;

3.7. emanare i bandi pubblici per le assunzioni del personale docente e non docente a tempo determinato ed indeterminato e per il conferimento di contratti di lavoro;

3.8. conferire incarichi professionali e di consulenza ad esperti di fiducia, anche esterni all'Università qualora non sia possibile od opportuno provvedere con personale interno;

3.9. provvedere, sentito il Consiglio di amministrazione nelle materie di pertinenza del Consiglio stesso, alle nomine, alle designazioni e alle revoche interne ed esterne, riferite alla competenza dell'Università, ivi comprese quelle degli organi individuali e collegiali e del personale assunto o incaricato a qualsiasi titolo, fatte salve le prerogative della Fondazione Kore;

3.10. provvedere in ordine alla determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, degli esoneri, delle esenzioni e delle premialità in favore degli stessi, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di amministrazione;

3.11. promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività delle strutture, dei servizi e degli uffici, nonché assumere o conferire poteri sostitutivi nei casi di inerzia, nell'interesse del buon funzionamento dell'Università.

4. Spettano infine al Presidente tutte le competenze che nel presente statuto non sono espressamente attribuite ad altri Organi individuali e collegiali, fatte salve le competenze del Rettore in materia didattica e scientifica.

5. Nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio dei Garanti o del Consiglio di amministrazione, il Presidente, nelle materie di competenza degli stessi organi, può adottare provvedimenti di necessità e d'urgenza che saranno comunque portati a ratifica degli organi collegiali competenti.

6. Il Presidente designa, tra i membri del Consiglio di amministrazione, il Vice Presidente, che lo sostituisce nell'ordinaria amministrazione nei casi di assenza o di impedimento. Il Presidente può di volta in volta delegare i poteri di firma e di rappresentanza, attribuitigli dallo Statuto, al Vice Presidente, al Rettore o, ai sensi del successivo art. 13, al Direttore generale.

Art. 11.

Senato accademico

1. Il Senato accademico è composto dal Rettore, che lo presiede, dai Presidi delle Facoltà istituite, da tre rappresentanti degli studenti, eletti ogni due anni, ma si riunisce con la sola componente togata quando siano in discussione aspetti che riguardino le procedure di reclutamento e i procedimenti disciplinari dei docenti. Le sedute del Senato sono valide quando sia conseguito il *quorum* costitutivo, formato dal

Rettore o dal Pro-Rettore e da almeno la metà degli altri componenti in carica aventi diritto a partecipare alla trattazione dei singoli punti all'ordine del giorno. Le delibere del Senato accademico sono sempre adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso *quorum* funzionale.

2. Il Senato accademico esercita tutte le competenze in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario.

3. In particolare il Senato accademico:

3.1. detta gli indirizzi generali per la gestione delle strutture didattiche e scientifiche;

3.2. propone l'istituzione dei Corsi di studio ed interviene sulle modificazioni che li riguardano:

3.3. delibera sui programmi di ricerca e sugli indirizzi generali per la ricerca scientifica:

3.4. propone i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti interni per la ricerca scientifica;

3.5. fissa i criteri generali per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio e per la valutazione del rendimento negli studi *in itinere* e finale;

3.6. formula proposte agli altri Organi dell'Ateneo in ordine al programma generale di sviluppo dell'Università, alla formulazione dello schema di Bilancio, alla determinazione degli organici del personale docente, alle modifiche allo Statuto ed ai Regolamenti.

4. Il Senato elabora il Regolamento didattico di Ateneo ed approva i Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

5. Il Senato esprime il gradimento sulla designazione del Rettore prima della elezione da parte del Consiglio dei Garanti.

Art. 12.

Rettore

1. Il Rettore, eletto con il procedimento disciplinato nel Regolamento generale di Ateneo dal Consiglio dei Garanti dura in carica tre anni, con possibilità di riconferma. Dopo l'elezione da parte del Consiglio dei Garanti, il Rettore deve ricevere il gradimento del Senato accademico, espresso con la maggioranza assoluta dei componenti, escluso lo stesso Rettore. A tal fine, la riunione del Senato è convocata e presieduta dal Preside più anziano per ruolo.

2. Il Rettore:

2.1. rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

2.2. firma con il Direttore generale i titoli accademici;

2.3. sovrintende e coordina le attività didattiche e scientifiche dell'Università e vigila sui finanziamenti destinati alla ricerca;

2.4. assicura il coordinamento dei lavori del Senato accademico con il Consiglio di amministrazione;

2.5. cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico, del Consiglio dei Garanti e del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

2.6. propone i docenti per gli incarichi di coordinamento delle strutture didattiche e scientifiche, dei corsi di laurea e di laurea magistrale e dei corsi di dottorato di ricerca e può conferire incarichi di studio senza oneri per l'Università;

2.7. esercita, nell'ambito delle previsioni contenute nel presente statuto e secondo le modalità previste all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le proprie competenze in ordine all'azione disciplinare sui docenti e sugli studenti e propone i relativi provvedimenti al Consiglio di amministrazione;

2.8. riferisce con relazione annuale al Consiglio dei Garanti sull'attività scientifica e didattica dell'ateneo;

2.9. designa, tra i membri del Senato accademico, il Pro-Rettore, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

3. A conclusione dei relativi procedimenti di competenza degli altri Organi centrali dell'Università, spetta inoltre al Rettore provvedere a:

3.1. emanare, con proprio decreto, il Regolamento didattico di Ateneo e le integrazioni e modificazioni che lo riguardano;

3.2. decretare l'istituzione dei Corsi di studio e degli eventuali insegnamenti integrativi;

3.3. esercitare le competenze attribuitegli dai regolamenti di Ateneo concernenti il reclutamento dei docenti di ruolo.

4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Rettore può adottare gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

Art. 13.

Direttore generale

1. Il Direttore generale sovrintende, sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio di amministrazione e delle direttive del Presidente, alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo e ne risponde direttamente al Presidente.

2. Nell'ambito delle funzioni delineate nel comma precedente, il Direttore generale:

2.1. ha ampi poteri di proposta in ordine al ruolo assegnato;

2.2. formula proposte agli organi di governo anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti e cura l'attuazione dei programmi stessi nell'ambito delle sue competenze;

2.3. firma con il Rettore i titoli di studio, rilascia le relative certificazioni e svolge in materia, compatibilmente con le previsioni del presente statuto, le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali;

2.4. opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe conferitegli.

3. Il Direttore generale è nominato dal Presidente dell'Università, sentito il Consiglio di amministrazione, sulla base di idoneo *curriculum* professionale, tra soggetti che abbiano rivestito incarichi dirigenziali in università o in enti pubblici o aziende private per almeno un biennio. L'incarico è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non inferiore a due anni rinnovabile.

4. Il Direttore generale partecipa alle sedute degli organi di governo dell'Ateneo senza diritto di voto e ne redige i verbali, eventualmente anche mediante delega ad un dirigente o ad un funzionario, in ogni caso dell'Università.

Art. 14.

Facoltà e loro articolazione interna

1. La promozione e l'organizzazione delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, competono alle singole Facoltà dell'Ateneo.

2. Alle Facoltà compete, inoltre, l'organizzazione delle altre attività didattiche e scientifiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. L'Università Kore di Enna comprende le Facoltà previste all'art. 1 del Regolamento didattico di Ateneo in vigore. Esse comprendono a loro volta i corsi di studio indicati nella Tabella A allegata al medesimo Regolamento. Le modificazioni intervenute al riguardo nel Regolamento didattico di Ateneo non comportano la modifica del presente statuto. Le Facoltà possono assumere la denominazione di Dipartimenti.

4. Nell'ambito delle singole Facoltà, le strutture di ricerca e i corsi di studio omogenei possono essere costituiti in Scuole. Una Scuola deve comprendere almeno una struttura di ricerca e strutture didattiche che complessivamente coprano un arco di non meno di cinque annualità. Il coordinamento di una Scuola è assegnato ad un Comitato costituito dai responsabili delle strutture didattiche e scientifiche afferenti, diretto da un professore, di norma di prima fascia, nominato per due anni dal Presidente sentito il Rettore.

5. Le Facoltà hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto.

6. Sono organi della Facoltà:

6.1. il Consiglio di Facoltà;

6.2. il Preside;

6.3. le Commissioni paritetiche docenti-studenti.

Art. 15.

Composizione e funzioni degli organi di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è istituito in ogni Facoltà attiva ed è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia assegnati alla medesima facoltà. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facoltà i rappresentanti dei ricercatori universitari, individuati con le procedure previste nel Regolamento generale di Ateneo, i Direttori delle Scuole e due studenti eletti dagli studenti della Facoltà.

2. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:

2.1. sovrintendere all'organizzazione generale ed al funzionamento didattico e scientifico della Facoltà;

2.2. formulare proposte al Senato accademico in ordine al Regolamento didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio;

2.3. approvare le proposte di sviluppo della Facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

2.4. definire gli elementi programmatici per le attività didattiche e scientifiche, in conformità con le deliberazioni del Consiglio dei Garanti, del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca dei singoli docenti;

2.5. formulare proposte al Senato accademico in ordine alla copertura dei settori scientifico-disciplinari con professori e ricercatori di ruolo;

2.6. deliberare i criteri generali di Facoltà per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio, la frequenza delle attività didattiche, la valutazione degli apprendimenti e l'organizzazione degli esami finali;

2.7. svolgere tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

3. Con riferimento ai singoli corsi di studio, il Consiglio di Facoltà cura inoltre gli adempimenti necessari relativi alle seguenti materie:

3.1. schema di ordinamento degli studi;

3.2. criteri dettagliati di ammissione degli studenti;

3.3. criteri di organizzazione e funzionamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti;

3.4. proposte di eventuali attività didattiche integrative;

3.5. organizzazione delle attività di valutazione degli apprendimenti;

3.6. assistenza scientifica agli studenti laureandi.

4. Il Consiglio cura inoltre il coordinamento dei piani di studio e dei programmi di insegnamento dei singoli docenti. Nel rispetto della libertà di insegnamento garantita ai singoli docenti, il coordinamento è volto esclusivamente ad evitare sovrapposizioni od incongruenze programmatiche ed è basato fondamentalmente sulla preventiva circolazione delle informazioni tra gli stessi docenti.

5. Il Consiglio di Facoltà può delegare ai Comitati di coordinamento delle Scuole le competenze previste ai precedenti commi 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 3 e 4 riferite all'ambito delle singole Scuole. In tal caso i Direttori delle Scuole ne coordinano le attività con riferimento ai Corsi di studio ed alle strutture di ricerca scientifica ad esse afferenti.

6. Il Preside attende all'ordinato svolgimento delle attività didattiche e scientifiche della Facoltà, ne promuove e coordina le iniziative, presiede al regolare funzionamento della Facoltà e dei Corsi di studio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà. Il Preside, inoltre:

6.1. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamento in materia didattica e scientifica;

6.2. è membro di diritto del Senato accademico;

6.3. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono nell'ambito del presente statuto e dei regolamenti dell'Università.

7. I Presidi di Facoltà sono nominati, con provvedimento del Presidente dell'Università su proposta del Rettore, di norma tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base al Regolamento generale di Ateneo. Il Preside dura in carica due anni accademici ed il suo incarico può essere rinnovato.

Art. 16.

Organi di controllo, valutazione, verifica e consultazione

1. L'Università si dota di un sistema interno volto a verificare e valutare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità complessiva delle misure finanziarie, logistiche, organizzative e gestionali poste in essere per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ateneo. 11 sistema è inoltre volto a consentire la più ampia e consapevole partecipazione degli studenti alla vita dell'Università, il rispetto dei loro doveri e la tutela dei loro diritti.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, sono istituiti i seguenti organi interni di controllo, valutazione, verifica e consultazione:

2.1. l'Ombudsman o Difensore civico della Comunità universitaria dell'UKE;

2.2. il Presidio di Qualità di Ateneo;

2.3. il Comitato Etico;

2.4. le Commissioni paritetiche docenti-studenti;

2.5. l'Assemblea dei Rappresentanti degli studenti;

2.6. il Nucleo di valutazione di Ateneo;

2.7. il Collegio dei revisori dei conti;

2.8. il Collegio di disciplina per i docenti.

Art. 17.

Ombudsman o Difensore civico della Comunità universitaria dell'UKE

1. L'Ombudsman collabora con gli organi di governo e di gestione dell'UKE. Egli opera secondo criteri di indipendenza, di obiettività e di discrezione per assistere, mediare e proporre soluzioni agli organi competenti dell'UKE nei casi di disfunzioni o di conflittualità che gli vengano sottoposti.

2. L'Ombudsman ha poteri di ispezione e di libero accesso all'Università, può essere consultato da qualsiasi membro della comunità dell'UKE, ha titolo a porre domande e ad ottenere informazioni volte a risolvere problemi.

3. Nelle sue funzioni, l'Ombudsman:

3.1. ascolta e dibatte lamentele, suggerimenti, stati di insoddisfazione e simili, con particolare riferimento al diritto allo studio;

3.2. fornisce risposte alle richieste o indica le persone che possono darle;

3.3. instaura canali di comunicazione e facilita la risoluzione dei conflitti;

3.4. media nelle eventuali dispute proponendo soluzioni accettabili da tutte le parti;

3.5. formula pareri nei casi in cui una soluzione non è nei suoi poteri o possibilità;

3.6. ha potere di iniziativa nel caso di violazione del codice etico dell'Ateneo.

4. L'Ombudsman ha un ruolo assolutamente indipendente. Pertanto egli non può essere chiamato in causa da alcuna parte in conflitto nei procedimenti formali o legali. Con riguardo a procedimenti di contestazione, di reclamo, di rivalsa o simili, sia di natura giudiziale che extragiudiziale, l'eventuale notifica all'Ufficio dell'Ombudsman non ha in alcun caso valore di notifica per alcuno degli organi di rappresentanza, di governo o di gestione dell'UKE.

5. L'Ombudsman è nominato dal Consiglio dei Garanti. Il suo incarico dura tre anni, può essere riconfermato ma non può essere revocato.

Art. 17-*bis*.

Presidio di Qualità di Ateneo

1. Il Presidio di Qualità dell'Ateneo ha la responsabilità dell'Assicurazione della Qualità (AQ) nell'Università e la vigilanza sulla qualità dei processi e dei risultati della formazione e della ricerca dipartimentale.

2. Il Presidio attua la politica per la qualità definita, ai vari livelli, dal Senato Accademico e dai Consigli dei corsi di studio sulla base dei programmi e degli obiettivi strategici approvati dal Consiglio dei Garanti ed implementati dagli organi esecutivi di Ateneo.

3. Nel quadro del complessivo sistema di assicurazione della qualità, e fatte salve le prerogative degli Organi di governo e del Nucleo di Valutazione, il Presidio di Qualità di Ateneo attende in particolare ai seguenti compiti:

3.1. controlla il funzionamento complessivo del sistema di valutazione interna dell'Ateneo e fornisce agli organi di governo dati aggregati atti ad orientare le politiche;

3.2. assicura la verifica regolare e sistematica della qualità dei programmi di formazione messi in atto dai Corsi di studio tenendo conto di tutti i portatori di interesse (studenti, docenti, personale di supporto, ex allievi e rappresentanti del mondo del lavoro); supporta i Presidi di Qualità dei Corsi di studio nelle attività di autovalutazione e di riesame;

3.3. analizza i rapporti di Riesame dei Corsi di studio e tiene conto delle raccomandazioni provenienti da docenti, studenti e personale di supporto ai medesimi Corsi;

3.4. valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento posti in essere dalle strutture formative e i loro effettivi risultati;

3.5. concorre ad orientare i Corsi di studio al perseguimento del più alto equilibrio possibile tra il soddisfacimento dei requisiti predeterminati e la capacità di porsi obiettivi formativi costantemente aggiornati e tarati sulle migliori pratiche espresse a livello nazionale e internazionale, come impegno al miglioramento continuo della qualità;

3.6. acquisisce pareri, raccomandazioni e indicazioni dal Nucleo di Valutazione e dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e mette in atto adeguate misure migliorative consequenziali.

4. Il Presidio della Qualità di Ateneo è composto dal Pro-rettore con delega alla Ricerca, che lo presiede, dal Direttore Generale dell'Ateneo, da un professore ordinario e da un rappresentante degli studenti, nominati dal Presidente dell'Università. Può articolarsi in Presidi di singole strutture se previsto nel Manuale della qualità dell'Ateneo.

Art. 17-*ter*.

Comitato etico

1. Il Comitato etico è presieduto dall'Ombudsman e composto inoltre da due professori universitari di cui almeno uno di ruolo nell'UKE.

2. Il Comitato etico può essere integrato, per gli aspetti relativi a specifiche richieste di valutazione etica preventiva della ricerca, da un professore universitario di prima fascia dell'area scientifico-disciplinare interessata nel caso tale area non sia già rappresentata dai membri effettivi. Il membro aggregato non concorre al numero legale.

3. Il Comitato etico opera sulla base di un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17-*quater*.

Commissioni paritetiche docenti-studenti e Gruppi di riesame

1. Le Commissioni paritetiche docenti-studenti sono costituite in ciascun corso di studi. Nel caso in cui tutti i corsi di studio di una Facoltà afferiscano a due o più Scuole, le Commissioni paritetiche studenti-docenti si costituiscono a livello di ciascuna Scuola invece che a livello di corso di studi. Ciascuna commissione paritetica è costituita dal Presidente e dal Vicepresidente e da due rappresentanti eletti degli studenti di ciascun Corso di laurea o di laurea magistrale afferente alla Facoltà o alla Scuola, ed è presieduta dal presidente di Corso o dal direttore della Scuola, se costituita.

2. Le Commissioni paritetiche concorrono, insieme con il Presidio di qualità di Ateneo, l'Ombudsman, il Collegio dei revisori dei conti, il Comitato etico, l'Assemblea dei rappresentanti degli studenti, i Collegi di disciplina e il Nucleo di valutazione di Ateneo, al sistema di assicurazione della qualità. In particolare le Commissioni paritetiche hanno il compito di prevenire, monitorare, esaminare e risolvere, ove possibile congiuntamente tra docenti e studenti, problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche. Esprimono, tra l'altro, parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche e circa il numero degli esami e la loro distribuzione nelle annualità che compongono i singoli corsi.

3. Nell'ambito di ciascun Corso di studio è costituito il Gruppo di riesame, che partecipa al processo di assicurazione della Qualità secondo le linee guida dell'Agenzia nazionale e i documenti ministeriali e di ateneo che le recepiscono. Il Gruppo è composto dal docente coordinatore del Corso, dal vice-coordinatore, dal docente responsabile della Qualità, da una unità del Personale tecnico-amministrativo di supporto al Corso e da uno studente.

Art. 18.

Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti

1. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti è organo consultivo dell'UKE e di coordinamento dell'attività di partecipazione democratica degli studenti alla vita dell'Università e del territorio.

2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti eletti in ciascun organo collegiale presente nell'UKE e per il quale sia prevista la partecipazione degli studenti.

3. L'Assemblea, tenendo conto delle competenze dei diversi organi di governo dell'Università:

3.1. formula proposte e, se richiesto dal Presidente o dal Rettore, esprime parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;

3.2. esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;

3.3. esprime proposte e formula progetti su iniziative culturali collaterali e su attività ricreative, ivi comprese le attività sportive, sia dilettantistiche che agonistiche;

3.4. predispone il Regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione;

3.5. elegge al proprio interno il Presidente.

4. L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti può deliberare di costituire Commissioni interne permanenti o temporanee.

5. L'Università assicura all'Assemblea un budget annuo per il suo funzionamento. Il budget assegnato è gestito in totale autonomia, con il solo obbligo che il relativo rendiconto annuale sia approvato dall'Assemblea e trasmesso al Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

Nucleo di valutazione di ateneo

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è organo di verifica delle attività di valutazione.

2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite le funzioni indicate all'art. 2, come 1, lettera *r)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le competenze indicate nel Manuale della qualità di Ateneo.

3. Il Nucleo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, compreso il presidente, dei quali almeno due esterni all'Università, in possesso della laurea e provvisti di adeguato *curriculum* professionale che dimostri competenze in valutazione dei sistemi formativi complessi, e due docenti di cui almeno uno di ruolo nell'Università. Il Nucleo è integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da uno studente dell'Università eletto dall'Assemblea dei rappresentanti degli studenti, il quale concorre al numero legale solo se presente.

4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'UKE ai quali riferisce con relazione annuale. I suoi componenti sono invitati, mediante notifica dell'atto di convocazione, ad assistere alle sedute del Consiglio dei Garanti.

Art. 20.

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, trai quali il Presidente, scelti dal Consiglio dei Garanti fra persone dotate di elevate capacità tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile, dei quali uno scelto tra dirigenti in servizio o in quiescenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Il Collegio resta in carica per tre anni, rinnovabili. La carica di revisore contabile è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Università.

2. Ai Revisori dei conti compete il controllo di legittimità degli atti riguardanti la gestione finanziaria e contabile della Libera Università degli Studi di Enna "Kore", secondo le modalità e le procedure indicate nell'apposito Regolamento di Ateneo. I Revisori dei conti sono invitati alle sedute del Consiglio dei Garanti dell'Università.

Art. 21.

Collegio di disciplina dei docenti

1. Presso la Libera Università degli studi di Enna “Kore” è istituito un Collegio di disciplina dei docenti, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari rimessigli dal Rettore quando ricorrono le condizioni di cui al successivo comma 4 e ad esprimere in merito parere conclusivo.

2. Il collegio è composto da tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato nominati per due anni rinnovabili dal Presidente sentito il Senato accademico. Ne coordina i lavori il professore di prima fascia più anziano nel ruolo. I docenti nominati membri del Collegio non possono fare parte del Consiglio di amministrazione o del Nucleo di valutazione dell’Ateneo né ricoprire la carica di Preside di Facoltà o di Direttore di Scuola. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

3. Il Collegio opera nel rispetto del contraddittorio e secondo il principio del giudizio fra pari: pertanto in caso di procedimenti a carico di professori di prima fascia il Collegio è costituito esclusivamente dai professori di ruolo di prima fascia; in caso di procedimenti a carico di professori di seconda fascia, il Collegio è costituito esclusivamente dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia; in caso di procedimenti a carico di ricercatori, il Collegio si costituisce nella composizione integrale. Le sedute del Collegio di disciplina sono valide quando sia conseguito il *quorum* costitutivo, formato dalla metà più uno dei componenti convocati. Le delibere del Collegio di disciplina sono sempre adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

4. L’avvio del procedimento disciplinare concernente il personale docente di ruolo e non di ruolo spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall’art. 87 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

5. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l’assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l’archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Art. 22.

Norme comuni agli Organi collegiali

1. Tutti gli Organi collegiali sono convocati dal rispettivo presidente, che fissa l’ordine del giorno e presiede le riunioni. In caso di assenza o di impedimento del presidente, presiede il vice presidente o, in mancanza, il componente più anziano per età, ad eccezione del Senato accademico e degli organi di Facoltà, nei quali l’anzianità è riferita al ruolo.

2. Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi collegiali di governo e ne firma i verbali e le deliberazioni insieme con il presidente. Le funzioni di segretario delle riunioni degli altri Organi collegiali sono affidate dal presidente ad uno dei membri presenti.

3. Le deliberazioni del Consiglio dei Garanti, del Senato accademico e dei Consigli di Facoltà sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando diversamente previsto nel presente statuto. In caso di parità di voti prevale il voto espresso da chi presiede la seduta.

4. Tutti gli Organi collegiali sono tenuti a dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento, in coerenza con le previsioni del Regolamento generale di Ateneo.

5. Se non diversamente previsto nel presente statuto, tutti i componenti degli Organi collegiali rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati. Coloro che, nel corso del periodo di validità di un organo collegiale, subentrano ad un componente cessato, rimangono in carica per l’intera durata dell’organo del quale entrano a fare parte.

6. Indipendentemente dalla durata degli organi di cui fa parte, il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

7. Il Presidente dell’Università ha diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell’Ateneo. I Presidi hanno diritto di partecipare alle riunioni di tutti i Comitati di Scuola afferenti alla Facoltà. La partecipazione prevista nel presente comma, ove riferita ad organi dei quali non si è formalmente componenti, è limitata al diritto di parola.

Art. 23.

Attribuzione degli incarichi di insegnamento

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia e da ricercatori di ruolo, da docenti a tempo determinato e da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti a temi specifici nell’ambito dell’insegnamento ufficiale.

3. Alle procedure per il reclutamento dei professori e dei ricercatori e per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca presiedono gli organi di governo e gli organi interni di Facoltà, secondo le competenze indicate nel presente statuto.

Art. 24.

Ricerca scientifica

1. L’attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell’Università. La ricerca scientifica, organizzata dalle Facoltà, si svolge prevalentemente nell’ambito di apposite strutture, Istituti, Centri e Laboratori di ricerca, secondo i programmi e gli indirizzi generali fissati dal Senato accademico.

2. L’Università impegna una parte significativa delle proprie risorse per porre i professori e i ricercatori nelle condizioni migliori per lo svolgimento della ricerca di base e applicata. L’Università favorisce inoltre l’attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

3. L’Università collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. A tal fine l’UKE può stipulare accordi e convenzioni con Università e Istituzioni culturali e scientifiche italiane e straniere e promuove e incoraggia scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti.

Art. 25.

Professori e Ricercatori di ruolo

1. Sono docenti strutturati nell’Ateneo i professori di prima e di seconda fascia di ruolo e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, anche ad esaurimento, che risultino regolarmente registrati quali docenti dell’Università di Enna nell’apposita banca dati del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

2. Per il reclutamento, l’assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori e dei ricercatori di ruolo si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore di ruolo delle Università statali.

3. I professori trasferiti dalle Università statali e non statali entrano in ruolo con l’anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università statali e non statali.

Art. 26.

Docenti a contratto

1. Possono essere proposti, per la nomina a professori a contratto, professori di ruolo in altre Università liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.

2. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

3. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, indicano se previsto l'eventuale compenso e in caso affermativo le relative modalità di corresponsione.

4. I contratti di cui al presente articolo vengono conferiti e stipulati secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Art. 27.

Ricercatori a tempo determinato

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, l'Università stipula contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, le cui modalità sono stabilite con apposito regolamento.

2. I contratti di cui al comma 1 si conformano alle previsioni contenute nell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 28.

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

1. La consistenza, l'assegnazione alle strutture, l'organizzazione ed il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'UKE sono determinati dagli organi di governo dell'Università, secondo le rispettive competenze. Il rapporto di lavoro del personale impiegato negli uffici e nei servizi amministrativi, tecnici, contabili ed ausiliari è disciplinato da appositi Regolamenti, dalle leggi vigenti e dai contratti.

Art. 29.

Studenti

1. Sono studenti della Libera Università degli Studi di Enna "Kore" coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di I e II livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attività di formazione superiore.

2. Agli studenti vengono garantiti i diritti riportati nel Contratto dello studente della Libera Università degli Studi di Enna "Kore".

3. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto. L'elettorato passivo è attribuito ai soli studenti in corso ed a quelli che si trovino non oltre il primo anno fuori corso o che non siano ripetenti per più di una volta.

4. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera Università degli Studi di Enna "Kore" e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.

5. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

6. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attività di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e Master, limitatamente al loro periodo di permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

7. I soggetti che frequentano la Libera Università degli Studi di Enna "Kore" per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

Art. 30.

Azioni e servizi a sostegno del diritto allo studio e del successo formativo

1. L'Università Kore di Enna considera che le culture di provenienza, le diverse etnie, le credenze religiose, le differenze di genere, lo *status* socio-economico, le situazioni personali di disabilità non possono costituire motivo di limitazione all'accesso agli studi. A tale riguardo l'UKE si adopera, anche con specifici servizi e misure organizzative e finanziarie, affinché tutti gli studenti abbiano pari opportunità e pari condizioni di esercizio del diritto allo studio.

2. L'Università si impegna specificatamente a favorire tutto quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne all'Università. Per tali finalità, l'UKE può integrare le proprie strutture funzionali attraverso società controllate e/o mediante convenzioni con altre istituzioni, anche per fornire servizi residenziali. L'Università può gestire, per affidamento dalla Regione e in regime di convenzione con la stessa, i servizi per il diritto allo studio di competenza regionale.

3. Al fine di sostenere concretamente le proprie finalità educative, l'UKE realizza e regolamenta, anche con la collaborazione di enti pubblici e privati, appositi centri e servizi interfacoltà a supporto degli studi, in particolare per l'orientamento universitario e professionale prima e durante i percorsi didattici, il tutorato, le attività di tirocinio pre- e post-laurea, le iniziative per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la costituzione e lo spin-off di nuove imprese, con particolare riguardo a quelle costituite in prevalenza da propri studenti e laureati. L'Università favorisce ed incoraggia inoltre l'acquisizione, prioritariamente da parte degli studenti, delle lingue straniere richieste dagli ordinamenti dei Corsi e dalla realtà mondiale, ed attiva in proposito specifiche strutture di ateneo.

Art. 31.

Conferimento di incarichi di collaborazione a tempo parziale

1. L'UKE può avvalersi dell'opera degli studenti attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per attività di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo.

2. Le modalità e i compensi per tali collaborazioni sono definiti in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione avendo cura di precisare che le collaborazioni non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né a tempo indeterminato.

Art. 32.

Norme transitorie e finali

1. L'entrata in vigore del presente statuto determina la cessazione del mandato del Consiglio dei Garanti e del Consiglio di amministrazione con effetto dal rinnovo del Consiglio dei Garanti che dovrà avvenire entro quarantacinque giorni. Il nuovo Consiglio dei Garanti si insedia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2.

2. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette entro trenta giorni dalla emanazione del Regolamento generale di Ateneo, nel testo reso coerente con il presente statuto.

3. Entro novanta giorni dall'emanazione del presente statuto. il Rettore provvede ad adeguare il Regolamento didattico di Ateneo alle previsioni contenute nel presente statuto e, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, lo inoltra al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Analogamente il Presidente provvede ad adeguare tutti gli altri regolamenti vigenti e li emana nel testo coerente, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 33.

Norme finali

1. Quando l'UKE dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà interamente devoluto alla Fondazione Korc.

Art. 34.

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente dell'Università di emanazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO ALLO STATUTO

(art. 1, comma 5)

Logo della Libera Università degli Studi di Enna "Kore"

16A01671

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene e Pseudoefedrina Diapharm».

Estratto determina V&A n. 279/2016 dell'8 febbraio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IBUPROFENE E PSEUDOEFEDRINA DIAPHARM, nelle forme e confezioni: «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL; «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL; «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL e «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Diapharm GmbH & Co. KG, con sede legale e domicilio fiscale in Hafenweg 18-20, CAP 48155, Germania (DE).

Confezioni:

«200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043681016 (in base 10) 19P17S (in base 32);

«200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043681028 (in base 10) 19P184 (in base 32);

«200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043681030 (in base 10) 19P186 (in base 32);

«200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 043681042 (in base 10) 19P18L (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 30 mesi a confezionamento integro.

Produttori dei principi attivi: ibuprofene: Shasun Pharmaceuticals Ltd._Shasun Road, Periakalapet Puducherry-605 014-India (produttore intermedio e principio attivo); Shasun Pharmaceuticals Ltd. A-1/B, Sipcot Industrial Complex Kudikadu Village India - 607 005 Cuddalore (Produttore intermedio); Hubei Granules-Biocause Pharmaceutical Co., Ltd._122 Yangwan Road, 448 000 Jingmen City, Hubei Province-China (produttore principio attivo); pseudoefedrina cloridrato: BASF PharmaChemikalien GmbH & Co. KG_Karlstraße 15-39, 42-44 32423 Minden-Germany.

Produttori del prodotto finito: Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH (Member of Aenova Group) Göllstraße 1, 84529 Tittmoning - Germany (Produzione, confezionamento primario e secondario, rilascio lotti, controllo lotti); Swiss Caps GmbH (Member of Aenova Group) Grassingerstraße 9, 83043 Bad Aibling-Germany (Confezionamento primario e secondario e Controllo lotti).

Composizione:

principi attivi: ibuprofene 200 mg; pseudoefedrina cloridrato 30 mg

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro, croscarmellosa sodica, amido di mais, silice anidra colloidale, magnesio stearato.

rivestimento della compressa: ipromellosa, macrogol 400, talco, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della congestione nasale associata a rinosinusite acuta di sospetta origine virale con cefalea e/o febbre.

«Ibuprofene» e «Pseudoefedrina Diapharm» è indicato negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 15 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 043681016 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: «C bis»;

A.I.C. n. 043681028 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: «C bis»;

A.I.C. n. 043681030 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: «C bis»;

A.I.C. n. 043681042 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C n. 043681016 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

A.I.C. n. 043681028 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

A.I.C. n. 043681030 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

A.I.C. n. 043681042 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01624

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domperidone Mylan Generics».

Estratto determina V&A n. 317 del 17 febbraio 2016

Autorizzazione della variazione:

Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale DOMPERIDONE MYLAN GENERICS.

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 2.0, relativamente al medicinale «Domperidone Mylan Generics», nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035810011 - «10 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. (codice fiscale 13179250157) con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01625

Rettifica della determina V&A n. 199 del 17 febbraio 2012, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pravastatina Pensa».

Estratto determina V&A n. 320 del 17 febbraio 2016

È rettificato, nei termini che seguono, la determinazione V&A n. 199 del 17 febbraio 2012, concernente l'autorizzazione della variazione di Tipo II per modifica degli stampati del medicinale PRAVASTATINA PENSA, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 10 marzo 2012;

laddove è riportato:

FI/H/0269/002-003/R/001

leggasi:

DE/H/1814/002-003/R/001

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Rosellini Ippolito, 12 - CAP 20124, Italia, codice fiscale 02652831203.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

16A01626

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Effilevo».

Estratto determina V&A n. 322 del 17 febbraio 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale EFFILEVO.

Numero di procedura: n. PT/H/0499/001-002/II/007.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale EFFILEVO, nelle forme e confezioni:

040537019 - «0,1 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

040537021 - «0,1 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 3x21 compresse in blister PVC-PVDC/AL;

040537033 - «0,1 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 6x21 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Effik Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano (MI), Via A. Lincoln n. 7/A, cap 20092, Italia, codice fiscale n. 03151350968.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua

estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01627

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Certican».

Estratto determina V&A n. 324 del 17 febbraio 2016

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale CERTICAN.

Numero di procedura: n. SE/H/xxxx/WS/102.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale CERTICAN, nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), Largo Umberto Boccioni n. 1, cap 21040, Italia, codice fiscale n. 07195130153.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01628

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domperidone EG».

Estratto determina V&A n. 326 del 17 febbraio 2016

Autorizzazione della variazione: Variazione di tipo II: C.I.11.b), relativamente al medicinale DOMPERIDONE EG.

È autorizzato il Risk Management Plan, versione 1.1, relativamente al medicinale DOMPERIDONE EG, nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035812015 - «10 mg compresse» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice fiscale n. 12432150154) con sede legale e domicilio fiscale in Via Pavia, 6, 20136 - Milano (MI) Italia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01629

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Clarens» e «Vessel».

Estratto determina V&A n. 367/2016 del 22 febbraio 2016

È autorizzato il seguente grouping di variazioni: B.I.a.1.j) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Modifiche nelle misure riguardanti le prove di controllo della qualità per un principio attivo biologico: sostituzione o aggiunta di un sito per il controllo/le verifiche dei lotti, anche attraverso metodi biologici/immunologici/immunochimica, B.I.b.2.d) Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Modifica sostanziale o sostituzione di un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico per un principio attivo biologico, relativamente ai medicinali CLARENS e VESSEL, nelle forme e confezioni:

CLARENS

A.I.C. n. 026866069 - «600 uls/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml

A.I.C. n. 026866071 - «250 uls capsule molli» 50 capsule

VESSEL

A.I.C. n. 022629101 - «600 uls/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale da 2 ml

A.I.C. n. 022629113 - «250 uls capsule molli» 50 capsule

sostituzione del sito responsabile dell'esecuzione del test relativo alla determinazione dell'attività lipasemica sul sulodexide, principio attivo delle due specialità medicinali in oggetto, «Vessel» e «Clarens», unitamente alla sostituzione del metodo relativo alla determinazione dell'attività lipasemica, come di seguito riportato:

DA:	A:
Sito responsabile dell'esecuzione del test «determinazione dell'attività lipasemica» sul principio attivo sulodexide: Alfa Wassermann S.p.A. Via Enrico Fermi n. 1 65020 Alanno (PE)	Sito responsabile dell'esecuzione del test «determinazione dell'attività lipasemica» sul principio attivo sulodexide: Eurofins Biolab S.r.l. Via B. Buozzi, 22 20090 - Vimodrone (MI)
Metodo biologico per la determinazione dell'attività lipasemica sul principio attivo sulodexide: Metodo Alfa Wassermann S.p.A.	Metodo biologico per la determinazione dell'attività lipasemica sul principio attivo sulodexide: Metodo Eurofins Biolab S.r.l.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a. (codice fiscale 00556960375) con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Fermi, 1 - 65020 Alanno (Pescara), Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01630

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bronchodual sedativo e fluidificante».

Estratto determina V&A n. 280/2016 dell'8 febbraio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «BRONCHODUAL SEDATIVO E FLUIDIFICANTE», nella forma e confezione: «soluzione orale» flacone da 240 ml con bicchiere dosatore, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Kwizda Pharma Gmbh con sede legale e domicilio in Effingergasse 21, 1160 - Vienna (Austria).

Confezione: «soluzione orale» flacone da 240 ml con bicchiere dosatore - AIC n. 042414033 (in base 10) 18GCYK (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: 15 ml (= 16, 7g) di soluzione orale contengono:

Principi attivi:

117 mg di estratto (come estratto secco) di Thymus vulgaris L. o Thymus zygis L. (foglia e fiore di Timo) (7-13:1) corrispondente a 820-1522 mg di Thymi herba. Solvente di estrazione: acqua. Contenuto di olio essenziale nell'estratto pari a 2,5-3,3 mg (1,5-2,0%);

830 mg di estratto (come estratto liquido) di Althaea officinalis L. (radice di Altea) (1:12-14) corrispondente a 59-69 mg di Althaeae radix. Solvente di estrazione: acqua.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042414033 - «soluzione orale» flacone da 240 ml con bicchiere dosatore;

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 042414033 - «soluzione orale» flacone da 240 ml con bicchiere dosatore - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01631

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perliq».

Estratto determina V&A n. 323/2016 del 17 febbraio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «PERLIQ», nella forma e confezione: «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 24 × 5 compresse in blister PVC-PVDC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Exeltis Healthcare S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Calle Quintanapalla 2, 4° Planta, 28050, Madrid - Spagna.

Confezione: «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 24 × 5 compresse in blister PVC-PVDC/AL - AIC n. 044159010 (in base 10) 1B3N12 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 3 anni a confezionamento integro.

Produttori dei principi attivi:

Etinilestradiolo: Aspen OSS B.V, Kloosterstraat 6, 5349 (AB *OSS)*, Paesi Bassi e Aspen OSS B.V, Veersemeer 4, 5347 (JN *OSS)*, Paesi Bassi;

Drospirenone: Industriale Chimica S.r.l. Via E. H.Grieg, Saronno - Varese CAP. 21047 - Italia.

Produttori del prodotto finito: Produzione, confezionamento primario e secondario, rilascio dei lotti: Laboratorios Leon Farma, S.A, C/ La Vallina s/n. P.I Navatejera, Navatejera 42008 (Leon), 24008 Spagna; Confezionamento secondario: Manantial Integra, S.L.R. , Polígono Industrial Neinor-Henares, E-3, Loc. 23 y 24, Meco, 28880 Madrid, 28880 Spagna; Controllo di qualità: Laboratorios Leon Farma, S.A.,c/ La Vallina s/n. Polígono Industrial Navatejera, Villaquilambre 42008 (Leon), 24008 Spagna; Laboratorios de Análisis Dr. Echevarne, C/ Provença 312 bajos 08037 Barcelona - Spagna e BIOLAB S.L, Pol. Ind. La Mina, Avda/ Los Reyes, nave 59 - 28870 Colmenar Viejo (Madrid), Spagna.

Composizione: Una compressa rivestita con film contiene:

Principi attivi: Etinilestradiolo 0,02 mg; Drospirenone 3 mg.

Eccipienti: Nucleo della compressa: Lattosio monoidrato; Amido pregelatinizzato (di mais); Magnesio stearato (E572); Povidine - K (E1201); Croscarmellosa sodica; Polisorbato 80.

Rivestimento della compressa: polivinil alcol; Macrogol 3350; Titanio diossido (E171); Ferro ossido rosso (E172); Ferro ossido giallo (E172); Ferro ossido nero (E172).

Indicazioni terapeutiche: Contraccezione orale.

La decisione di prescrivere Perliq deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose (TEV) e il confronto tra il rischio di TEV associato a Perliq e quello associato ad altri contraccettivi ormonali combinati (COC)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 044159010 - «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 24 × 5 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 044159010 - «0,02 mg/3 mg compresse rivestite con film» 24 × 5 compresse in blister PVC-PVDC/AL - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01632

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nexium».

Estratto determina V&A n. 321/2016 del 17 febbraio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «NEXIUM», nella forma e confezione: «10 mg granulato gastroresistente per sospensione orale» 30 bustine PET/AL/LDPE, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: AstraZeneca S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano (MI), Palazzo Ferraris, Via Ludovico il Moro 6/C, CAP 20080, Italia, Codice Fiscale 00735390155.

Confezione: «10 mg granulato gastroresistente per sospensione orale» 30 bustine PET/AL/LDPE - AIC n. 034972568 (in base 10) 11C8WS (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato gastroresistente per sospensione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: Una bustina di granulato gastroresistente per sospensione orale contiene:

Principio attivo: Esomeprazolo 10 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 034972568 - «10 mg granulato gastroresistente per sospensione orale» 30 bustine PET/AL/LDPE.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 034972568 - «10 mg granulato gastroresistente per sospensione orale» 30 bustine PET/AL/LDPE - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01633

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vivotif».

Estratto determina V&A n. 368/2016 del 22 febbraio 2016

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale VIVOTIF.

È autorizzato il seguente grouping di variazioni:

B.I.a.1.j) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Modifiche nelle misure riguardanti le prove di controllo della qualità per un principio attivo biologico: sostituzione o aggiunta di un sito per il controllo/le verifiche dei lotti, anche attraverso metodi biologici/immunologici/immunochimica;

B.II.b.2.c)3 Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - Compresi il controllo dei lotti/le prove per un medicinale biologico/immunologico, e tutti i metodi di prova applicati in questo sito sono metodi biologici, immunologici o immunochimici,

relativamente al medicinali «VIVOTIF», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 025219041 - «2.000 milioni capsule rigide gastroresistenti» blister 3 capsule;

A.I.C. n. 025219054 - «2.000 milioni capsule rigide gastroresistenti» 50 blister da 3 capsule;

A.I.C. n. 025219066 - «2.000 milioni capsule rigide gastroresistenti» 1 blister da 4 capsule.

Trasferimento dei laboratori preposti al controllo di qualità delle materie prime, della sostanza attiva e del prodotto finito:

da: Crucell manufacturing campus, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern, Switzerland;

a: PaxVax Berna GmbH, Oberriedstrasse 68, CH-3174 Thörishaus, Switzerland.

Titolare A.I.C.: Paxvax LTD con sede legale e domicilio in 1 Victoria Square, B1 1BD - Birmingham (Regno Unito).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14/04/2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01649

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vivin C».

Estratto determina V&A n. 369/2016 del 22 febbraio 2016

È autorizzato il seguente grouping di variazioni:

Tipo IA B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Rafforzamento dei limiti delle specifiche;

Tipo IB B.II.d.1.c Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

Tipo II B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati;

Tipo IA B.II.d.2.b Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Soppressione di una procedura di prova quando è già autorizzato un metodo alternativo;

Tipo IB B.II.d.2.d Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di prova;

Tipo IB B.II.d.1 *z)* Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Altra variazione;

Tipo IB B.II.f.1.e) Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - Modifica di un protocollo di stabilità approvato;

Tipo IA B.II.d.1.d) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica non significativo;

Tipo IA B.II.d.1.d) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica non significativo, relativamente al medicinale VIVIN C, nelle forme e confezioni:

A.I.C n. 020096018 - «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C n. 020096020 - «330 mg + 200 mg compresse effervescenti» 20 compresse,

ampliamento della specifica relativa al pH a rilascio e shelf life da 5.60-6.20 a 5.6-6.2;

eliminazione, nella specifica relativa alla descrizione della compressa, del diametro sia a rilascio che alla shelf life;

eliminazione dell'identificazione degli eccipienti a rilascio;

eliminazione del test della resistenza alla rottura a rilascio ed alla shelf life;

ristretti i limiti del titolo dei principi attivi sia a rilascio che alla shelf life (acido acetilsalicilico: da 297-363 mg a 313.5-346.5 mg, acido ascorbico da 180-220 mg a 190-210 *mg)*:

eliminazione di un metodo analitico per il titolo dell'acido ascorbico (titolazione per ossidoriduzione);

sostituzione del metodo analitico per il titolo dell'acido acetilsalicilico e dell'acido salicilico (da Spettrofotometria ad HPLC);

modifica tra le specifiche alla shelf life la frequenza dei test per la contaminazione microbica (da test routinario a test al tempo 0 ed alla fine della shelf life);

aggiunta di una nuova specifica a rilascio, del prodotto finito con il corrispondente metodo: «contaminazione microbica»; la specifica alla shelf life è già autorizzata.

Titolare AIC: UPSA SAS con sede legale e domicilio in 3 Rue Joseph Monier, 92500 - Rueil Malmaison (Francia).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01650

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «OH B12».

Estratto determina V&A n. 306/2016 del 10 febbraio 2016

È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.1 *z)* Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Altra variazione, relativamente al medicinale «OH B12», nelle forme e confezioni: A.I.C. n. 016016065 - «5 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 fiale polvere + 3 fiale solvente 2 ml.

Test	Release specifications	Shelf-life specifications
Impurity A (hydroxymethyl derivate)	NMT 1.0%	NMT 1.0%
Impurity B (hydroxymethyl derivate)	NMT 1.0%	NMT 1.0%
Impurity RRT 0.92-0.96 (specified unidentified synthetic impurity)	NMT 2.0%	NMT 2.0%
Impurity K (C-8 epimer)	NMT 1.5%	NMT 1.5%
Cyanocobalamin	NMT 1.0%	NMT 1.0%
Impurity RRT 1.3 (a)	NMT 2.6%	NMT 2.6%
Individual unspecified impurity	NMT one impurity > 0.5% (up to 1.0%) and all others < 0.5%	NMT one impurity > 0.5% (up to 1.0%) and all others < 0.5%
Total impurities	NMT 7.0%	NMT 7.0%

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157), con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71 - 04100 Latina (Italia).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01651

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cleviprex».

Estratto determina V&A n. 203/2016 del 28 gennaio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CLEVIPREX, nelle forme e confezioni: «0,5 mg/ml emulsione iniettabile» 10×50 ml flaconcino in vetro monouso e «0,5 mg/ml emulsione iniettabile» 10×100 ml flaconcino in vetro monouso, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: The Medicines Company UK Ltd, con sede legale e domicilio fiscale in, 115L Milton Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 4SA, Regno Unito.

Confezioni:

«0,5 mg/ml emulsione iniettabile»10×50 ml flaconcino in vetro monouso - A.I.C. n. 041759010 (in base 10), 17UD92 (in base 32);

«0,5 mg/ml emulsione iniettabile» 10×100 ml flaconcino in vetro monouso - A.I.C. n. 041759022 (in base 10), 17UD9G (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione iniettabile.

Validità prodotto integro: 30 mesi in frigorifero (2°-8° *C)* Da un punto di vista microbiologico, il tappo deve essere perforato subito prima dell'uso e il prodotto residuo deve essere smaltito dopo 12 ore.

Produttore del principio attivo:

Johnson Matthey Pharma Services - 25 Patton Road, Devens, Massachusetts 01434, USA;

70 Flagship Drive North Andover, Massachusetts 01845, USA.

Produttori del prodotto finito: produzione, controllo lotti, confezionamento: Fresen*ius* Kabi Austria GmbH, Graz, Hafnerstrasse 36 A,-8055 Graz, Austria.

Confezionamento secondario:

Fresen*ius* Kabi Austria GmbH, Linz, Estermannstrasse 17, A-4020 Linz, Austria;

Fresen*ius* Kabi Austria GmbH, Werndorf, Am Gewerbepark 6, 8402 Werndorf, Austria;

Almac Pharma Services, Seagoe Industrial Estate, Craigavon BT63 5QD, Regno Unito;

Arvato Distribution GmbH, Gottlieb-Daimler-Strasse 1, D-33428 Harsewinkel, Germania.

Rilascio dei lotti: Hälsa Pharma GmbH, Nikolaus-Dürkopp-Str. 4A, D-33602 Bielefeld, Germania.

Composizione:

principio attivo: 1 ml di emulsione iniettabile contiene 0,5 mg di clevidipina.

Un flaconcino da 50 ml di emulsione contiene 25 mg di clevidipina.

Un flaconcino da 100 ml di emulsione contiene 50 mg di clevidipina;

eccipienti: olio di semi di soia raffinato; glicerolo; fosfolipidi d'uovo; acido oleico; disodio edetato; acqua per iniezioni; idrossido di sodio (per regolare il *pH)*.

Indicazioni terapeutiche: «Cleviprex» è indicato per la rapida riduzione della pressione arteriosa durante la fase perioperatoria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 041759010 - «0,5 mg/ml emulsione iniettabile» 10×50 ml flaconcino in vetro monouso; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)»;

A.I.C. n. 041759022 - «0,5 mg/ml emulsione iniettabile» 10×100 ml flaconcino in vetro monouso; classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 041759010 - «0,5 mg/ml emulsione iniettabile» 10×50 ml flaconcino in vetro monouso - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 041759022 - «0,5 mg/ml emulsione iniettabile» 10×100 ml flaconcino in vetro monouso - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01652

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibugrippex».

Estratto determina V&A n.278/2016 dell'8 febbraio 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «IBUGRIPPEX», nelle forme e confezioni: «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL; «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL; «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL e «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: Diapharm Gmbh & Co. KG, con sede legale e domicilio fiscale in Hafenweg 18-20, CAP 48155, Germania (DE).

Confezione: «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 043682018 (in base 10) 19P272 (in base 32).

Confezione: «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 043682020 (in base 10) 19P274 (in base 32).

Confezione: «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 043682032 (in base 10) 19P27J (in base 32).

Confezione: «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL - AIC n. 043682044 (in base 10) 19P27W (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 30 mesi a confezionamento integro.

Produttori dei principi attivi: Ibuprofene: Shasun Pharmaceuticals Ltd._Shasun Road, Periakalapet Puducherry-605 014-India (produttore intermedio e principio attivo); Shasun Pharmaceuticals Ltd. A-1/B, Sipcot Industrial Complex Kudikadu Village India - 607 005 Cuddalore (Produttore intermedio); Hubei Granules-Biocause Pharmaceutical Co., Ltd._122 Yangwan Road, 448 000 Jingmen City, Hubei Province-China (produttore principio attivo); Pseudoefedrina cloridrato: BASF PharmaChemikalien GmbH & Co. KG_Karlstraße 15-39, 42-44 32423 Minden-Germany.

Produttori del prodotto finito: Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH (Member of Aenova Group) Göllstraße 1, 84529 Tittmoning - Germany (Produzione, confezionamento primario e secondario, rilascio lotti, controllo lotti); Swiss Caps GmbH (Member of Aenova Group) Grassingerstraße 9, 83043 Bad Aibling - Germany (Confezionamento primario e secondario e Controllo lotti).

Composizione:

Principi attivi: Ibuprofene 200mg; Pseudoefedrina cloridrato 30 mg.

Eccipienti: Nucleo della compressa: Cellulosa microcristallina, calcio idrogeno fosfato anidro, croscarmellosa sodica, amido di mais, silice anidra colloidale, magnesio stearato.

Rivestimento della compressa: Ipromellosa, macrogol 400, talco, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico della congestione nasale associata a rinosinusite acuta di sospetta origine virale con cefalea e/o febbre.

IBUGRIPPEX è indicato negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 15 anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 043682018 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: «C bis».

Confezione: AIC n. 043682020 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: «C bis».

Confezione: AIC n. 043682032 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: «C bis».

Confezione: AIC n. 043682044 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 043682018 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Confezione: AIC n. 043682020 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Confezione: AIC n. 043682032 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Confezione: AIC n. 043682044 - «200 mg/30 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A01653

BANCA D'ITALIA

Avvio della risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - soc. coop., in amministrazione straordinaria, in Arezzo.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 22 novembre 2015, ha disposto, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, l'avvio della risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa, in amministrazione straordinaria, con sede in Arezzo.

Il provvedimento è stato adottato in presenza dei presupposti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in quanto per la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa, in amministrazione straordinaria:

- è verificata la situazione di dissesto;

- non sussistono misure alternative di vigilanza ovvero di mercato, attuabili in tempi adeguati, per superare tale situazione;

- ricorre l'interesse pubblico, atteso che la risoluzione è necessaria e proporzionata al perseguimento dei relativi obiettivi e che la procedura di liquidazione coatta amministrativa è inidonea a conseguirli nella medesima misura.

La risoluzione viene attuata sulla base di un programma di risoluzione mediante l'adozione delle misure di seguito indicate e di ogni altra misura volta al tal fine:

- la sottoposizione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa, in amministrazione straordinaria, a risoluzione, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con conseguente chiusura della procedura di amministrazione straordinaria in essere e cessazione degli incarichi dei Commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza; la disposizione della permanenza in carica presso la banca in risoluzione dell'alta dirigenza;

- la nomina del Commissario speciale e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa, in risoluzione, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i cui atti tengono luogo di quelli dei competenti organi sociali degli azionisti e dei titolari di altre partecipazioni, con conseguente sospensione dei diritti di voto in assemblea e degli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sulla banca;

- la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2, computabili nei fondi propri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1, lett. *b)*, e dell'art. 52, comma 1, lett. *a)*, punti *i)* e *iii)*, richiamato dall'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, al fine di assicurare la copertura di una parte delle perdite quantificate sulla base delle risultanze delle valutazioni provvisorie di cui all'art. 25 del medesimo decreto;

- l'adozione dello statuto della banca ponte (ente ponte), con l'obiettivo di una sua collocazione sul mercato; l'approvazione della strategia e del profilo di rischio; la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, l'approvazione dell'attribuzione delle deleghe e delle remunerazioni; l'individuazione delle eventuali restrizioni all'attività dell'ente ponte ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. *c)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

- la cessione dell'azienda da parte della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa, in risoluzione, all'ente ponte "Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A.", ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. *b)*, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; restano esclusi dalla cessione i debiti subordinati non computabili nei fondi propri emessi dalla banca in risoluzione; il capitale sociale dell'ente ponte è detenuto dalla Banca d'Italia a valere sul patrimonio autonomo del Fondo di Risoluzione;

- la costituzione di una società veicolo per la gestione delle attività, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con capitale sociale detenuto dalla Banca d'Italia a valere sul patrimonio autonomo del Fondo di Risoluzione, l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della società, della strategia e del profilo di rischio; la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della società nonché l'approvazione dell'attribuzione delle deleghe e delle remunerazioni;

- la cessione alla società veicolo per la gestione delle attività delle sofferenze detenute dall'ente ponte, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

- la proposta di sottoposizione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa, in risoluzione, a liquidazione coatta amministrativa.

In tale contesto, il Fondo di Risoluzione Nazionale, istituito dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 novembre 2015, ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, interviene per:

a) sottoscrivere il capitale dell'ente ponte, assicurando il rispetto dei prescritti requisiti patrimoniali;

b) fornire un contributo allo stesso ente ponte al fine di coprire il deficit di cessione;

c) sottoscrivere il capitale della società veicolo per la gestione delle attività, assicurando il rispetto dei prescritti requisiti patrimoniali;

d) fornire una garanzia per il credito vantato dall'ente ponte verso la società veicolo.

16A01807

Decorrenza degli effetti del provvedimento di avvio della risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - soc. coop., in Arezzo.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha determinato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 180/2015, la decorrenza degli effetti del provvedimento di avvio della risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società Cooperativa, in amministrazione straordinaria, con sede in Arezzo, dalle ore 22 del 22 novembre 2015.

16A01808

Riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni, ai sensi del Titolo IV, capo II, del decreto legislativo n. 180/2015, della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio – Soc. coop., in risoluzione, in Arezzo.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha disposto, con riferimento alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Soc. Coop., in risoluzione, ai sensi del Titolo IV, Capo II, del decreto legislativo n. 180/2015, la riduzione integrale delle riserve e del capitale rappresentato da azioni (n. 217.190.817 azioni, per un capitale sociale di € 422.645.514,94), anche non computate nel capitale regolamentare, nonché del valore nominale degli elementi di classe 2, computabili nei fondi propri (anche per la parte non computata nel capitale regolamentare), con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali.

Il presente provvedimento ha efficacia dal momento di efficacia dell'avvio della risoluzione.

16A01809

Nomina degli organi della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - soc. coop., in risoluzione, in Arezzo.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha nominato, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il prof. Giuseppe Santoni, nato a Sassari il 6 giugno 1955, Commissario speciale, il dott. Toni Atrigna, nato a Pescara il 10 gennaio 1975, il prof. avv. Andrea Guaccero, nato a Bassano del Grappa (VI) il 1° marzo 1970, e il dott. Antonio Pironti, nato a Pinerolo (TO) il 16 giugno 1950, componenti del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, con sede in Arezzo, posta in risoluzione con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 22 novembre 2015.

Il citato provvedimento di nomina ha efficacia dal momento di efficacia dell'avvio della risoluzione.

16A01810

Adozione dello statuto e approvazione della strategia e del profilo di rischio della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., in Roma.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha adottato lo statuto e ha definito la strategia e il profilo di rischio della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., con sede in Roma (ente ponte).

Il citato provvedimento ha efficacia dal momento della costituzione dell'ente ponte.

16A01811

Nomina degli organi di amministrazione e controllo, attribuzione delle deleghe e determinazione delle relative remunerazioni della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., in Roma.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha nominato il dott. Roberto Nicastro, nato a Trento il 9 dicembre 1964, il dott. Roberto Bertola, nato a Saluzzo (Cuneo) il 18 agosto 1947, e la dott.ssa Maria Pierdicchi, nata a Schio (Vicenza) il 18 settembre 1957, componenti del Consiglio di amministrazione della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a. (ente ponte), con sede in Roma; la prof.ssa avv. Albina Candian, nata a Parma il 30 dicembre 1958, l'avv. Nicola Marotta, nato a Vallo della Lucania (Salerno) il 22 febbraio 1963, e il prof. Fabrizio Di Lazzaro, nato a Roma il 24 novembre 1961, componenti del collegio sindacale della banca; il dott. Stefano Caringi, nato a Roma il 13 luglio 1944, e il dott. Giambattista Duso, nato a Villorba (Treviso) il 23 maggio 1953, sindaci supplenti.

Il dott. Roberto Nicastro e il dott. Roberto Bertola assumono rispettivamente la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato; la prof.ssa avv. Albina Candian assume la carica di Presidente del collegio sindacale.

Con medesimo provvedimento, la Banca d'Italia ha attribuitole deleghe e ha determinato le remunerazioni degli organi citati.

Il citato provvedimento ha efficacia dal momento della costituzione dell'ente ponte.

16A01812

Cessione dell'azienda bancaria della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - soc. coop., in risoluzione, in Arezzo all'ente ponte.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, in amministrazione straordinaria, con sede in Arezzo, posta in risoluzione con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 - approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 22 novembre 2015 - (ente in risoluzione) a favore della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., con sede in Roma (ente ponte).

Restano escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera *ppp)*,

del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione.

L'ente ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività ceduti ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180.

La cessione ha efficacia dalle ore 00.01 del giorno di costituzione dell'ente ponte.

16A01813

Approvazione delle deleghe attribuite all'Amministratore delegato della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., in Roma.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 22 dicembre 2015, ha approvato le deleghe attribuite all'Amministratore delegato di Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., ai sensi dell'art. 42, comma 3, lett. *b)*, del D.Lgs. n. 180/2015, con efficacia dal 23 novembre 2015.

16A01814

MINISTERO DELL'INTERNO

Determinazione della sanzione ad alcuni comuni, per mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013 a seguito di accertamento successivo.

Si comunica che in data 23 febbraio 2016 è stato emanato il decreto del Direttore centrale della finanza locale concernente la determinazione della sanzione ad alcuni comuni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013 a seguito di accertamento successivo.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'Interno – Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale, http://finanzalocale.interno.it/circ/dec6-16.html

16A01674

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «GALL DEL PENEDÈS»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 58 del 13 febbraio 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Gall del Penedès» presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Carni (e frattaglie) fresche», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica -PQAI IV, via XX Settembre n. 20, Roma - (E-mail: pqai4@politicheagricole.it; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A01677

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-053) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00